

Protezione Business

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



contratto di assicurazione
per le piccole e medie imprese,
per la copertura dei rischi relativi
alle garanzie: Infortuni, Malattia,
Responsabilità Civile, Tutela
Giudiziaria, Perdite Pecuniarie,
Incendio, Furto, Altri danni a beni,
Assistenza

edizione giugno 2023
modello AMAD0103

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- 💬 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

Tutela Legale – Tutela Legale Cyber – Inter Partner Assistance S.A.

- ☎ Numero Verde **800 300 433**
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

Altre garanzie – AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

- ✉ Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud
- @ e-mail: sinistri.banca@axa.it
- ☎ Numero verde **800 231 187**

PER ASSISTENZA ALLA PERSONA, ASSISTENZA AI LOCALI E ASSISTENZA TRAVEL – Inter Partner Assistance S.A.

- ☎ Numero Verde **800 300 433**
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 42 115 745**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- ☎ Numero Verde **800 231 187** (Smart Center)
- ☎ Numero non gratuito **+39 06 45 20 21 36**
- 🌐 Sito www.axa-mps.it
- @ PEC axampsdanni@legalmail.it
- @ modulo online presente sul sito www.axa-mps.it

PER CONOSCERE LE STRUTTURE CONVENZIONATE

- 🌐 Sito www.axa-mps.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

- ✉ AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma
- @ e-mail reclami.danni@axa-mps.it



MPS

protezione

Protezione Business

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**contratto di assicurazione
per le piccole e medie
imprese, per la copertura
dei rischi relativi alle
garanzie: Infortuni, Malattia,
Responsabilità Civile,
Tutela Giudiziaria, Perdite
Pecuniarie, Incendio, Furto,
Altri danni a beni, Assistenza**

edizione giugno 2023
modello AMAD0103

Protezione Business

Condizioni di Assicurazione

Modello AMAD0103 Ed. 06/2023

Indice

GLOSSARIO	10	
1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	23	
Art. 1.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	23
Art. 1.2	EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO	23
Art. 1.3	EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	23
Art. 1.4	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	23
Art. 1.5	FORMA DELLE COMUNICAZIONI	23
Art. 1.6	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	23
Art. 1.7	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	23
Art. 1.8	FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE INTERO E PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	23
Art. 1.9	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	24
Art. 1.10	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	24
Art. 1.11	RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI	24
Art. 1.12	CLAUSOLA DI VINCOLO	24
Art. 1.13	CAMBIAMENTO DELL'UBICAZIONE DEL RISCHIO	24
Art. 1.14	VALIDITÀ TERRITORIALE	24
Art. 1.15	COLPA GRAVE	24
Art. 1.16	BUONA FEDE	24
Art. 1.17	COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI	24
Art. 1.18	ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - TITOLARITÀ DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA POLIZZA	25
Art. 1.19	ONERI FISCALI	25
Art. 1.20	ALTRE ASSICURAZIONI	25
Art. 1.21	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	25
Art. 1.22	RISCHIO COPERTO DA PIÙ GARANZIE DEL MEDESIMO CONTRATTO	25
Art. 1.23	FORO COMPETENTE	25
Art. 1.24	LEGGE APPLICABILE	25
Art. 1.25	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – GLOSSARIO	25
Art. 1.26	INDICIZZAZIONE	25
Art. 1.27	GESTIONE DELLE VERTENZE	25
Art. 1.28	ISPEZIONE	26
Art. 1.29	RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO	26
Art. 1.30	ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI	26
Art. 1.31	RESIDENZA DINAMICA	26
2 - PER L'IMPRENDITORE ED I COLLABORATORI	27	
Art. 2.1	COSA POSSO ASSICURARE	27
Art. 2.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	27
	A. Morte da infortunio	27
	B. Invalidità permanente da infortunio (inclusa anche nel pacchetto imprenditori e collaboratori regular e large)	28
	C. Inabilità temporanea da infortunio (inclusa anche nel pacchetto imprenditori e collaboratori large)	29
	D. Conto protetto (inclusa anche nel pacchetto Conto Protetto)	30
	E. Diaria	31
	F. Interventi chirurgici	31
	G. Spese mediche	32
	H. Invalidità permanente da malattia (inclusa anche nel pacchetto imprenditori e collaboratori large)	35
	I. Responsabilità Civile professionale	35
	L. Assistenza Persona (inclusa anche nel pacchetto imprenditori e collaboratori large)	40
	M. Second opinion e assistenza domiciliare	41
	N. Viaggi di Lavoro (inclusa anche nel pacchetto Viaggi di lavoro)	43
Art. 2.3	COSA NON ASSICURO	46
Art. 2.3.1	Esclusioni specifiche - Garanzie A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità Permanente da Infortunio - Garanzia C. Inabilità Temporanea da Infortunio - Garanzia D. Conto Protetto - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi Chirurgici - Garanzia G. Spese Mediche - Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia	46

Condizioni di Assicurazione

Art. 2.3.2	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità Permanente da Infortunio - Garanzia C. Inabilità Temporanea da Infortunio - Garanzia D. Conto Protetto	47
Art. 2.3.3	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi Chirurgici - Garanzia G. Spese Mediche	47
Art. 2.3.4	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia	48
Art. 2.3.5	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	48
Art. 2.3.5.1	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I. 1. Responsabilità Civile Professionale verso Terzi per Attività Mediche	49
Art. 2.3.5.2	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I. 2. Responsabilità Civile Professionale verso Terzi per Attività Liberali	49
Art. 2.3.5.3	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia C. Responsabilità Civile Professionale per Attività Tecniche	50
Art. 2.3.6	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia L. 1. Assistenza Persona - Garanzia M. Second Opinion e Assistenza Domiciliare	51
Art. 2.3.6.1	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia L. Assistenza Persona	52
Art. 2.3.7	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia N. Viaggi di Lavoro	52
Art. 2.4	COME OPERANO LE GARANZIE	54
Art. 2.4.1	Limiti di età	54
Art. 2.4.2	Rinuncia al diritto di rivalsa valido per - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità permanente da infortunio - Garanzia C. Inabilità temporanea da infortunio - Garanzia D. Conto Protetto - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche	54
Art. 2.4.3	Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata valido per - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità permanente da infortunio - Garanzia C. Inabilità temporanea da infortunio - Garanzia D. Conto Protetto	55
Art. 2.4.4	Operatività della - Garanzia D. Conto Protetto	55
Art. 2.4.5	Operatività della - Garanzia D. Conto protetto-Persone assicurabili	55
Art. 2.4.6	Operatività della - Garanzia G. Spese Mediche	55
Art. 2.4.7	Dichiarazioni del Contraente per - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche - Garanzia H. Invalidità permanente da malattia	55
Art. 2.4.8	Termini di carenza - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese	56
Art. 2.4.9	Termini di carenza - Garanzia H. Invalidità Permanente da malattia	56
Art. 2.4.10	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato per - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche	56
Art. 2.4.11	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato per - Garanzia H. Invalidità Permanente da malattia	58
Art. 2.4.12	Inizio e termine della Garanzia I. Responsabile Civile Professionale	58
Art. 2.4.13	Garanzia Postuma valida per la Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	58
Art. 2.4.14	Operatività della - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	59
Art. 2.4.15	Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario valido per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	59
Art. 2.4.16	Requisiti professionali per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	59
Art. 2.4.17	Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato valido per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale	59
Art. 2.4.18	Operatività della - Garanzia L. Assistenza Persona - Garanzia M. Second Opinion e Assistenza Domiciliare	59
Art. 2.4.18.1	Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale	60
Art. 2.4.19	Operatività della - Garanzia N. Viaggi di Lavoro	60
Art. 2.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	61
3 - PER L'ATTIVITÀ AZIENDALE		65
Art. 3.1	COSA POSSO ASSICURARE	65
Art. 3.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	65
	A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale regular e large)	65
	B. Tutela Legale (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale large)	77
	C. Tutela Legale Cyber (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale large)	78
	D. Responsabilità Civile Prodotti (inclusa anche nel pacchetto responsabilità Civile prodotti)	80
	E. Pronta ripresa	82
Art. 3.3	COSA NON ASSICURO	82
Art. 3.3.1	Esclusioni specifiche - Garanzia A. Responsabilità Civile dell'Attività e verso i Prestatori di Lavoro - Garanzia D. Responsabilità Civile del prodotto	82
Art. 3.3.2	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia A. Responsabilità Civile dell'Attività e verso i Prestatori di Lavoro	84
Art. 3.3.3	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia D. Responsabilità Civile Prodotti	85
Art. 3.3.4	Ulteriori esclusioni specifiche per Settori	86
Art. 3.3.5	Esclusioni specifiche - Garanzia B. Tutela Legale	90
Art. 3.3.6	Esclusioni specifiche - Garanzia C. Tutela Legale Cyber	90
Art. 3.3.7	Esclusioni specifiche - Garanzia E. Pronta Ripresa	92
Art. 3.4	COME OPERA LA GARANZIA	92

Condizioni di Assicurazione

Art. 3.4.1	Operatività della - Garanzia A. Responsabilità Civile dell'Attività e dei Prestatori di Lavoro	92
Art. 3.4.1.1	Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato	92
Art. 3.4.2	Operatività della - Garanzia B. Tutela Legale	93
Art. 3.4.2.1	Massimali e recupero delle somme	93
Art. 3.4.2.2	Estensione territoriale	93
Art. 3.4.2.3	Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia	93
Art. 3.4.3	Operatività della - Garanzia C. Tutela Legale Cyber	94
Art. 3.4.3.1	Massimale e sottolimiti della - Garanzia C. Tutela Legale Cyber	94
Art. 3.4.3.2	Limiti territoriali della - Garanzia C. Tutela Legale Cyber	94
Art. 3.4.3.3	Decorrenza della - Garanzia C. Tutela Legale Cyber - Insorgenza del sinistro	94
Art. 3.4.3.4	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione per la - Garanzia C. Tutela Legale Cyber	94
Art. 3.4.4	Operatività della - Garanzia E. Pronta Ripresa	94
Art. 3.4.4.1	Operatività della Garanzia	94
Art. 3.4.4.2	Rivalsa	94
Art. 3.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	95
4 - PER I LOCALI E BENI AZIENDALI		103
Art. 4.1	COSA POSSO ASSICURARE	103
Art. 4.2	CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	103
	A. Responsabilità Civile della proprietà (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)	103
	B. Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)	103
	C. Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)	103
	D. Incendio fabbricato integrativo (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)	106
	E. Rischio locativo	114
	F. Furto e Rapina (inclusa anche nel pacchetto imprenditori e collaboratori large)	114
	G. Terremoto fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)	120
	H. Terremoto contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)	120
	I. Alluvione fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)	121
	J. Alluvione contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)	121
	K. Elettronica e guasti macchine (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)	121
	L. Terremoto elettronica (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)	122
	M. Alluvione elettronica (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)	122
	N. Energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)	123
	O. Terremoto energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)	123
	P. Alluvione energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)	123
	Q. Assistenza ai locali (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)	124
Art. 4.3	COSA NON ASSICURO	125
Art. 4.3.1	Esclusioni specifiche - Garanzia A. Responsabilità Civile della Proprietà	125
Art. 4.3.2	Esclusioni specifiche - Garanzia B. Fabbricato - Garanzia C. Contenuto	125
Art. 4.3.3	Ulteriori esclusioni specifiche per Settori	128
Art. 4.3.4	Esclusioni specifiche - Garanzia F. Furto e Rapina	131
Art. 4.3.5	Esclusioni specifiche per Settori	132
Art. 4.3.6	Esclusioni specifiche - Garanzia G. Terremoto Fabbricato - Garanzia H. Terremoto Contenuto	134
Art. 4.3.7	Esclusioni specifiche - Garanzia I. Alluvione Fabbricato - Garanzia J. Alluvione Contenuto	134
Art. 4.3.8	Esclusioni specifiche - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine - Garanzia L. Terremoto Elettronica - Garanzia M. Alluvione Elettronica	134
Art. 4.3.9	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine	135
Art. 4.3.10	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia L. Terremoto Elettronica	135
Art. 4.3.11	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia M. Alluvione Elettronica	135
Art. 4.3.12	Esclusioni specifiche - Garanzia N. Energie rinnovabili - Garanzia O. Terremoto Energie Rinnovabili - Garanzia P. Alluvione Energie Rinnovabili	135
Art. 4.3.13	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia O. Terremoto Energie Rinnovabili	137
Art. 4.3.14	Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia P. Alluvione Energie Rinnovabili	137
Art. 4.3.15	Esclusioni specifiche - Garanzia Q. Assistenza ai Locali	137
Art. 4.4	COME OPERA LA GARANZIA	138
Art. 4.4.1	Operatività della Garanzia Incendio - Terremoto e Alluvione	138
Art. 4.4.1.1	Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa	138
Art. 4.4.1.2	Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto e Alluvione	139
Art. 4.4.1.3	Operatività dell'estensione di Garanzia - Danni da grandine ad autoveicoli	139
Art. 4.4.1.4	Assicurazione parziale - Garanzia B. Incendio del Fabbricato - Garanzia E. Rischio locativo - Garanzia G. Terremoto Fabbricato - Garanzia I. Alluvione Fabbricato	139
Art. 4.4.1.5	Assicurazione a Primo rischio assoluto	139
Art. 4.4.1.6	Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per - Garanzia C. Incendio del Contenuto - Garanzia H. Terremoto contenuto	139
Art. 4.4.2	Operatività della - Garanzia F. Furto	140
Art. 4.4.2.1	Limiti di indennizzo	140
Art. 4.4.2.2	Operatività della Garanzia - Caratteristiche fabbricato	140
Art. 4.4.2.3	Scoperti	140
Art. 4.4.2.4	Mezzi di protezione e chiusura	140
Art. 4.4.3	Operatività della - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine	140

Condizioni di Assicurazione

Art. 4.4.3.1	Mezzi di protezione e chiusura	140
Art. 4.4.3.2	Cose di proprietà di terzi	141
Art. 4.4.3.3	Conservazione delle cose assicurate	141
Art. 4.4.3.4	Ispezione delle cose assicurate	141
Art. 4.4.3.5	Rinuncia al diritto di rivalsa	141
Art. 4.4.4	Operatività della - Garanzia N. Energie Rinnovabili	141
Art. 4.4.4.1	Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti	141
Art. 4.4.5	Operatività della - Garanzia Q. Assistenza ai locali	141
Art. 4.4.5.1	Operatività della Garanzia	141
Art. 4.4.5.2	Limitazione del servizio - Estensione territoriale	142
Art. 4.5	TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	143

5 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

157

Art. 5.1	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - A. MORTE DA INFORTUNIO - B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO	157
Art. 5.1.1	Obblighi in caso di sinistro	157
Art. 5.1.2	Criteri di indennizzabilità	157
Art. 5.1.3	Cumulo di indennizzi	157
Art. 5.1.4	Anticipo indennizzi	157
Art. 5.1.5	Arbitrato	158
Art. 5.2	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - E. DIARIA - F. INTERVENTI CHIRURGICI - G. SPESE MEDICHE	158
Art. 5.2.1	Obblighi in caso di sinistro	158
Art. 5.2.2	Liquidazione dell'indennizzo	159
Art. 5.2.3	Arbitrato	160
Art. 5.2.4	Obblighi dell'impresa	160
Art. 5.3	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - H. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA	160
Art. 5.3.1	Obblighi in caso di sinistro	160
Art. 5.3.2	Criteri di indennizzabilità	160
Art. 5.3.3	Determinazione dell'indennizzo	160
Art. 5.3.4	Criteri di liquidazione dell'indennizzo	161
Art. 5.3.5	Arbitrato	161
Art. 5.4	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - I. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	161
Art. 5.4.1	Obblighi in caso di sinistro	161
Art. 5.5	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - L. ASSISTENZA PERSONA	161
Art. 5.5.1	Come attivare le prestazioni Assistenza Persona	161
Art. 5.6	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - N. VIAGGI DI LAVORO	162
Art. 5.6.1	Come richiedere le prestazioni	162
Art. 5.6.2	Obblighi in caso di sinistro Spese Mediche in viaggio, Bagaglio, Ritardo aereo	162
Art. 5.6.3	Comunicazioni e variazioni	162
Art. 5.6.4	Determinazione dell'ammontare del danno per Bagaglio	162
Art. 5.6.5	Determinazione dell'ammontare del danno per Ritardo aereo	163
Art. 5.6.6	Obblighi dell'impresa	163
Art. 5.7	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO - D. RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI - A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ	163
Art. 5.7.1	Obblighi in caso di sinistro	163
Art. 5.8	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - B. TUTELA LEGALE	163
Art. 5.8.1	Obblighi in caso di sinistro	163
Art. 5.8.2	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti	163
Art. 5.8.3	Gestione del sinistro e libera scelta del legale	163
Art. 5.8.4	Obblighi dell'impresa	164
Art. 5.9	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - C. TUTELA LEGALE CYBER	164
Art. 5.9.1	Denuncia di sinistro Tutela Legale Cyber e libera scelta del legale	164
Art. 5.9.2	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	165
Art. 5.9.3	Gestione del sinistro	165
Art. 5.9.4	Recupero di somme	165
Art. 5.9.5	Obblighi dell'impresa	165
Art. 5.9.6	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	165
Art. 5.10	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - E. PRONTA RIPRESA	166
Art. 5.10.1	Obblighi in caso di sinistro	166
Art. 5.10.2	Anticipo diaria giornaliera	166
Art. 5.10.3	Diaria giornaliera integrativa	166
Art. 5.10.4	Perizia contrattuale	166
Art. 5.10.5	Mandato dei periti	166
Art. 5.11	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - B. INCENDIO DEL FABBRICATO - C. INCENDIO DEL CONTENUTO - D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO - G. TERREMOTO - I. ALLUVIONE FABBRICATO - H. TERREMOTO - J. ALLUVIONE CONTENUTO	166

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione

Art. 5.11.1	Obblighi in caso di sinistro	166
Art. 5.11.2	Obblighi del contraente nel caso di Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	167
Art. 5.11.3	Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio	167
Art. 5.11.4	Determinazione dell'ammontare del danno per merci	167
Art. 5.11.5	Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio	168
Art. 5.11.6	Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni	168
Art. 5.11.7	Determinazione dell'ammontare del danno per Veicoli e/o Natanti	168
Art. 5.11.8	Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	168
Art. 5.11.9	Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"	168
Art. 5.11.10	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Caseario"	168
Art. 5.11.11	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Vitivinicolo"	168
Art. 5.11.12	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Birrificio"	169
Art. 5.11.13	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Oleificio"	169
Art. 5.11.14	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Salumificio"	169
Art. 5.11.15	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Uffici e call center"	170
Art. 5.11.16	Garanzie Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato	170
Art. 5.11.17	Perizia contrattuale	170
Art. 5.11.18	Mandato dei Periti	171
Art. 5.11.19	Anticipo indennizzi	171
Art. 5.12	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - F. FURTO E RAPINA	171
Art. 5.12.1	Obblighi in caso di sinistro	171
Art. 5.12.2	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	172
Art. 5.12.3	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	172
Art. 5.12.4	Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro	172
Art. 5.12.5	Recupero delle cose rubate	172
Art. 5.12.6	Titoli di credito	172
Art. 5.12.7	Assicurazione presso diversi assicuratori	172
Art. 5.12.8	Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni della Garanzia Furto e rapina per "Uffici e call center"	172
Art. 5.13	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - K. ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS	173
Art. 5.13.1	Obblighi in caso di sinistro	173
Art. 5.13.2	Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	173
Art. 5.13.3	Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	174
Art. 5.13.4	Assicurazione presso diversi assicuratori	174
Art. 5.14	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - N. ENERGIE RINNOVABILI	174
Art. 5.14.1	Obblighi in caso di sinistro	174
Art. 5.14.2	Perizia contrattuale	175
Art. 5.14.3	Mandato dei Periti	175
Art. 5.14.4	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All Risk	175
Art. 5.14.5	Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti	176
Art. 5.14.6	Assicurazione parziale	176
Art. 5.15	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - Q. ASSISTENZA AI LOCALI	176
Art. 5.15.1	Come attivare le prestazioni di Assistenza	176

ALLEGATO 1. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA	179
(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)	

ALLEGATO 2. TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI	181
(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)	

ALLEGATO 3. ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI	185
(Valido per la Garanzia Interventi chirurgici)	

ALLEGATO 4. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA	197
(Valida per la Garanzia Invalidità permanente da malattia)	

Informativa sulla privacy	199
----------------------------------	------------

CHE COSA È E COSA COPRE?

LA POLIZZA IN SINTESI

PROTEZIONE BUSINESS è un prodotto **modulare** che si rivolge a **liberi professionisti** e **piccole e medie imprese** e risponde ai reali bisogni del cliente legati ai principali rischi e preoccupazioni che potrebbero colpire *l'imprenditore ed i suoi dipendenti, l'attività aziendale, i locali aziendali ed i beni contenuti in essi.*

Garantisce una protezione **completa e flessibile** con una **struttura basata** su **3 ambiti di protezione**:

- **Per l'imprenditore ed i collaboratori**, la protezione per le conseguenze che possono derivare da infortunio e/o malattia, prevedendo anche prestazioni di assistenza per la salute della persona
- **Per l'attività aziendale**, la sicurezza di un risarcimento per danni causati involontariamente ad altri durante lo svolgimento dell'attività aziendale, fornendo anche assistenza legale e garantendo il rimborso delle spese legali
- **Per i locali ed i beni aziendali**, la serenità di un risarcimento per danni derivati da eventi quali incendio e furto, che possono mettere a rischio il patrimonio aziendale. In aggiunta, prestazioni di assistenza ai locali come l'invio tempestivo di uno specialista (ad esempio: elettricista, idraulico) per il ripristino dell'attività


Ciascuno degli ambiti sopra citati prevede un **pacchetto** (organizzazione di garanzie acquistabili in un'unica soluzione) caratterizzati da Livelli di Copertura detti **"taglie incrementali"** (**REGULAR** e **LARGE**) che crescono in funzione della maggiore ampiezza di coperture assicurative inserite.

Sono presenti anche dei **pacchetti accessori (special proposition)** per arricchire eventualmente la propria protezione.


AMBITI DI PROTEZIONE




PER L'IMPRENDITORE ED I COLLABORATORI



PER L'ATTIVITÀ AZIENDALE



PER I LOCALI ED I BENI AZIENDALI



* i pacchetti Elettronica e guasti macchine e Green includono anche terremoto e Alluvione

🔗 con garanzia acquistabile almeno in abbinamento alla taglia REGULAR

Inoltre, in alternativa o in aggiunta alla logica a pacchetti il cliente può comporre la propria protezione con l'acquisto di singole garanzie specifiche.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

<i>Abitazione</i>	L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.
<i>Aborto terapeutico</i>	Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.
<i>Addetti</i>	I prestatori di lavoro subordinato dipendenti del Contraente (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.
<i>Aeromobile giocattolo</i>	Aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno ad essere usato ai fini di gioco. <i>Aeromobile a pilotaggio</i> Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo dotato di un equipaggiamento che <i>remoto (drone):</i> ne consente un volo automatico.
<i>Aeromodello</i>	Dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato preferibilmente nell'ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
<i>All risk</i>	Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.
<i>Armadio corazzato</i>	Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;• nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;• catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.
<i>Apparecchio terapeutico amovibile</i>	Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.
<i>Assicurato</i>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<i>Assistenza</i>	La garanzia assicurativa con la quale AXA MPS Danni si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.
<i>Assistenza stragiudiziale</i>	Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
<i>Attacco Informatico</i>	Si intende qualsiasi attacco elettronico doloso o non autorizzato, incluso, ma non limitato, uso fraudolento delle firme digitali, attacchi di forza bruta, phishing, negazione di servizi, che sono iniziati da terzi o da Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.

Attività	L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Attività ricettiva/alberghiera	<p>Sono considerate strutture ricettive/alberghiere assicurabili le seguenti attività, suddivise per macro categorie. Tutte le descrizioni sono alternative tra loro:</p> <p>Albergo: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, avente i requisiti minimi di legge previsti per gli alberghi (art. 8, comma 2, Titolo III, Capo I del D.Lgs. 79/2011 ed eventuali e successive modificazioni o integrazioni). Gli alberghi hanno un sistema di classificazione a 5 stelle (da 1 a 5).</p> <p>Motel: è un albergo particolarmente attrezzato per la sosta e l'assistenza delle autovetture (o delle imbarcazioni), che prevede almeno un posto macchina per ogni stanza; di norma posti in periferia o fuori da centri abitati lungo arterie stradali importanti. La maggior parte dei motel sono caratterizzati da un edificio centrale e da camere o alloggi poste in stabili, solitamente ad un solo piano, con entrate esterne alle camere, mentre gli alberghi tendono ad avere ingressi interni, per aumentare la sicurezza dei clienti.</p> <p>Pensioni: attività ricettiva aperta al pubblico con conduzione di tipo familiare, simili agli alberghi, ma con alloggi generalmente più economici ed un'offerta di servizi interni più ridotta rispetto ad un albergo. Le pensioni infine, hanno un sistema di classificazione differente dagli alberghi (fino a 3 stelle, anziché le 5 degli alberghi); altra caratteristica distintiva rispetto agli alberghi può essere l'assenza di una sala comune.</p> <p>Case per ferie: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.</p> <p>Casa religiosa di ospitalità: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi di fedeli, gestita al di fuori di normali canali commerciali, da associazioni o enti religiosi operanti, principalmente senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose.</p> <p>Residenza Turistico Alberghiera/Residence: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Sono classificati "Residenza Turistico Alberghiera/Residence" solo quelli che prevedono offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV, ecc.), altrimenti rientrano nella definizione di case vacanze e residence senza servizi centralizzati. Le leggi regionali classificano le residenze turistico alberghiere con 4, 3 e 2 stelle.</p> <p>Case vacanza e Residence senza servizi centralizzati: sono fabbricati costituiti da unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati (reception, sala TV comune, ecc.). Sono escluse le normali abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un'agenzia immobiliare.</p> <p>Locanda - Ristorante con camere: attività ricettiva dove un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale di ristorante, effettua anche l'attività di affittacamere o di servizio di alloggio.</p> <p>Bed & Breakfast: struttura ricettiva composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) ubicata in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e prima colazione ed eventualmente altri servizi complementari. I Bed & Breakfast sono regolati da leggi regionali, si tratta di attività a conduzione familiare, condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione dimora abituale o comunque nello stesso stabile.</p> <p>Affittacamere - Guest House: struttura ricettiva che prevede alloggio a conduzione familiare, composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) condotta da privati di norma all'interno della propria abitazione o nello stesso stabile. Gli affittacamere sono regolati principalmente da leggi regionali che spesso vanno ad integrare e disciplinare la legge sulla disciplina degli affittacamere (Legge 16/06/1939, n. 1111).</p> <p>Residenza d'epoca: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi che si caratterizza per essere ubicata in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, spesso dotato di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idoneo ad un'accoglienza altamente qualificata.</p> <p>Apartment Hotel: attività ricettiva (con classificazione con 5, 4, 3 o 2 stelle) caratterizzata da unità abitative composte da camere suite e/o da appartamenti di uno o più locali, dotati di norma di angolo cottura e TV, spesso caratterizzati da mobili e arredi di qualità.</p> <p>Hotel terme e beauty Spa: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, che oltre a fornire alloggio prevede trattamenti termali, trattamenti dietetici, di bellezza, massaggi e cure del corpo e simili, dotata pertanto di particolari strutture di tipo specialistico proprie per tali attività.</p>

Villaggio turistico: attività turistica aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, ove solitamente è presente un servizio di animazione nel periodo di alta stagione. Il villaggio turistico è caratterizzato da un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali: reception, self service o ristorante, sala TV, ecc.) e da unità abitative o alloggi, solitamente poste in unità separate ad un solo piano, facenti parte di uno stesso complesso ricettivo e inserito in aree attrezzate delimitate. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di strutture ricreative, culturali e sportive.

Hotel villaggio: attività ricettiva (con classificazione 5, 4 o 3 stelle) avente i requisiti di legge previsti per gli alberghi, attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, che fornisce alloggio ai clienti in camere e/o suite ubicate in uno o più stabili con servizi centralizzati (quali: reception, ristorante, sala TV, ecc.). Solitamente sono presenti strutture ricreative e sportive per la clientela, talvolta anche con servizio di animazione nel periodo di alta stagione.

Colonia marina o montana: attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di gruppi di persone (solitamente bambini o minori e relativi accompagnatori), gestita al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei familiari di propri dipendenti.

Campeggio senza bungalow o case mobili: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune.

Campeggio con bungalow o case mobili anche in legno: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow comunque costruiti e/o case mobili anche in legno per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Campeggio con bungalow in muratura: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, attrezzata per il soggiorno di campeggiatori, ove sono presenti piazzole attrezzate con bungalow in muratura per l'alloggio della clientela; solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune. Possono essere presenti anche piazzole attrezzate per la sosta di roulotte e/o tende.

Rifugio - Albergo chalet: attività ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, idonea ad offrire ospitalità in zone montane in quota o comunque fuori dai grandi centri urbani, che fornisce alloggio in camere o camerate, anche con servizio di ristorazione. Non rientrano in questa definizione i bivacchi e i ricoveri alpini o montani intesi quali modeste costruzioni senza gestore, sempre incustodite, adibite a ricovero di emergenza di alpinisti.

Ostello: struttura ricettiva attrezzata per il soggiorno e il pernottamento dei giovani dove le camere vengono condivise. Il servizio acquistato dal cliente quindi è il posto letto e non la camera.

Stabilimento balneare: struttura turistica facente parte della struttura ricettiva assicurata posta nei pressi di un litorale o di una spiaggia (marina o lacustre), di difficile rimozione, costituito da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate (es. cabine, verande, locali bar e tavola calda o fredda, servizi igienici, ecc.), che fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti. Può essere presente anche servizio di cucina o ristorante riservato ai soli bagnanti e/o aperto al pubblico.

AXA Assistance

Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. Per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

AXA MPS Danni

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Azienda agricola

Esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/09/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D. Lgs n. 228 del 18/05/2001.

Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale, compresi fabbricati civili, le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

**Azienda agrituristica/
agriturismo**

Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla legge n. 730 del 5/12/1985, dalla legge 20/02/2006 n. 96 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.

Bagaglio	I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotografico-ottico, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili /smartphone e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con se o indossa in viaggio.
Beneficiario	Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento. Limitatamente alla garanzia Conto protetto il beneficiario delle prestazioni è il Contraente.
Bestiame	<p>Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi purché si tratti di allevamento a carattere non intensivo o industriale.</p> <p>Non rientrano nella definizione di Bestiame, le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli allevamenti di trote e di acquacoltura in genere;• gli allevamenti di animali da pelliccia;• gli allevamenti intensivi di conigli;• gli allevamenti intensivi avicoli (o di volatili in genere). <p>Si considerano allevamenti intensivi sia quelli con più di 10 polli per metro quadro (o con più di 10 galline/tacchini/altri volatili per metro quadro) sia gli allevamenti in batteria (allevamento in gabbie di volatili o di conigli poste in capannoni). Sono sempre considerati allevamenti intensivi quelli disciplinati dalle Direttive 1998/58/CE, 1999/74/CE (galline ovaiole), 2007/43/CE (polli).</p> <p>Restano comunque esclusi dalla definizione di bestiame: i cavalli da corsa, gli animali da pelliccia e gli allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in genere.</p>
Capitale Assicurato	L'importo massimo che AXA MPS Danni indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.
Carenza	Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.
Cartella clinica	Documento ufficiale redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
Cassaforte a mobile	Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.
Centrale Operativa	L'organizzazione di AXA Assicurazioni costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di AXA MPS Danni, le prestazioni previste in polizza.
Cliente ospite	La persona o il gruppo di persone che occupano una sola camera o un solo appartamento della struttura ricettiva, soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.
Contenuto	<p>Si intende:</p> <ol style="list-style-type: none">macchinari e attrezzature: macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, non iscritti al P.R.A., al servizio dell'Assicurato,mobilio ed arredamento compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;apparecchiature: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;merci comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;

e. denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere;
f. **strumenti e supporti specifici**: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.
Contributo Unificato	La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.
Controversia	S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".
Cose	Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
Danni	I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Dati d'autenticazione	I dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d'identificazione	Tutti i Documenti identificativi degli Assicurati, comprese le generalità, l'indirizzo ed il numero di telefono, i loghi, i marchi registrati dell'azienda e i dati bancari.
Day surgery	La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di cartella clinica.
Denaro e Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Difetti fisici	Mancanza od imperfezione di un organo o di un apparato.
Dipendenze e/o pertinenze	Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.
Discoteca	Locale di pubblico spettacolo facente parte della struttura ricettiva (in possesso della relativa licenza comunale di agibilità) nel quale l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'attività di somministrazione cibi e bevande, principalmente destinato ad intrattenimenti danzanti e concerti, dove l'accesso al pubblico prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro (biglietto di ingresso o consumazione obbligatoria). Non si considera discoteca la sala ristorante destinata occasionalmente a serate danzanti o la sala da ballo riservata ai clienti ospiti o frequentatori dell'albergo/villaggio assicurato.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricati	L'intera costruzione edile (includere le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, escluso il valore dell'area . Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.

Familiare	La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Fatto accidentale	Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.
Fatto generatore	Relativamente alla copertura Tutela Legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.
Fatto illecito	È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Fatturato	L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.
Fissi ed infissi	Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Flooding	Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/ Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Foraggio	Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.
Franchigia	Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/ massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Frattura	Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.
Furto	Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri come disciplinato all'Art 624 Codice Penale.
Furto con destrezza	L'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Furto d'identità Digitale	Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.
Fustelle farmaceutiche (Valore)	Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.
Garanzia	La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA MPS Danni procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.
Gessatura	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Gioielli e preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Guasto al veicolo	L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Impianto di allarme antifurto	Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.
Impianto fotovoltaico	Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, le batterie di accumulo.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua. Sono compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
I.M.Q.	Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
Inabilità temporanea	Temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle occupazioni professionali dichiarate in Polizza.
Incendio	Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
Indennizzo	La somma dovuta da AXA MPS Danni in caso di sinistro.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• gas combustibili;• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;• sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Interventi chirurgici	Atto medico, avente una diretta finalità terapeutica, praticato da laureato in medicina e chirurgia, abilitato presso un Istituto di Cura o un ambulatorio, effettuato tramite una cruentazione dei tessuti o mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).
Invalidità permanente	Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di Cura	Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza sanitaria, anche in regime di degenza diurna e l'hospice unicamente se il ricovero è reso necessario per cure terminali palliative. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungodegenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche,

estetiche e di benessere. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più il miglioramento delle condizioni di salute con trattamenti medici finalizzati al trattamento della patologia principale e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Lastre	Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dei locali aziendali, esclusi i lucernari.
Lesione della reputazione on-line	Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (Art. 595 c.p.).
Locale aziendale	Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.
Macchine agricole	I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, non iscritti al P.R.A.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.
Malattia improvvisa	La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Malattie preesistenti	La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Malformazione	Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Manutenzione ordinaria	Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Massimale	Importo massimo complessivo che AXA MPS Danni si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.
Merci speciali	Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotonei sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.
Mezzi di chiusura	Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da: <ul style="list-style-type: none">• robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;• vetro antisfondamento.
Network	È la rete convenzionata, costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione: <ol style="list-style-type: none">a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).
Nucleo Familiare	L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Glossario

Paesi dell'Unione Europea	Per la copertura Tutela Legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.
Perdita patrimoniale	Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata da parte dell'Assicurato che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Periodo di efficacia dell'assicurazione	Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'assicurazione.
Phishing	È un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
P.O.S. (Point of sale)	È uno strumento di incasso che consente il trasferimento di fondi da un soggetto (compratore) ad un altro (esercente venditore di beni o servizi), grazie all'utilizzo di carte di debito, di credito e prepagate.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.
Prestazione di assistenza	Il servizio erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.
Primo Rischio Assoluto	Forma di assicurazione per la quale AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.
Prodotto	Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, i prodotti oggetto dell'attività esercitata e indicati in polizza.
Prodotto Difettoso	Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, i prodotti difettosi si intendono quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere così come previsto a norma di legge italiana (come indicato dall'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Produttore	Ai fini della garanzia Responsabilità Civile Prodotti, deve ritenersi produttore il soggetto che rivesta tale qualifica secondo la Legge Italiana (come definito dall'art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Questionario sanitario	Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell'Assicurato, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la potestà, che costituisce parte integrante della polizza.
Rapina	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.
Ricovero/Degenza	La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali) e documentata da cartella clinica.
Scasso	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo	Furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Serre	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento

	armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.
Settore	Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Sinistro di Responsabilità Civile professionale	La richiesta di risarcimento per danni e/o perdite patrimoniali per i quali è stata prestata l'assicurazione.
Sinistro di Tutela Legale	L'insorgere della controversia.
Spese Insopprimibili	Le spese di carattere insopprimibile che l'Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività.
Sistema Informatico	Si intendono hardware, software, firmware ed i loro componenti protetti da sistemi di sicurezza, collegati ad una rete interna od esterna od attraverso dispositivi periferici di stoccaggio dati.
Staff e/o collaboratori	Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto del Contraente nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.
Struttura Organizzativa	La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA MPS Danni provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Studio associato	Associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.
Telecontrollo	Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costituito da: <ul style="list-style-type: none">• un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)• un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)• un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Trattamenti fisioterapici	Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica.
Tutela Legale	Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
Valore a nuovo	Si intende: <ul style="list-style-type: none">a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttrici del momento del Sinistro;b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Glossario

Valori	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro antisfondamento	Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Virus Informatico	Si intende qualsiasi codice informatico incluso ma non limitato a bombe logiche, ransomware, trojan horse o worm che sono stati introdotti da terze parti o Dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
Visitatore/Consulente	S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.
Visita specialistica	Visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Protezione Business

Condizioni di Assicurazione

**contratto di assicurazione
multirischi**
edizione giugno 2023

1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 1.2 - EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 2.4.8 e 2.4.9 - “*Termini di carenza*” e 4.4.1.2 “*Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto*”, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del ventunesimo giorno dopo quello della scadenza, anziché il quindicesimo, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Fermo il disposto dell'Art. 1.2 - “*Effetto, durata e disdetta del contratto*”, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA MPS Danni ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente *Set Informativo*, comunicando ad AXA MPS Danni la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente all'Advisory Center di AXA MPS Danni, attraverso il Numero Verde 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

AXA MPS Danni rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 1.6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 1.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE INTERO E PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero:

- Incendio del Fabbricato/Rischio locativo;
- Incendio del contenuto (se scelto a Valore Intero);
- Terremoto e alluvione fabbricato;
- Terremoto e alluvione contenuto (se scelto Incendio del contenuto a Valore Intero);
- Energie Rinnovabili;
- Terremoto e alluvione energie rinnovabili.

Per le coperture assicurative a Valore Intero AXA MPS Danni risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Per le seguenti garanzie l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto:

- Incendio contenuto (se scelto a Primo Rischio Assoluto);
- Terremoto e alluvione contenuto (se scelto Incendio del contenuto a Primo Rischio Assoluto);

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Furto e rapina;
- Elettronica e guasti macchine all risks;
- Terremoto e alluvione elettronica.

Per le coperture assicurative a Primo Rischio Assoluto AXA MPS Danni risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 1.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

In relazione alla Linea Patrimonio, l'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 1.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA MPS Danni, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Per la **Garanzia Responsabilità Civile Professionale verso terzi per Attività liberali**, per la sola categoria professionale Avvocati, così come stabilito dal decreto del 22 settembre 2016 del ministero della giustizia, è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 1.11 - RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, ad eccezione delle garanzie Incendio del Fabbricato, Energie rinnovabili, Terremoto e Alluvione fabbricato e Terremoto e Alluvione energie rinnovabili, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Qualora a seguito del *Sinistro* stesso AXA MPS Danni decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 1.12 - CLAUSOLA DI VINCOLO

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la banca vincolataria. La **Garanzia Incendio del fabbricato** si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'Assicurato, AXA MPS Danni ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 1.13 - CAMBIAMENTO DELL'UBICAZIONE DEL RISCHIO

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto ad AXA MPS Danni, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto ad AXA MPS Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.14 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 1.15 - COLPA GRAVE

L'assicurazione è efficace, salvo che per le *Garanzie* - Furto e rapina e Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato; per tutte le *Garanzie*, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 1.16 - BUONA FEDE

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. AXA MPS Danni ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.17 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di AXA MPS Danni e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnarne la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.18 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - TITOLARITÀ DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 1.19 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.20 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

Limitatamente ad altre *Polizze* infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a suo favore.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, *AXA MPS Danni*, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 1.22 - RISCHIO COPERTO DA PIÙ GARANZIE DEL MEDESIMO CONTRATTO

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Garanzie, prevarranno le *Garanzie di Polizza* più vantaggiose per l'*Assicurato* in termini di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di indennizzo*.

Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c., qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il Danno subito, i capitali indicati in Polizza relative alle altre Garanzie eventualmente acquistate, concorreranno all'Indennizzo secondo le norme previste dalle rispettive Garanzie.

Art. 1.23 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 1.24 - LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 1.25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - GLOSSARIO

Il *glossario* è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.26 - INDICIZZAZIONE

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi* ed i *Capitali/Massimali assicurati*, relativi alle *Garanzie Morte ed Invalidità permanente da infortunio*, *Invalidità permanente da malattia*, *Inabilità temporanea da infortunio*, *Diaria*, *Incendio Fabbricato/Rischio locativo*, *Terremoto Fabbricato*, *Alluvione Fabbricato*, *Incendio Contenuto*, *Terremoto Contenuto*, *Alluvione Contenuto*, *Elettronica e guasti macchine*, *Terremoto Elettronica*, *Alluvione Elettronica*, *Energie Rinnovabili All Risks*, *Terremoto Energie Rinnovabili*, *Alluvione Energie Rinnovabili*, *Furto e rapina*, saranno collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma.

I premi e i Capitali/Massimali assicurati saranno adeguati automaticamente per l'indicizzazione come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento, le somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla scadenza della rata annua.

All'interno dell'Area Riservata del sito www.axa-mps.it, il *Contraente/Assicurato* potrà consultare l'adeguamento dei premi e dei Capitali/Massimali assicurati per effetto dell'indicizzazione.

Art. 1.27 - GESTIONE DELLE VERTENZE

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento *AXA MPS Danni* si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Sono a carico di AXA MPS *Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in Polizza per il *Danno* cui si riferisce la *domanda risarcitoria*.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra AXA MPS *Danni* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA MPS *Danni* non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 1.28 - ISPEZIONE

AXA MPS *Danni* ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato e delle Cose assicurate, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 1.29 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.30 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

(Valida per la Garanzia Pronta ripresa - Garanzia Incendio del fabbricato e del contenuto - punto 14 Danni indiretti)

- 1) La presente Polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione..
 - 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
- e
- 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 1.31 - RESIDENZA DINAMICA

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l' imposta sulle assicurazioni se là prevista.



2 - PER L'IMPRENDITORE ED I COLLABORATORI

Art. 2.1 - COSA POSSO ASSICURARE

Le seguenti Garanzie sono valide solo se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 2.5.

Art. 2.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Morte da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Imprenditore e collaboratori regular e large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;

b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:

- 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
- 2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili;
- 4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
- 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
- 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
- 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali;
- 9) le lesioni determinate da sforzo, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
- 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
- 11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.

La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, AXA MPS *Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, AXA MPS *Danni* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte.

Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, AXA MPS *Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invaldità permanente* eventualmente subita.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, AXA MPS *Danni* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:

- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale *Indennizzo* supplementare è pari al:

- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente *Garanzia*;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente *Garanzia*.

B. Invalidità permanente da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Imprenditori e collaboratori regular e large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
- b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:
 - 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - 2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
 - 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili;
 - 4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - 5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
 - 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
 - 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
 - 9) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali; le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell' Art. 2.3.2 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. MORTE DA INFORTUNIO - GARANZIA B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - GARANZIA C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO - GARANZIA D. CONTO PROTETTO, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
 - 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
 - 11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, AXA MPS *Danni* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, AXA MPS *Danni* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA MPS *Danni* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*.

Tale modalità di *Indennizzo* non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'*indennizzo* per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*infortunio* denunciato dopo che l'*indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA MPS *Danni* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'*indennizzo* non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA MPS *Danni* paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, AXA MPS *Danni* corrisponde un'*indennità* pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di sofferenze psicofisiche

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente* pari o superiore al 30%, AXA MPS *Danni* corrisponde una somma supplementare pari al 10% di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente*, a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Perdita anno scolastico

Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, *AXA MPS Danni* corrisponde una indennità aggiuntiva pari a € 2.500,00.

La presente *Garanzia* opera per gli *Assicurati* che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Il pagamento dell'indennità viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*Infortunio* denunciato.

Rimborso spese di cura da infortunio

La presente copertura non risulta operante se richiamata in *Polizza* la garanzia Spese Mediche.

Nel caso di *Infortunio*, da cui derivi una prognosi maggiore di 10 giorni risultante da certificazione medica redatta dall'unità di pronto soccorso ospedaliero (DEA), *AXA MPS Danni* rimborsa, fino al 5% del capitale indicato in polizza per la garanzia morte e invalidità permanente, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:

- a) per il *Ricovero* in *Istituto di cura* pubblico o privato: rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo;
- b) per *Intervento chirurgico* anche *ambulatoriale*;
- c) per *Visite Mediche Specialistiche* e acquisto di medicinali;
- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
- f) per terapie fisiche e riabilitative anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.

La *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso *Infortunio*.

Estensione *Danni estetici*

L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia Invalidità permanente*, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.

L'estensione di *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* e minimo di indennizzo.

C. Inabilità temporanea da infortunio (inclusa anche nel pacchetto Imprenditori e collaboratori large)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
 - b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:
 - 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - 2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
 - 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili;
 - 4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - 5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
 - 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
 - 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
 - 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali;
 - 9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3.2 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. MORTE DA INFORTUNIO - B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO - D. CONTO PROTETTO, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
 - 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
 - 11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.
- La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *AXA MPS Danni* corrisponde l'Indennizzo giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli *Indennizzi inabilità temporanea*" (Allegato 1.).

Condizioni di Assicurazione

Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata *Inabilità temporanea*, AXA MPS Danni si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'inabilità di più lunga durata.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, AXA MPS Danni corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

D. Conto protetto (inclusa anche nel pacchetto Conto Protetto)

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
- b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale); anche se derivanti da:
 - 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - 2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
 - 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili;
 - 4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - 5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
 - 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
 - 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
 - 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali; le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3.2 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA A. MORTE DA INFORTUNIO - B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO - D. CONTO PROTETTO, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
 - 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
 - 11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.

La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte o una *Invalidità permanente superiore al 60%*, se le stesse si verificano entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, anche successivamente alla scadenza del contratto, AXA MPS Danni garantisce al *Beneficiario* il *Capitale assicurato* determinato come segue:

- a) Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in *Polizza*, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*infortunio*;
- b) Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* per:
 - utenze;
 - pagamenti effettuati con carta di credito;
 - canoni di locazione finanziaria;
 - stipendi dei dipendenti;
 - rate di finanziamento e/o fido.

Se al momento del *Sinistro* il saldo contabile di chiusura del conto corrente indicato in *Polizza*, alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*Infortunio*, non risulti debitore, AXA MPS Danni liquiderà le sole spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* indicate alla lettera b).

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti secondo i criteri previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, AXA MPS Danni liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA MPS Danni liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'*Invalidità* distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di *invalidità* calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Morte presunta

Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *AXA MPS Danni* liquida, al *Contraente*, il capitale previsto per la *Garanzia Conto protetto*. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'*Assicurato* risultasse in vita, *AXA MPS Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalità permanente* eventualmente subita.

Beneficiario

Il *Beneficiario* delle prestazioni è il *Contraente*.

E. Diaria

In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura*, reso necessario da *Infortunio*, *Malattia*, parto o *Aborto Terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA MPS Danni* corrisponde la diaria indicata in *Polizza* per ogni giorno di *Ricovero*, documentato da *Cartella Clinica*, con il massimo di 365 giorni per annualità assicurativa e per *Sinistro*. Le giornate di entrata e di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.

L'assicurazione vale anche in caso di:

- Ricovero* dell'*Assicurato* per **donazione di organi**;
- Day Hospital e Day Surgery, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella Clinica*, per una stessa *Malattia* od *Infortunio*.

Estensioni di Garanzia

- In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta la diaria prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'apparecchio. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
- Diaria per Convalescenza post Ricovero**: in caso di *Convalescenza* domiciliare dell'*Assicurato* e successiva ad un *Ricovero* dovuto ad *Infortunio*, *Malattia*, parto o aborto, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA MPS Danni* corrisponde un'indennità giornaliera, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
 - Ricovero per Intervento chirurgico**;
 - Ricovero superiore a 7 giorni senza Intervento chirurgico**;
 - Day Surgery, solo con intervento in anestesia totale od epidurale**.

Il periodo di *Convalescenza* decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del *Ricovero* in *Istituto di cura* o del Day Surgery.

F. Interventi chirurgici

AXA MPS Danni garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e *Aborto Terapeutico*. L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi chirurgici* effettuati in regime di Day Hospital, Day Surgery o in ambulatorio.

Gli *Interventi chirurgici* risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli interventi chirurgici" Allegato 3) che prevedono *Indennizzi* diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'intervento sarà stabilita da *AXA MPS Danni* per analogia, con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.

In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati degli *Indennizzi* forfettari.

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a 2 o più *Interventi chirurgici*, *AXA MPS Danni* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* come previsto con riferimento all'intervento con l'importo più elevato.

Nei confronti di ogni *Assicurato* l'*Indennizzo* riferito agli interventi di classe VII rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni* per uno o più *Sinistri* avvenuti nel corso di 1 anno assicurativo.

In caso di più interventi, effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *AXA MPS Danni* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo intervento.

Estensioni di Garanzia

- L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale. Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*;
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, per spese pre e post *Intervento chirurgico*;
- Prestazione diretta - Pagamento diretto dell'Indennizzo**. Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, entro i limiti di *Indennizzo* previsti, a condizione che l'*Assicurato* si avvalga di strutture e medici convenzionati con e richieda alla *Centrale Operativa* l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La *Centrale Operativa* fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli *Istituti di cura* convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia

Condizioni di Assicurazione

agli ambiti e la portata delle *Garanzie* prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800 231 187; per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 06 45 202 136;

- A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network convenzionato*, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali: Azotemia Cloremia Sodiemia Potassiemia Colesterolo Totale (LDL e HDL) Creatininemia Emocromo con formula Gamma G.T Glicemia PCR T3 - T4 - TSH Transaminasi Trigliceridi Uricemia Esame urine completo	1. Esami di laboratorio e strumentali: Azotemia Cloremia Sodiemia Potassiemia Colesterolo Totale (LDL e HDL) Creatininemia Emocromo con formula Gamma G.T Glicemia PCR Transaminasi Trigliceridi Uricemia Esame urine completo
2. Pap Test	2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)
3. Visita ginecologica	3. Visita cardiologica
4. Mammografia o Ecografia Mammaria In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	4. Esame di laboratorio: PSA
6. Visita cardiologica	5. Ecografia addominale Inferiore

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzioni di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di € 100.⁹⁹

Per richieste relative al Programma di Prevenzione o alla Garanzia F. Interventi chirurgici è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia
Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del **Programma di Prevenzione** e della **Garanzia F. Interventi Chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della **Garanzia F. Interventi chirurgici**, l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa* e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'*Assicurato* contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Non saranno prese in considerazione, per il Programma di Prevenzione, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della Centrale Operativa di e sua conferma in forma scritta. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa* non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

G. Spese mediche

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

1. Ricoveri, interventi e day hospital

La Garanzia opera in caso di *Ricovero*, *Intervento chirurgico senza Ricovero* o *Day hospital* resi necessari da *Malattia*, *Infortunio*, parto o *Aborto Terapeutico*.

AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* riportato in *Polizza*, le spese sostenute: prima, durante, dopo il periodo di *Ricovero* o *Intervento chirurgico senza Ricovero* e durante il *Day hospital*, come di seguito descritto. Il *Massimale* riportato in *Polizza* costituisce la somma massima, per *Assicurato*, per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*, fino alla concorrenza della quale *AXA MPS Danni* presta la Garanzia.

Prima del ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

- a) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 120 giorni precedenti l'inizio del *Ricovero* o la data dell'*Intervento chirurgico* senza Ricovero purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato il successivo *Ricovero* o *Intervento chirurgico*;
- b) trasporto dell'Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il tragitto fino al pronto soccorso o all'*Istituto di cura* in caso di *Ricovero*.

Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

- c) onorari del chirurgo, del personale medico di supporto all'intervento, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
- d) assistenza medica, cure, *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici;
- e) rette di degenza;
- f) rette per vitto e pernottamento nell'*Istituto di cura* di un accompagnatore;
- g) prestazioni di cui ai punti precedenti relative al *Ricovero* del donatore per il prelievo, trasporto di organi o parti di essi se l'Assicurato è ricevente, oppure sostenute per l'espianto di organi o parti di essi se l'Assicurato è donatore vivente;
- h) trasporto dell'Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il trasferimento da un *Istituto di cura* ad un altro;
- i) cure dentarie e applicazione di protesi dentarie (comprese il costo di queste ultime) rese necessarie a seguito di neoplasie o *Infortunio* documentato da referto di pronto soccorso o di *Ricovero*.

Qualora l'Assicurato non abbia richiesto ad AXA MPS Danni alcun rimborso relativo a spese "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero", AXA MPS Danni corrisponde, per ogni giorno di Ricovero, un'indennità sostitutiva di € 140,00 con il massimo di 120 giorni per Anno assicurativo.

Il primo e l'ultimo giorno di degenza sono considerati una sola giornata mentre l'Intervento chirurgico senza Ricovero è equiparato ad un giorno di Ricovero.

In caso di parto viene corrisposta un'unica indennità sostitutiva per ogni giorno di Ricovero della sola madre, indipendentemente dal Ricovero di uno o più neonati.

Dopo il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero:

- j) trasporto dell'Assicurato con mezzo sanitariamente attrezzato, idoneo secondo la gravità del caso, per il rientro al domicilio al momento della dimissione;
- k) esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici), prestazioni mediche, chirurgiche, prestazioni infermieristiche, *Trattamenti Fisioterapici* o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero* purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato il *Ricovero* o *Intervento chirurgico*;
- l) acquisto o noleggio, effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del *Ricovero* o alla data dell'*Intervento chirurgico* senza *Ricovero*, purché inerenti la *Malattia* o l'*Infortunio* che hanno determinato *Ricovero* o *Intervento chirurgico*:
 - di stampelle, carrozzine, corsetti, tutori e materasso antidecubito;
 - di apparecchi protesici (comprese le protesi acustiche, esclusi occhiali e lenti a contatto);
 - di apparecchiature fisioterapiche purché prescritte da medico specialista.

Durante il day hospital:

In caso di *Infortunio* o di *Malattia* dell'Assicurato che rendano necessari trattamenti terapeutici in *Day hospital*, AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato durante la sola degenza per:

- m) accertamenti diagnostici;
- n) assistenza medica e infermieristica;
- o) *Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi;
- p) medicinali;
- q) trattamenti terapeutici per neoplasie;
- r) rette di degenza.

Qualora l'Assicurato non abbia richiesto ad AXA MPS Danni alcun rimborso relativo a spese "Durante il day hospital", AXA MPS Danni corrisponde un'indennità sostitutiva di € 70,00 per ogni giorno di Day hospital con il massimo di 120 giorni per Anno assicurativo.

Estensioni di garanzia

- In caso di parto indennizzabile a termine di *Polizza* sono riconosciute le spese per:
 - *Interventi chirurgici*, trattamenti terapeutici e *Visite Mediche Specialistiche*, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di *Ricovero* ai neonati resi necessari da *Malattia* anche congenita e/o da *Malformazioni*, *Difetti fisici* o da *Infortunio*;
 - *Interventi chirurgici* sul feto;
- In caso di infezione H.I.V. o sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), a parziale deroga dell'Art. 2.3.3 - **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA E. DIARIA - GARANZIA F. INTERVENTI CHIRURGICI - GARANZIA G. SPESE MEDICHE**", AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, previste dalle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero" o "Durante il day hospital".
Trascorso tale termine l'assicurazione cessa di avere efficacia.

Condizioni di Assicurazione

• A decorrere dalla stipula della *Polizza*, e successivamente ogni 2 anni, l'*Assicurato* che abbia compiuto 30 anni può eseguire, presso le strutture facenti parte del *Network convenzionato*, il **Programma di Prevenzione** comprendente i seguenti esami:

Programma di Prevenzione - DONNA	Programma di Prevenzione - UOMO
1. Esami di laboratorio e strumentali:	1. Esami di laboratorio e strumentali:
Azotemia	Azotemia
Cloremia Sodiemia Potassiemia	Cloremia Sodiemia Potassiemia
Colesterolo Totale (LDL e HDL)	Colesterolo Totale (LDL e HDL)
Creatininemia	Creatininemia
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Gamma G.T	Gamma G.T
Glicemia	Glicemia
PCR	PCR
T3 - T4 - TSH	
Transaminasi	Transaminasi
Trigliceridi	Trigliceridi
Uricemia	Uricemia
Esame urine completo	Esame urine completo
2. Pap Test	2. E.C.G. (Elettrocardiogramma)
3. Visita ginecologica	3. Visita cardiologica
4. Mammografia o Ecografia Mammaria	
In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni	In aggiunta a quanto sopra, per chi ha più di 40 anni
5. E.C.G. (Elettrocardiogramma)	4. Esame di laboratorio: PSA
6. Visita cardiologica	5. Ecografia addominale Inferiore

Il primo **Programma di Prevenzione** è totalmente a carico di *AXA MPS Danni*. Per i successivi, anche in caso di sostituzioni di contratto, trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente **Programma di Prevenzione**, è richiesta una partecipazione al costo di € 100.⁰⁰.

Per richieste relative al **Programma di Prevenzione** o alla **Garanzia G. Spese Mediche** è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia
Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA.

Per poter effettuare il **Programma di Prevenzione** o le prestazioni in convenzione della **Garanzia G. Spese mediche**, l'*Assicurato* dovrà prenotare direttamente la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta e successivamente contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* per comunicare la data e il luogo della prenotazione. L'*Assicurato* riceverà quindi conferma dell'avvenuta presa in carico diretta dei costi.

Non saranno prese in considerazione, per il **Programma di Prevenzione**, richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa* e sua conferma. *AXA MPS Danni* e la *Centrale Operativa* non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

2. Alta specializzazione

AXA MPS Danni rimborsa all'*Assicurato*, le spese per prestazioni rese necessarie da *Malattia* o *Infortunio* di seguito riportate:

- alta specializzazione;
- terapie ambulatoriali rese necessarie da neoplasie;
- Trattamenti Fisioterapici* e rieducativi dell'*Assicurato* purché effettuati nei 360 giorni successivi alla data dell'*Infortunio* o alla cessazione del *Ricovero* nel caso di *Malattia*.

- Ago aspirato con ago sottile
- Angiografia (flebografia, arteriografia, angiopneumografia, linfografia, coronarografia o cateterismo cardiaco)
- Broncoscopia o Fibrobroncoscopia
- Cistoscopia
- Cistometria o cistografia
- Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPRE), Colangiografia intravenosa, Colangiografia percutanea, Colangiografia trans Kehr
- Dermatoscopia digitale (Epiluminescenza digitale)
- Ecocardiografia (Ecocardiogramma, Ecocardiogramma mono/bilaterale più color doppler)
- Ecografia
- Ecotomografia vascolare (Doppler - Eco Color Doppler)
- EEG Mapping (Mapping del cervello)
- Elettrocardiogramma dinamico (Holter ECG)
- Elettromiografia (EMG) - Elettroencefalografia (ENG)
- Elettroretinografia
- Fluorangiografia oculare
- Laparoscopia, Rettoscopia, Esofago gastroduodenoscopia, Pancolonscopia
- Mielografia
- Mineralogia Ossea Computerizzata (M.O.C.)
- Monitoraggio pressione arteriosa 24 ore (Holter pressorio)
- Polisonnografia
- Risonanza Magnetica (R.M.)
- Scintigrafia
- SPECT (Tomografia ad emissione di fotone singolo)
- Stroboscopia laringea digitale
- Studio urodinamico
- Test del respiro
- Test Ergometrico o test da sforzo cardiaco
- Tomografia a emissione di positroni (PET)
- Tomografia Computerizzata (T.C.)

H. Invalidità permanente da malattia (inclusa anche nel pacchetto Imprenditore e collaboratori large)

AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato il capitale indicato in Polizza in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza una invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'Assicurato di grado non inferiore o pari al 24% della totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della Polizza e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di *Carenza* di cui al successivo Art. 2.4.9 - "Termini di carenza". La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 5.3.4 - "Criteri di liquidazione dell'*indennizzo*" e sarà conteggiato sul capitale assicurato indicato in Polizza in base alle percentuali indicate nell'allegato 4. - Tabella degli indennizzi invalidità permanente da malattia.

I. Responsabilità Civile professionale

1. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in Polizza, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in Polizza per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La *Garanzia* è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera. Resta garantita l'eventuale *Attività* professionale esercitata dall'Assicurato al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, a condizione che sia svolta a titolo di volontariato presso una qualsiasi organizzazione Non Profit.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i *Danni* colposamente cagionati a terzi da personale dipendente, infermieristico e non, facenti parte dello studio medico professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegate.

b. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato in occasione di visite domiciliari e prestazioni professionali effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale comprese scuole, palestre, comunità, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani e simili.

c. Acquisizione consenso informato

La copertura comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* di cui all'Art 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE", nonché le *Perdite patrimoniali*, conseguenti ai vizi di acquisizione del consenso informato al paziente per:

- la diagnosi e cura;

Condizioni di Assicurazione

- la somministrazione di farmaci sperimentati ma non ancora commercializzati;
- la redazione di bollettini medici.

Qualora si tratti di minori o di incapaci, la copertura è operante a condizione che il consenso sia stato espresso dal/ dai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o rappresentante legale.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei pazienti, purché conseguenti ad atti colposi.

Inoltre la copertura è operante per i *Danni* patrimoniali che derivino dalla volontaria rivelazione di referti, denunce etc., per l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche se con rifiuto dell'interessato, a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto l'autorizzazione alla diffusione delle informazioni dal Garante per la protezione dei dati personali.

e. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

f. Responsabilità per interventi di primo soccorso

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, compresa l'Attività svolta in caso di catastrofe, calamità o di epidemia, su disposizione delle autorità competenti, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *Polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia.

g. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta)

La *Garanzia* è operante per i *Danni* cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque *Malattia* collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori che derivino da mutazioni o variazioni di qualunque genere derivanti da queste;
- al virus C e Delta.

h. Responsabilità per servizio di guardia medica

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per servizio di guardia medica (o *Attività* di medico di continuità assistenziale convenzionato con il SSN art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92).

i. Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i *Danni* conseguenti agli *Interventi chirurgici di tipo ambulatoriale* eseguiti sulla cute esclusivamente per mezzo di anestesia topica o locale, compresi eventuali *Danni* conseguenti di natura estetica e fisiognomica. Si intendono compresi anche gli *Interventi chirurgici ambulatoriali* o domiciliari di primo soccorso svolti dall'Assicurato in stato di necessità ed urgenza in virtù dell'obbligo deontologico professionale.

j. Responsabilità per volontariato

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da *Attività* di volontariato.

k. Responsabilità per sostituzioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da sostituzioni temporanee regolarmente documentate di altro medico presso ambulatori medici/centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani.

l. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dai *Danni* riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

m. Responsabilità per Attività di divulgazione scientifica e docenza

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante da *Attività* di divulgazione scientifica o libero docenza.

2. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della professione indicata in *Polizza*, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.

L'assicurazione è operante per l'Attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Estensioni di Garanzia sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi da personale dipendente o da membri del suo *Staff* e/o *Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff* e/o *Collaboratore*.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.

g. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'espletamento dell'Attività svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.

Estensione per società di servizi contabili EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario o possessa una quota della società di servizi o EDP.

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di *Consulente* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione per Attività di sindaco

A parziale deroga del punto 29 dell'Art. 2.3.5.2 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 2. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI PER ATTIVITÀ LIBERALI", qualora venga svolta l'Attività di sindaco nei limiti previsti dalla *Polizza*, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato. La *Garanzia* comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 2386 c.c., ultimocomma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'art. 2403 bis c.c.

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate ad AXA MPS Danni durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della *Polizza*.

Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci

A parziale deroga del punto 28 dell'Art 2.3.5.2 - "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 2. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI PER ATTIVITÀ LIBERALI", qualora venga svolta l'Attività di revisione nei limiti della *Polizza*, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'Attività svolta nell'ambito di incarichi di revisore legale o di certificazione di bilanci, in società o enti diversi da società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 marzo 1975) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate ad AXA MPS Danni durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente *Polizza*.

Estensione per custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti e controparti

Per la sola categoria professionale Avvocati, a parziale deroga dell'esclusione numero 30, si intendono comprese le *Perdite patrimoniali* riconducibili ad attività di custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti e controparti.

3. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.

La *Garanzia* comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano.

La *Garanzia* è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e Collaboratori

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da fatto colposo cagionato a terzi dal personale dipendente o da membri del suo *Staff e/o Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff e/o Collaboratore*.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'Assicurato.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.lgs. 196/2003)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

e. Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.

f. Responsabilità per Attività di docenza e pubblicazioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.

g. Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

h. Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali.

i. Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, con esclusione delle sanzioni tributarie.

j. Responsabilità per *Danni* da inquinamento accidentale

A parziale deroga del punto 4 dell'Art. 2.3.5- **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA I. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**” si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture progettate o dirette dall'Assicurato nonché da impianti, condutture ed attrezzature dei locali destinati a studio professionale.

k. Responsabilità per Consulenza ambientale

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante dall'*Attività* di consulenza in materia di ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

l. Responsabilità per Certificatore energetico

Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante nell'espletamento dell'*Attività* svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006 e successive modificazioni.

Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

A parziale deroga del punto 51 dell'Art. 2.3.5.3 - **“ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ**

CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE”, la *Garanzia* è estesa alle *Perdite patrimoniali* conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia della *Garanzia* e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Estensione per società di servizi EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all’*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell’uso di sistemi di elaborazione elettronica per l’*Attività* di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l’*Assicurato* sia proprietario o possessa una quota della società di servizi o EDP.

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell’art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell’*Assicurato*.

Estensione al D.lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

A parziale deroga dei punti 58 e 59 dell’Art. 2.3.5.3 - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, la *Garanzia* si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’*Assicurato* per i Danni e le Perdite patrimoniali colposamente cagionati a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione al D.lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori

A parziale deroga dei punti 58 e 59 dell’Art. 2.3.5.3. - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* ed alle *Perdite patrimoniali* per l’*Attività* di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell’Art. 2.1 - “**COSA POSSO ASSICURARE**”, svolte in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La *Garanzia* vale per gli incarichi assunti dall’*Assicurato* successivamente alla data di effetto della *Polizza* e sempre che l’*Assicurato* possessa i requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008.

Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività

A parziale deroga del punto 65 dell’Art. 2.3.5.3. - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, la *Garanzia* comprende i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di Attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a Danni indennizzabili a termini di *Polizza*.

Estensione ai Danni alle opere

A parziale deroga del punto 53 dell’Art. 2.3.5.3 - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:

- 1) rovina totale o parziale delle opere;
- 2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera e/o il suo utilizzo.

A parziale deroga del punto 50 dell’Art. 2.3.5.3 - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, sono compresi i *Danni* direttamente causati alle opere verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, a condizione che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall’*Assicurato* nell’applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici.

La *Garanzia* comprende altresì le spese imputabili all’*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera determinando pericolo di rovina dell’opera stessa o parti di essa, con obbligo da parte dell’*Assicurato* di darne immediato avviso a *AXA MPS Danni*.

La *Garanzia* di cui alla presente estensione, opera per i *Danni* cagionati alle opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da *AXA MPS Danni* con precedenti polizze per lo stesso rischio.

Estensione per inidoneità dell’opera

A parziale deroga del punto 54 dell’Art. 2.3.5.3 - “**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA 3. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ TECNICHE**”, la *Garanzia* relativa all’*Attività* di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell’opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata.

La *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre un anno dall’ultimazione. Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell’opera al committente, ovvero l’uso della stessa secondo destinazione.

La *Garanzia* comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell’opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto nonché quelli per la relativa riprogettazione e rifacimento dell’opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto.

L. Assistenza persona (inclusa anche nel pacchetto Imprenditore e collaboratori large)

AXA MPS Danni garantisce all'assicurato, in caso di Infortunio o Malattia, le seguenti Prestazioni di assistenza, purchè richiamate in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio.

Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 2.5

1. Emergenza ed orientamento (prestazione valida in Italia e all'estero)

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di Infortunio o Malattia e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

2. Invio di un medico in caso di urgenza (prestazione valida in Italia e all'estero)

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso l'Abitazione dell'Assicurato qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di AXA Assistance giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'Assicurato.

3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica sul luogo di lavoro, il servizio medico di AXA Assistance lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

4. Trasferimento sanitario programmato

Qualora, a seguito di Malattia o Infortunio, l'Assicurato risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di AXA Assistance e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:

- trasferimento all'Istituto di cura, al momento del Ricovero;
- trasferimento dall'Istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione;

AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo Familiare, provvede, a proprio carico, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Se richiamata in Polizza la Garanzia G. Spese mediche e se pagato il relativo Premio, la prestazione è valida anche all'estero. AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, provvederà a proprio carico, entro un limite di spesa per l'insieme delle prestazioni di cui sopra, relative a ciascun Ricovero, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, se opportuno autorizzando un aereo sanitario speciale. Se necessario, inoltre, provvederà ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico. Eventuali spese eccedenti il suddetto limite potranno essere rimborsate, secondo quanto previsto dalla garanzia - Diaria, Interventi chirurgici e spese mediche, ad AXA Assistance che si è fatta carico di anticipare le spese per conto dell'Assicurato. Qualora si dovesse successivamente accertare la non validità della Polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare ad AXA MPS Danni le somme che questa, per il tramite di AXA Assistance o sua corrispondente, abbia corrisposto.

Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da AXA MPS Danni, per il tramite di AXA Assistance, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, AXA MPS Danni si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

5. Consulto medico specialistico pediatrico

Qualora l'Assicurato non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute in seguito a infortunio o malattia improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della Struttura Organizzativa per una consulenza pediatrica.

Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

6. Servizio di ricerca assistenti domiciliari

La Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di uno o più assistenti, quali:

- collaboratore addetto ai servizi domestici;
- baby sitter;
- dog sitter;
- collaboratore per il disbrigo delle quotidianità;
- badante;
- collaboratore per la consegna della spesa a casa.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità dei collaboratori. Resta inteso che tutte le spese delle prestazioni sono a totale carico dell'Assicurato così come preventivamente concordate con il collaboratore stesso.

7. Accesso al Network convenzionato

Agli Assicurati verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del Network convenzionato dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.

Per richieste relative al Network convenzionato è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia

Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero

Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA

La *Centrale Operativa* sarà a disposizione dell'Assicurato per fornire le informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

AXA MPS *Danni*, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

M. Second opinion e assistenza domiciliare

Garanzia operante, se acquistata e pagato regolarmente il relativo premio, esclusivamente per i contratti stipulati sino al 28/9/2018 e salvo disdetta della garanzia da parte del cliente.

1. Second opinion

L'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di *Interventi chirurgici* di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centro di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'Assicurato, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:

- *Malattie* oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.

2. Assistenza domiciliare sanitaria

- **Reperimento e consegna farmaci**

L'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico,

Condizioni di Assicurazione

presso il proprio domicilio. AXA Assistance provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'Assicurato il Denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, **provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive.**

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

- **Prelievo campioni**

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere ad AXA Assistance di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con AXA Assistance.

- **Consegna esiti esami**

Qualora l'Assicurato necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'Assicurato), può richiedere ad AXA Assistance di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.

AXA Assistance provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'Assicurato, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La prestazione viene erogata a seguito di Infortunio o Malattia, anche in assenza di Ricovero.

- **Assistenza infermieristica**

Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'Assicurato che necessiti la presenza di un infermiere, AXA Assistance provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.

La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.

- **Invio fisioterapista**

Qualora l'Assicurato necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, può richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione è erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, ecc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il Ricovero. La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. In alternativa al fisioterapista al domicilio, l'Assicurato che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere ad AXA Assistance un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione.

- **Assistenza infermieristica presso la struttura di Ricovero**

A seguito di Ricovero, l'Assicurato può richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per Assistenza notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'Assicurato richiedano Assistenza continuativa.

La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'Assicurato necessita di supporto costante.

- **Convalescenza protetta**

Il servizio permette di assistere a distanza l'Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di ricovero, attraverso un semplice dispositivo (videotelefono o decoder con monitor), che stabilisce un contatto audio-visivo tra il paziente e il medico di AXA Assistance.

Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue etc.) da parte del paziente.

Il servizio si configura come segue:

- automisurazione di parametri fisiologici;
- colloquio, a distanza in videocomunicazione con un medico di AXA Assistance.

Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post ricovero, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'Assicurato alla soluzione migliore.

Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.

Nel caso in cui si verificano emergenze durante l'erogazione del servizio, AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico di AXA Assistance è lasciata esclusivamente all'Assicurato.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'Assicurato può contattare AXA Assistance, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.

La domanda dell'Assicurato dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'Assicurato e sarà valutata dal medico di AXA Assistance.

Si precisa che per l'erogazione del servizio è necessaria la presenza, presso l'abitazione dell'Assicurato, di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'Assicurato.

- **Trasporto post Ricovero verso strutture sanitarie**

L'Assicurato potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post-ricovero, sedute di fisioterapia nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'Assicurato non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.

AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di AXA MPS Danni.

3. Assistenza domiciliare non sanitaria

• Invio collaboratore addetto ai servizi domestici

Qualora l'Assicurato necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere ad AXA Assistance il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un collaboratore.

• Invio baby sitter

Qualora l'Assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro Familiare in grado di provvedervi, può richiedere ad AXA Assistance di reperire ed inviare presso la propria Abitazione una baby sitter.

• Ricerca ed invio di animal-sitter

Nei primi 7 giorni di convalescenza post-ricovero, comprovate da certificato medico, AXA Assistance potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'animale domestico.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, AXA Assistance rimborserà, a seguito di prestazione di relativa documentazione, le spese sostenute. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente AXA Assistance.

• Disbrigo delle quotidianità

L'Assicurato potrà richiedere ad AXA Assistance l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS ecc.).

AXA Assistance invierà un suo corrispondente per il ritiro del Denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

N. Viaggi di Lavoro (inclusa anche nel pacchetto Viaggi di Lavoro)

Le prestazioni elencate dal punto 1 al punto 4, le relative esclusioni e l'art. 2.3.7 sono validi anche per i contratti stipulati fino al 05/05/2019 con la garanzia Assistenza Travel, e salvo disdetta da parte del cliente.

AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato le seguenti Prestazioni di assistenza, purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/trasferta di massimo 30 giorni, effettuato dall'Assicurato per eseguire una mansione connessa all'Attività svolta in capo al Contraente. Nell'evento è ricompreso il viaggio di partenza dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa fino al suo rientro al luogo di partenza. La Garanzia opera a condizione che la missione/trasferta superi la distanza di km 100 dal comune della sede del Contraente, presso cui l'Assicurato svolge stabilmente l'Attività lavorativa.

La Garanzia opera nel mondo intero.

1. Assistenza alla persona in viaggio

Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di *Infortunio* o *Malattia*:

a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di AXA Assistance, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

b) Segnalazione di un medico specialista

Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una *Visita Specialistica*, AXA Assistance segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

c) Trasferimento - Rientro sanitario

Qualora il servizio medico di AXA Assistance consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
 - il trasferimento dalla struttura medica alla residenza/domicilio dell'Assicurato;
 - il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- con la necessaria Assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di AXA MPS Danni, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. Tali mezzi potranno essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico tutti i costi del servizio.

Condizioni di Assicurazione

d) Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio

Qualora l'Assicurato dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato necessitasse, a giudizio dei medici di AXA Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di *Convalescenza* superiore ai 7 giorni, AXA Assistance provvederà, con spese a carico di AXA MPS Danni, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici di AXA Assistance dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato da AXA Assistance che avrà la facoltà di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.

e) Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, AXA Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi dell'interprete.

f) Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico di AXA Assistance, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

g) Viaggio di un Familiare in caso di Ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni, AXA Assistance fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un *Familiare*, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo del servizio.

h) Invio di un collega in sostituzione

Qualora successivamente alla prestazione di "Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio" si renda necessaria la sostituzione dell'Assicurato con un collega, AXA Assistance fornirà, con spese a carico di AXA MPS Danni, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'Assicurato nel suo incarico.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo del servizio.

i) Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di *Furto, Rapina, Scippo* o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, AXA Assistance potrà anticipare con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

j) Anticipo spese Assistenza legale

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di *Assistenza legale*, AXA Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato un Legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

k) Anticipo cauzione penale

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, AXA MPS Danni potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

l) Assistenza dei Familiari per la durata del viaggio di lavoro

In caso di *Infortunio e/o Malattia improvvisa* occorsi ad un *Familiare* purché convivente rimasto a casa durante il viaggio di lavoro dell'Assicurato, AXA Assistance fornirà al *Familiare* dell'Assicurato:

- un consulto telefonico con i medici della *Struttura Organizzativa* per valutare il proprio stato di salute;
- l'invio di un medico a domicilio;
- nel caso in cui successivamente ad una consulenza medica, emerga la necessità di una visita medica, *Axa Assistance* provvederà, con spese a carico di AXA MPS Danni, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con la stessa. In caso

di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, AXA Assistance organizzerà il trasferimento del Familiare in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi;

- l'invio di una autoambulanza a casa;

nel caso successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, AXA Assistance organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

Resta inteso che in caso di emergenza AXA Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

m) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, AXA Assistance organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel Massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

2. Assistenza all'abitazione in viaggio

Qualora l'Assicurato necessitasse di Assistenza alla sua Abitazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio di lavoro, AXA Assistance provvederà ad inviare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno:

un fabbro a seguito di:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
- Furto o tentato Furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

un idraulico a seguito di:

- allagamento o infiltrazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

un elettricista a seguito di:

mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti distribuzione interna o alla prese di corrente.

Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'Abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato. Le prestazioni indicate sono operate solo esclusivamente in Italia.

3. Assistenza stradale in viaggio

a) Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro

Qualora l'Assicurato non potesse continuare il viaggio previsto per un Guasto al veicolo o incidente nel percorso per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro, l'Assicurato potrà contattare telefonicamente AXA Assistance che provvederà all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o la riparazione sul posto, se possibile.

La Garanzia è operante:

- solo ed esclusivamente in Italia;
- per l'auto di proprietà dell'Assicurato ed immatricolata da non più di 10 anni.

b) Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza

AXA Assistance potrà organizzare, per l'Assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro.

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, AXA MPS Danni rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del Massimale sopra indicato.

4. Informazioni lifestyle in viaggio

AXA Assistance, nel periodo di validità della Polizza, è a disposizione per fornire:

a) Informazioni utili alla trasferta per lavoro

- documenti di ingresso nel paese e formalità (visti, passaporti, vaccinazioni e profilassi sanitaria consigliata);
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio);
- informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- informazioni per conversione patente di guida;
- cambio di valuta;
- previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;

Condizioni di Assicurazione

- voltaggio elettrico locale;
- indirizzo delle Ambasciate o Consolati;
- situazione socio politica del paese, sulla base delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione ufficiale.

b) Informazioni sulla località di destinazione

- Cultura: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere ed aste;
- Musica: spettacoli locali o concerti di musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz;
- Sport: eventi sportivi in generale;
- Spettacolo: teatri, cinema, sfilate di moda;
- Benessere: centri termali, centri sportivi, Spa.

Le prestazioni elencate dal punto 5 al punto 7, le relative esclusioni e l'art. 2.3.7 sono validi anche per i contratti stipulati fino al 05/05/2019 con la garanzia Assistenza Travel Gold, e salvo disdetta da parte del cliente.

5. Spese mediche in viaggio

AXA MPS Danni indennizza le spese sostenute in seguito ad *Infortunio* o *Malattia*, per:

- accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, Interventi chirurgici, assistenza infermieristica, farmaci, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, visite mediche e specialistiche, purché dietro prescrizione medica;
- cure odontoiatriche urgenti (comprese estrazioni dentarie e spese di riparazioni di protesi dentarie), ad esclusione di quelle effettuate in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.

6. Bagaglio

a) Danni al Bagaglio

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato, avvenuti nel periodo di validità della Garanzia, causati da:

- Furto, Furto con Scasso, Scippo, Rapina;
- atti vandalici o dolosi;
- azione del fulmine;
- eventi atmosferici;
- Incendio;
- fumo;
- Scoppio;
- Esplosione;
- scontro, ribaltamento o caduta di mezzi di trasporto pubblici o privati.

La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della Polizza.

La copertura si estende anche allo smarrimento o al danneggiamento non doloso del Bagaglio che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, per la parte del Danno eccedente l'Indennizzo a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il Contraente o l'Assicurato abbia sporto denuncia.

b) Mancata riconsegna del Bagaglio

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato da parte del vettore aereo, AXA MPS Danni rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

La copertura è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

7. Ritardo aereo

a) Ritardata partenza

AXA MPS Danni indennizza l'Assicurato, in caso di ritardo documentato del volo di andata, con limitazioni.

La copertura si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata.

Le prestazioni Indennizzo per "Ritardata partenza" e "Rinuncia al viaggio per ritardata partenza" non sono cumulabili.

b) Rinuncia al viaggio per ritardata partenza.

In caso di ritardo documentato del volo di andata superiore a 16 ore, qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio, AXA MPS Danni rimborsa il costo del viaggio.

Art. 2.3 - COSA NON ASSICURO

Art. 2.3.1 - Esclusioni specifiche - Garanzie A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità Permanente da Infortunio - Garanzia C. Inabilità Temporanea da Infortunio - Garanzia D. Conto Protetto - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi Chirurgici - Garanzia G. Spese Mediche - Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 2.3.2 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità Permanente da Infortunio - Garanzia C. Inabilità Temporanea da Infortunio - Garanzia D. Conto Protetto

Sono esclusi gli Infortuni causati:

- a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE";
 - b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
 - c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
 - e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
 - f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
 - g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
 - h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
 - i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
 - j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
 - k. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - l. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
 - m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - n. da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
 - o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
 - p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
 - q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc);
- sono inoltre esclusi:
- r. gli Infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
 - s. gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
 - t. gli infarti;
 - u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 2.2 - "Contro quali danni posso assicurarmi".
 - v. gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati:
 - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
 - su aeromobili in esercizio da parte di aeroclub;
 - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
- Non sono equiparati ad Infortunio la malaria e le Malattie tropicali.

Estensioni alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

L'estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della Polizza. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

Art. 2.3.3 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi Chirurgici - Garanzia G. Spese Mediche

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2.3.2

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.3 - "COSA NON ASSICURO" e Art. 2.4.8 - "Termini di carenza - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:

- a. le Malattie e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;
- b. le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- c. le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;
- d. le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- e. l'aborto volontario non terapeutico;
- f. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;
- g. le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di Difetti fisici, se non insorti in corso di contratto;
- h. le cure per eliminazione o correzione di malformazioni, salvo le malformazioni di cui l'Assicurato sia portatore inconscio;
- i. la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;

- j. le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da *Infortunio* indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);
- k. le protesi dentarie nonché le prestazioni e le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie) - salvo quanto previsto alla lettera i) delle prestazioni "Durante il ricovero o intervento chirurgico senza ricovero";
- l. le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'*Attività* professionale;
- m. le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;
- n. l'agopuntura;
- o. i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare *Visite Specialistiche* e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;
- p. i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;
- q. le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- r. le spese non direttamente inerenti la cura o l'Intervento, quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristorante e simili;
- s. gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le terapie mediche e quelle chirurgiche, legati ai disturbi d'identità sessuale.

Art. 2.3.4 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2.3.1 Esclusioni specifiche - Garanzie A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità Permanente da Infortunio - Garanzia C. Inabilità Temporanea da Infortunio - Garanzia D. Conto Protetto - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi Chirurgici - Garanzia G. Spese Mediche - Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia. Fermo quanto previsto dall'Art. 2.4.9 - "Termini di carenza - **GARANZIA H. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA**, sono escluse dall'assicurazione le Invalidità permanenti:

- a. preesistenti alla data di effetto della presente *Polizza*;
- b. da Malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della *Polizza* e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'*Assicurato*;
- c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
- d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
- e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- h. derivanti da Malattie mentali e disturbi psichici in genere, le Malattie nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
- i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
- j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'*Assicurato* contro la sua persona o da lui consentiti;
- k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
- l. le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 2.3.5 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

Sono esclusi le Perdite patrimoniali e i Danni:

- 1. a Cose o animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici
- 2. veterinari sono tuttavia compresi i Danni subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i *Danni* derivanti da mancato esito della cura;
- 3. derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di Garanzia e. "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali";
- 4. di e da Furto, Rapina e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
- 5. conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla lettera j. "Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale";
- 6. da amianto;
- 7. da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili; derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio;
- 8. conseguenti a frode ed atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*;
- 9. derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 10. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 11. derivanti da una *Attività* professionale diversa da quella indicata in *Polizza*.

Non sono considerati terzi:

- le persone cui compete la qualifica di *Assicurato*;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato* e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'*Assicurato*, che subiscano il Danno in occasione di lavoro;
- se l'*Assicurato* non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
- le società o enti che - rispetto all'*Assicurato* - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2.3.5.1 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I 1. Responsabilità Civile Professionale verso Terzi per Attività Mediche

Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.3.5- ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA I. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, per la suddetta garanzia sono esclusi i Danni:

12. derivanti dall'Attività di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria;
13. relativamente al medico di base l'Attività svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in *Polizza*, salvi gli interventi d'urgenza;
14. da Interventichirurgicied Interventiditipo Invasivo, salvoquantoprevistoalleestensionedi Garanziai.“Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale” ed f. “Responsabilità per interventi di primo soccorso”;
15. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
16. derivanti dall'Attività di ricerca e di sperimentazione clinica;
17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. e le Perdite patrimoniali derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per Interventi chirurgici;
19. di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione di Garanzia “Responsabilità per Interventi di tipo ambulatoriale”;
20. derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;
21. conseguenti ad interventi di implantologia;
22. cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;
23. e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;
24. derivanti da interventi di “medicina d'urgenza” e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall'estensione f. “Responsabilità per interventi di primo soccorso” e h. “Responsabilità per servizio di guardia medica”;
25. derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
26. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'Attività assicurata;
27. connessi con qualsiasi Attività inerenti la pratica dell'eutanasia;

Art. 2.3.5.2 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia I. 2 Responsabilità Civile Professionale verso Terzi per Attività Liberali

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.3.5- ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA I. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, per la suddetta garanzia sono escluse le Perdite patrimoniali e i Danni:

28. derivanti da Responsabilità Civile dell'*Assicurato* dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n° 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'Attività di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell'“Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci”;
29. derivanti dall'Attività svolta dall'*Assicurato* nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'Attività di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc.) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell'“Estensione per Attività di sindaco”;
30. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di Denaro, preziosi, titoli al portatore;
31. per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;
32. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all' “Estensione per società di servizi contabili EDP”;
33. derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull'andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;
34. derivanti dall'Attività svolta dall'*Assicurato* in qualità di:
 - curatore fallimentare nelle procedure di fallimento;
 - commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

Condizioni di Assicurazione

- commissario straordinario ex D.Lgs. n° 270/1999 e/o D.L. n° 347/2003 e successive modificazioni;
 - custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 C.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;
35. derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di “antiriciclaggio” (D.lgs. n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni;
 36. derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
 37. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi Premi;
 38. per le richieste di risarcimento derivanti dall'Attività indicata in Polizza se esercitata in connessione o commissionata all'Assicurato da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, salvo quanto previsto all' “Estensione per società di servizi EDP”;
 39. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti simili di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
 40. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di amministratore di stabili;
 41. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;
 42. direttamente o indirettamente causati dall'insolvenza o dal fallimento dell'Assicurato;
 43. derivanti, dall'asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009;
 44. inerenti l'Attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;
 45. derivanti dall'Attività di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre Attività simili svolte ai sensi dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 46. conseguenti all'Attività svolta in proprio dai dipendenti;
 47. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 48. derivanti da campi elettromagnetici;
 49. derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'Assicurato, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o Garanzie.

Estensioni per attività di sindaco

Sono escluse:

- Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;
- L'Attività svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.

Art. 2.3.5.3 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA C. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' TECNICHE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.3.5- ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA I. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, per la suddetta garanzia sono escluse le Perdite patrimoniali e i Danni:

50. verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i Danni corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;
51. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all' “Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità”;
52. derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;
53. alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, nonché a quelle in cui i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della polizza;
54. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all' “Estensione per inidoneità dell'opera”;
55. subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
56. conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi Premi;
57. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivante gli dalla legge;
58. derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 “Cantieri temporanei o mobili”, salvo quanto previsto all' “Estensione al D.Lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” e all' “Estensione al D.Lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”;
59. riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all' “Estensione al D.lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro” ed all' “Estensione al D.lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”;

60. derivanti dall'*Attività* svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;
61. riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.lgs. 163/2006);
62. derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'"Estensione per società di servizi contabili EDP";
63. derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
64. conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato o i soggetti indicati all'Art. 2.3.5 - "**ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIA I. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;
65. conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla "Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di *Attività*";
66. derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
67. derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
68. conseguenti all'*Attività* di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'Assicurato.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:

- subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;
- impianti telefonici;
- funicolari;
- di depurazione;
- eolici;
- chimici e petrolchimici;
- off shore;
- centrali di produzione di energia;
- strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;
- dighe, invasi e bacini;
- miniere;
- veicoli, aeromobili e natanti.

Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie

Sono esclusi i danni cagionati a terzi per sanzioni tributarie, in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie.

Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

La garanzia non vale inoltre per le Perdite patrimoniali relative a:

- a) opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia;
- b) contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolazioni di violazioni edilizie";
- c) volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

Estensione per inidoneità dell'opera

Sono escluse le spese per eventuali migliorie.

Art. 2.3.6 - Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia L. Assistenza Persona – Garanzia M. Second Opinion e Assistenza Domiciliare

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;
- i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

Condizioni di Assicurazione

j. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa di AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.

AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali Danni da questi provocati

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

Art. 2.3.6.1 - Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia L. Assistenza Persona

Fermo restando quanto stabilito dall' Art. 2.3.6- ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA L. ASSISTENZA PERSONA – M. SECOND OPINION E ASSISTENZA DOMICILIARE, valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Trasferimento sanitario programmato

Sono escluse dalla prestazione:

- a. le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- b. le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- c. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- d. tutte le spese diverse da quelle indicate;
- e. tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.

Art. 2.3.7 - Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia N. Viaggi di Lavoro

Assistenza alla persona in viaggio

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :

- a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
- b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- d) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.

Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o meteorologici non è possibile prestare la garanzia.

Inoltre la Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Resta in ogni caso escluso:
 - il rimborso di spese diverse dalla penale applicata e anche quelle rimborsabili da terzi soggetti (a titolo indicativo ma non esaustivo, sono escluse le spese rimborsabili da fornitori di servizi di trasporto, alloggio, dall'ente erogatore della carta di credito/debito ecc.)
 - i sinistri derivanti da cause diverse da quelle indicate nella garanzia Annullamento.

Trasferimento - Rientro sanitario

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di AXA Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.

Rientro dell'assicurato convalescente al proprio domicilio

Sono escluse dalla prestazione:

- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato.

Anticipo spese di prima necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina, o smarrimento dei mezzi di pagamento

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;

- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Anticipo spese assistenza legale

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Anticipo cauzione penale

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato.

Rimpatrio della salma

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

Assistenza all'abitazione in viaggio

Idraulico

Eventi esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Elettricista

Eventi esclusi:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.

Assistenza stradale in viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).

Condizioni di Assicurazione

Assistenza durante il viaggio di lavoro

Spese mediche in viaggio

AXA MPS Danni non prende in carico le spese conseguenti a:

- a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto a) "Spese mediche in viaggio", cura o eliminazione di Difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di Infortunio);
- b) interruzione volontaria della gravidanza;
- c) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- d) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- e) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
- f) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Malattie iniziate in viaggio;
- g) le Malattie preesistenti alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva;
- h) le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale;
- i) mancata osservanza/rispetto delle norme previste in materia di vaccini e profilassi.

La Garanzia non è altresì dovuta per i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- parto naturale, distocico o con taglio cesareo;
- stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio.

Bagaglio

AXA MPS Danni non indennizza i Danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) a beni non espressamente previsti nelle definizioni;
- c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- d) verificatisi quando:
 - il Bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il Furto sia avvenuto senza Scasso del bagagliaio del veicolo;
 - il Bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti.

Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Mancata riconsegna del bagaglio

AXA MPS Danni non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del Bagaglio.

Art. 2.4 - COME OPERANO LE GARANZIE

Art. 2.4.1 - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a:

- 70 anni per le *Garanzie A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da infortunio, D. Conto Protetto, E. Diaria e F. Interventi chirurgici*

- 65 anni Per le *Garanzie G. Spese mediche e H. Invalidità Permanente da Malattia*

Ad ogni scadenza annua successiva al compimento del:

- 75° anno di età dell'Assicurato per le *Garanzie A. Morte da Infortunio, B. Invalidità permanente da infortunio, C. Inabilità temporanea da infortunio, D. Conto Protetto, E. Diaria, F. Interventi chirurgici e G. Spese mediche*

- 70° anno di età dell'Assicurato per la *Garanzia H. Invalidità Permanente da Malattia*

le Parti possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 2.4.2 - Rinuncia al diritto di rivalsa valido per - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità permanente da infortunio - Garanzia C. Inabilità temporanea da infortunio - Garanzia D. Conto Protetto - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche

Qualora l'Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Danni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 2.4.3 – Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata valido per - Garanzia A. Morte da Infortunio - Garanzia B. Invalidità permanente da infortunio - Garanzia C. Inabilità temporanea da infortunio - Garanzia D. Conto Protetto

Fermo il disposto degli Artt. 2.3.1 e 2.3.2 e 1.1 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e 1.6 - “Aggravamento del rischio”, si stabilisce che qualora l’*Infortunio* si verifichi nello svolgimento di una *Attività* diversa da quella dichiarata:

- l’Indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa *Attività* non aggrava il rischio;
- l’Indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella “Tabella delle percentuali di Indennizzo” che segue, se la diversa *Attività* aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di *Indennizzo*

Attività svolta al momento del sinistro	Attività dichiarata Classi di rischio		
	1	2	3
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’*Attività* dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla “Tabella delle attività professionali” (Allegato 2.), ove sono indicate le varie *Attività* e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali *Attività* non specificate nell’elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un’*Attività* elencata.

Qualora l’*Attività* effettivamente svolta al momento del *Sinistro* non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell’elenco verrà applicato il disposto dell’Art. 1.6. - “Aggravamento del rischio”.

Art. 2.4.4 – Operatività della - Garanzia D. Conto Protetto

Qualora il numero di *Assicurati* sia superiore ad uno, il Capitale assicurato rimane unico e riferito cumulativamente a tutti gli *Assicurati* per ciascun anno assicurativo.

La *Garanzia* è operante a condizione che al momento dell’*Infortunio* il conto corrente indicato in *Polizza* non risulti estinto.

Art. 2.4.5 – Operatività della - Garanzia D. Conto protetto-Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche, designate dal Contraente indicate nominativamente in *Polizza* per i quali il *Contraente* abbia acquistato le *Garanzia* A. Morte da infortunio e B. Invalidità permanente da infortunio.

Art. 2.4.6 – Operatività della - Garanzia G. Spese Mediche

I Ricoveri, gli Interventi chirurgici senza Ricovero e i Day hospital, verificatisi a distanza di non oltre 90 giorni l’uno dall’altro, dovuti alla stessa Malattia o stato patologico od in conseguenza del medesimo *Infortunio*, son da considerarsi come medesimo *Sinistro* e di conseguenza l’eventuale Franchigia contrattualmente prevista andrà applicata una sola volta.

Art. 2.4.7 – Dichiarazioni del Contraente per - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche - Garanzia H. Invalidità permanente da malattia

AXA MPS *Danni* presta il suo consenso all’assicurazione in base alle “Dichiarazioni del Contraente”. Le inesattezze e le reticenze del *Contraente* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti “Dichiarazioni del *Contraente*” riportate in *Polizza*, da intendersi, parte integrante del contratto.

Il *Contraente* dichiara che le persone assicurate:

- a. non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall’impresa di assicurazioni;
- b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
- c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f);
- d. non sono affette dalle seguenti patologie:
 - *Malattie* dell’apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;
 - *Malattie* dell’apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;
 - *Malattie* dell’apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;
 - *Malattie* dell’apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell’ovaio, fibroma uterino, varicocele;
 - *Malattie* dell’apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;

Condizioni di Assicurazione

- *Malattie* del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);
 - *Malattie* endocrino metaboliche come - diabete mellito, *Malattie* della tiroide o delle ghiandole surrenali;
 - *Malattie* del sangue - anemia, leucemia, linfomi;
 - *Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;
 - *Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;
 - tumori maligni;
- e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o malformazioni che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;
- f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali, Day Surgery, Day Hospital;
- g. non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

In caso di compilazione del Questionario Sanitario da parte dell'*Assicurato* varranno le dichiarazioni in esso contenute ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Art. 2.4.8 – Termini di carenza - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 1.3 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli infortuni occorsi successivamente a tale data;
- b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie*;
- c. del 120° giornosuccessivoaquello dieffettodell'assicurazione, per le *Malattie* dipendentidagavidanzae perl'Aborto Terapeutico, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
- d. del 180° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'*Assicurato* e se accettati da AXA MPS *Danni* con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'*Assicurato* ma insorti anteriormente alla stipulazione della *Polizza*;
- e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con AXA MPS *Danni*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali* assicurati ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 2.4.9 - Termini di carenza - Garanzia H. Invalidità Permanente da malattia

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 1.3 - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:

- del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte successivamente a tale data;
- del 180° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'*Assicurato* e se accettati da AXA MPS *Danni* con specifica clausola aggiuntiva, nonché per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'*Assicurato* ma insorti anteriormente alla stipulazione della *Polizza*.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con AXA MPS *Danni*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Art. 2.4.10 – Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato per - Garanzia E. Diaria - Garanzia F. Interventi chirurgici - Garanzia G. Spese mediche

Per le *Garanzie* E. Diaria, F. Interventi chirurgici e G. Spese mediche, l'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'*Assicurato*".

I *Premi* delle *Garanzie* E. Diaria e F. Interventi chirurgici, sono suddivisi in 6 fasce di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*.

Condizioni di Assicurazione

Nel caso di variazione della fascia di età, al rinnovo annuale si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente alla fascia di età in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio fascia su fascia) per Diaria, Interventi chirurgici.

Fasce di età	Garanzie	Diaria	Interventi chirurgici	
			Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25		-	-	-
Fascia di età 26 - 35		8,00%	33,00%	32,00%
Fascia di età 36 - 45		31,48%	12,78%	33,33%
Fascia di età 46 - 55		5,63%	14,00%	10,23%
Fascia di età 56 - 65		55,33%	75,44%	36,60%
Fascia di età 66 - 75		14,69%	11,00%	10,94%

Per la *Garanzia G. Spese mediche*, al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, dell'età al momento della sottoscrizione.

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni *Assicurato* l'aumento di *Premio* (indicato in percentuale) corrispondente all'età corrente dell'*Assicurato*, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti (% aumento del premio annuo su anno) per Spese mediche.

Età anni	Percentuali	Età anni	Percentuali
1	-	38	2,1%
2	27,9%	39	1,7%
3	4,3%	40	2,6%
4	14,3%	41	2,7%
5	6,7%	42	2,5%
6	8,2%	43	2,2%
7	4,2%	44	2,7%
8	3,6%	45	2,4%
9	3,9%	46	2,2%
10	4,2%	47	2,1%
11	4,6%	48	2,0%
12	3,9%	49	2,1%
13	3,8%	50	2,3%
14	4,0%	51	3,5%
15	3,9%	52	2,7%
16	4,7%	53	2,7%
17	3,5%	54	2,9%
18	3,8%	55	2,8%
19	5,1%	56	3,9%
20	5,2%	57	2,8%
21	5,1%	58	2,7%
22	3,9%	59	2,6%
23	3,3%	60	2,6%
24	2,2%	61	4,0%
25	1,6%	62	3,2%
26	1,6%	63	3,0%
27	2,1%	64	3,2%
28	2,0%	65	3,2%
29	2,0%	66	4,0%
30	2,2%	67	3,1%
31	3,0%	68	3,3%
32	1,9%	69	3,4%
33	1,9%	70	6,7%
34	1,8%	71	3,2%
35	1,8%	72	3,2%
36	2,0%	73	3,1%
37	1,7%	74 ed oltre	3,2%

Ai *Premi* imponibili annuali ottenuti sulla base di quanto sopra indicato, eventualmente suddivisi in base al numero di rate previste dal frazionamento, vengono applicate le relative imposte.

Condizioni di Assicurazione

Art. 2.4.11 – Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato per - Garanzia H. Invalidità Permanente da malattia

Per la *Garanzia Invalidità permanente da malattia*, al momento della prima sottoscrizione del contratto, ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio*, indicato in *Polizza*, dell'età al momento della sottoscrizione.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del *Premio* in base all'età dell'*Assicurato*".

Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* l'aumento di *Premio* corrispondente all'età corrente dell'*Assicurato*, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti per Invalidità permanente da malattia.

Età anni	Coefficienti	Età anni	Coefficienti
0-30	--	51	1,062
31	1,079	52	1,058
32	1,088	53	1,055
33	1,068	54	1,055
34	1,101	55	1,055
35	1,103	56	1,052
36	1,083	57	1,050
37	1,077	58	1,047
38	1,080	59	1,060
39	1,099	60	1,056
40	1,098	61	1,055
41	1,089	62	1,050
42	1,075	63	1,048
43	1,076	64	1,046
44	1,060	65	1,100
45	1,062	66	1,100
46	1,053	67	1,100
47	1,055	68	1,100
48	1,052	69	1,100
49	1,066	70	1,100
50	1,066	oltre 70	1,100

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'*Assicurato* o di quella dell'ultimo adeguamento, il *Premio* verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

Art. 2.4.12 – Inizio e termine della Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

La *Garanzia* opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del Periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente *Garanzia*.

Nel caso in cui l'*Assicurato* avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *AXA MPS Danni* nei 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, la *Garanzia* si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *Massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Per la sola categoria professionale degli Avvocati

La *Garanzia* opera per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di efficacia temporale della polizza, anche se riferite a fatti colposi risalenti ad epoca anteriore alla decorrenza della polizza (retroattività illimitata), ma alla condizione che l'assicurato renda, al momento della stipula del contratto assicurativo, le seguenti dichiarazioni in ordine:

- all'assenza, a tale momento, di richieste di risarcimento danni dallo stesso conosciute;
- alla non conoscenza di elementi o circostanze tali che possano far presumere la possibilità di future richieste risarcitorie in relazione a fatti o comportamenti già sorti in epoca anteriore alla data di stipulazione della presente polizza.

Qualora emerga la non veridicità di tali dichiarazioni dell'assicurato, la presente assicurazione verrà regolata in base a quanto previsto dagli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Nel caso in cui l'assicurato avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *AXA MPS Danni* nei 30 giorni successivi la scadenza della polizza precedente, la garanzia si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c."

Art. 2.4.13 – Garanzia Postuma valida per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

In caso di cessazione dell'attività professionale dell'*Assicurato* nel periodo di vigenza della *Polizza*, documentata e tempestivamente comunicata ad *AXA MPS Danni*, la *Garanzia* opera anche in relazione alle richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* o ai suoi eredi nei dieci anni successivi a decorrere dalla data di cessazione dell'attività e relative ad illeciti compiuti dall'*Assicurato* anteriormente a tale data.

Anche questa copertura di ultrattività decennale viene prestata alla condizione che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non essere a conoscenza di elementi o circostanze dai quali appaia ragionevole l'insorgere di future richieste risarcitorie.

Fermo il massimale per *Sinistro*, il massimale per il quale viene prestata la *Garanzia* di ultrattività decennale è pari al massimale per anno assicurativo indicato in polizza e rappresenta la massima esposizione della società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato (o ai suoi eredi) dopo la cessazione dell'attività e per l'intero periodo di ultrattività decennale.

La *Garanzia* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* di *Polizza*, che costituisce il limite di esposizione per tutti i *Sinistri* denunciati nel biennio.

Art. 2.4.14 – Operatività della - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

L'assicurazione è prestata sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*":

- che negli ultimi 5 anni non sono state avanzate richieste di risarcimento contro l'Assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello Staff passato e/o presente;
- di non essere a conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente *Polizza*.

Qualora l'Assicurato eserciti la sua Attività in qualità di lavoratore subordinato, in presenza della *Polizza* di responsabilità professionale stipulata dal datore di lavoro, la presente copertura assicurativa opera, come assicurazione di secondo rischio, solo in eccesso al *Massimale* da questa previsto, ferma l'operatività per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dal datore di lavoro nei confronti dell'Assicurato. Tuttavia, in caso di non operatività di tale altra copertura assicurativa, la presente *Garanzia* si intenderà operante a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4.15 – Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario valido per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, AXA MPS Danni risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

Per la sola categoria professionale degli Avvocati, in caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione prevede la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente dall'ente o istituto ospedaliero/sanitario presso il quale l'Assicurato svolge la propria Attività professionale o svolte dall'assicuratore di tale ente o istituto ospedaliero/sanitario.

Art. 2.4.16 – Requisiti professionali per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

La validità della *Garanzia* è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'Attività da essi svolta.

Dal momento della radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante. Questa riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reinscrizione, purché l'Assicurato/Contraente sia in regola con il pagamento del *Premio*.

Art. 2.4.17 – Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato valido per - Garanzia I. Responsabilità Civile Professionale

Il *Premio* della *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per Attività liberali ed Attività tecniche è determinato sulla base delle seguenti fasce di Fatturato dichiarate dal *Contraente* in *Polizza*:

- a. Fascia di Fatturato dell'esercizio precedente quello della stipula della *Polizza*;
- b. Fascia di Fatturato stimato per l'esercizio in corso.

Art. 2.4.18 – Operatività della - Garanzia L. Assistenza Persona - Garanzia M. Second Opinion e Assistenza Domiciliare

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni indicate in "COSA POSSO ASSICURARE" è stata affidata da AXA MPS Danni a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Condizioni di Assicurazione

Axa MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- mediante contatto telefonico con la Struttura Operativa di *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la Centrale Operativa;
- con costi a carico della *AXA MPS Danni* durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di Prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per le Prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria è richiesto un preavviso ad *AXA Assistance* di 48 ore.

Art. 2.4.18.1 – Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale

Le Prestazioni di assistenza vengono erogate in Italia, salvo quanto diversamente indicato. Le Prestazioni di assistenza vengono erogate a seguito di *Infortunio* o *Malattia*.

Le Prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, salvo quanto diversamente specificato nelle singole *Garanzie*, vengono erogate, a seguito di Ricovero ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.

La richiesta di Assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'*Assicurato* durante il Ricovero o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità* temporanea dell'*Assicurato* o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

Art. 2.4.19 – Operatività della - Garanzia N. Viaggi di lavoro

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni indicate in "COSA POSSO ASSICURARE" è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

L'elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito: www.axa-mpsdati.it

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le Prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa. Le Prestazioni di assistenza possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente*.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- mediante contatto telefonico con *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della *AXA MPS Danni* durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito *Sinistri* occorsi all'*Assicurato* esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro brevi (durata massima 30 giorni) per conto del *Contraente* e da essa autorizzato;
- a seguito di *Infortunio* e *Malattia*;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

Condizioni di Assicurazione

Art. 2.5 – TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo																								
Morte da infortunio	--	--	Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).																								
Invalità permanente da infortunio (IP)	5%	Rimborso spese di cura da infortunio: 10% minimo € 150,00.	<p>IP pari o inferiore al 5%: nessun indennizzo; IP superiore al 5% e inferiore al 30%: indennizzo con franchigia; IP pari o superiore al 30% e inferiore o pari al 65%: indennizzo senza franchigia; IP maggiore del 65%: indennizzo pari all'intero capitale.</p> <p>Ernie e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato.</p> <p>Anticipo indennizzi: 50% dell'indennizzo max € 50.000,00.</p> <p>Perdita anno scolastico: € 2.500,00.</p> <p>Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari del 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%.</p> <p>Estensione ai danni estetici: max € 5.000,00.</p> <p>Rimborso spese di cura: fino al 5% del capitale indicato in Polizza per la garanzia morte e invalidità permanente, con il massimo di € 15.000,00.</p>																								
Inabilità temporanea da infortunio	--	--	Limite indicato in Polizza.																								
Conto protetto	Invalità permanente da infortunio: 60%	--	<p>Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in Polizza, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio: fino ad un max di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in Polizza nei 6 mesi precedenti l'infortunio fino ad un max di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>																								
Diaria	2 gg. (nessuna franchigia in caso di ricovero, conseguente ad infortunio e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi)	--	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Estensioni di garanzia:</p> <p>Day hospital: durata non inferiore a 2 gg. (anche non consecutivi) con degenza giornaliera di almeno 5 ore max 50% capitale assicurato; Gessatura o applicazione di apparecchio terapeutico amovibile, anche senza ricovero: max 60 gg. per sinistro; Post ricovero: 50% del capitale assicurato nei seguenti casi e con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricovero per intervento chirurgico: una indennità pari ai giorni di ricovero con il minimo di 3 gg. ed il massimo di 30 gg.; ricovero senza intervento chirurgico, solo se superiore a 7 gg.: una indennità pari ai giorni di ricovero con il massimo di 30 gg.; <p>Day surgery: solo con intervento in anestesia totale e/o epidurale: una indennità pari a 3 gg.</p>																								
Interventi chirurgici	--	--	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Profilo Base</th> <th>Classe di intervento</th> <th>Profilo avanzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>=====</td> <td>I</td> <td>375,00</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>II</td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>III</td> <td>3.750,00</td> </tr> <tr> <td>7.500,00</td> <td>IV</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>15.000,00</td> <td>V</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>37.500,00</td> <td>VI</td> <td>37.500,00</td> </tr> <tr> <td>75.000,00</td> <td>VII</td> <td>75.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Intervento in struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura: indennizzo nella misura del 50%.</p> <p>Estensioni di garanzia: Rimborso spese pre e post Intervento chirurgico: 10% dell'indennizzo max € 2.000,00.</p>	Profilo Base	Classe di intervento	Profilo avanzato	=====	I	375,00	=====	II	750,00	=====	III	3.750,00	7.500,00	IV	7.500,00	15.000,00	V	15.000,00	37.500,00	VI	37.500,00	75.000,00	VII	75.000,00
Profilo Base	Classe di intervento	Profilo avanzato																									
=====	I	375,00																									
=====	II	750,00																									
=====	III	3.750,00																									
7.500,00	IV	7.500,00																									
15.000,00	V	15.000,00																									
37.500,00	VI	37.500,00																									
75.000,00	VII	75.000,00																									

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Spese mediche	Ricoveri, interventi e day hospital: € 1.600, ⁰⁰ Alta specializzazione: € 100, ⁰⁰	--	<p>Limite indicato in Polizza. Limiti differenziati per singole prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> parto senza taglio cesareo (compreso fisiologico a domicilio): € 3.000,00; parto con taglio cesareo e aborto terapeutico: € 6.500,00; ernie (salvo le ernie discali), appendiciti, varici, emorroidi: € 6.500,00; ernie discali: € 12.000,00. protesi dentarie in caso di neoplasie benigne o di infortunio: € 5.000,00 entro 360 gg dall'infortunio per assicurato e anno assicurativo; acquisto o noleggio di dispositivi: fino a € 550,00 per assicurato e anno assicurativo. <p>Estensioni di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estensione al neonato/feto le spese fino a concorrenza di € 30.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per: <ul style="list-style-type: none"> interventi chirurgici, trattamenti terapeutici e visite mediche specialistiche, rette di degenza, medicinali, esami ed analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, praticati in regime di ricovero ai neonati nei primi 60 gg. di vita; interventi chirurgici sul feto Estensione all'H.I.V. o A.I.D.S. le spese fino a concorrenza di € 16.000,00 per sinistro e anno assicurativo e comunque entro max 120 gg. dalla prima manifestazione della malattia. <p>Alta specializzazione: massimale di € 3.000,00</p>
Invalità permanente da malattia	24%	--	<p>Limite indicato in Polizza.</p>
Responsabilità civile professionale per attività mediche	--	Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): 10% minimo di € 500,00	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max € 100.000,00 per sinistro. Danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta): € 250.000,00 per sinistro.</p>
Responsabilità civile professionale per attività liberali	--	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro	<p>Limite indicato in Polizza.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività di docenza e pubblicazioni: 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale: max 50% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Attività di sindaco: massimale di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Attività di revisore e certificazione di bilanci: massimale di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Responsabilità civile professionale per attività tecniche	--	10% minimo di € 2.000,00 per ogni sinistro. Danni alle opere: 20% minimo di € 15.000,00 per ogni sinistro. Inidoneità dell'opera: 25% minimo di € 15.000,00 per ogni sinistro.	<p>Limite di Indennizzo in Polizza Perdite patrimoniali: 1/3 del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Costo complessivo della singola opera o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale: € 5.000.000,00.</p> <p>Estensioni di garanzia: Responsabilità Civile per multe, ammende, sanzioni: max 30% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile per deterioramento di atti, documenti: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo. Responsabilità Civile connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003): max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p>

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità civile professionale per attività tecniche	--	--	<p>Responsabilità Civile connessa alla divulgazione di informazioni su terzi: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per attività di docenza e pubblicazioni: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni tributarie: max € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabilità Civile per danni da inquinamento accidentale: max € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Danni da interruzione o sospensione di Attività: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>Inidoneità dell'opera: max 10% del massimale di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Viaggi di lavoro	<p>Spese mediche ad accensione delle cure odontoiatriche: € 100,00</p> <p>Cure odontoiatriche: € 50,00</p> <p>Danni al bagaglio: € 50,00</p> <p>Mancata riconsegna del bagaglio: € 50,00</p>	--	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni (per un massimo di 3 sinistri l'anno).</p> <p>Trasferimento - Rientro sanitario: max di € 15.000,00.</p> <p>Rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio: max di € 600,00.</p> <p>Interprete a disposizione: max di 3 ore per sinistro.</p> <p>Invio di medicinali urgenti: costo della spedizione fino ad un importo max di € 100,00.</p> <p>Viaggio di un familiare in caso di ricovero: max di € 500,00.</p> <p>Invio di un collega in sostituzione: max di € 500,00.</p> <p>Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento: entro il limite di € 1.000,00.</p> <p>Anticipo spese assistenza legale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Anticipo cauzione penale: entro il limite di € 2.500,00.</p> <p>Rimpatrio Salma: entro il limite di € 8.000,00.</p> <p>Assistenza all'abitazione per la durata del viaggio di lavoro: spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.</p> <p>Assistenza al veicolo per raggiungere luogo di partenza del viaggio di lavoro: spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.</p> <p>Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza: entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).</p> <p>Spese mediche ad eccezione delle cure odontoiatriche: max € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun sinistro verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.</p> <p>Cure odontoiatriche: max € 300,00 per ogni persona Assicurata e per ciascun sinistro.</p> <p>Danni al bagaglio: max € 1.000,00 per sinistro e di € 500,00 per singolo oggetto.</p> <p>Limite di un solo sinistro l'anno.</p> <p>Mancata riconsegna del bagaglio: max di € 300,00 per sinistro e di € 150,00 per singolo oggetto.</p> <p>Ritardata partenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00; • per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00. <p>Limite di un solo sinistro l'anno.</p> <p>Rinuncia al viaggio per ritardata partenza: 50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.</p>
Assistenza persona	--	--	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni per un massimo di 3 sinistri l'anno.</p> <p>Trasferimento sanitario programmato: max 3 sinistri/ anno/Assicurato.</p> <p>Consulto medico specialistico pediatrico: 1 volta l'anno per assicurato.</p>

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
<p>Second opinion e Assistenza domiciliare</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>Limiti differenziati per singole prestazioni per un massimo di 3 sinistri l'anno.</p> <p>Second opinion: una volta per patologia.</p> <p>Assistenza infermieristica: per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno.</p> <p>Invio fisioterapista: per un massimo di 5 giorni per sinistro e per 2 ore per giorno, entro 30 km per tratta.</p> <p>Assistenza infermieristica presso la struttura di ricovero: per un massimo di 5 notti per sinistro e per un massimo di 8 ore per notte.</p> <p>Convalescenza protetta: massimo 30 giorni consecutivi.</p> <p>Trasporto post ricovero verso strutture sanitarie: massimo 6 trasferte che non superino i 30 km complessivi per tratta.</p> <p>Invio collaboratore addetto ai servizi domestici: max € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per sinistro.</p> <p>Invio baby sitter: max 3 gg. per sinistro e per 4 ore al giorno oppure spese sostenute entro il limite di € 200,00 per sinistro;</p> <p>Animal sitter: max € 150,00 per sinistro; in mancanza di organizzazione della prestazione, rimborso con limite di € 180,00 per sinistro.</p> <p>Disbrigo delle quotidianità: max € 150,00 per sinistro;</p> <p>Assistenza infermieristica: max 5 giorni/sinistro e 2 ore al giorno Invio fisioterapista: max 10 trasferte/sinistro.</p>



3 - PER L'ATTIVITÀ AZIENDALE

Art. 3.1 - COSA POSSO ASSICURARE

AXA MPS Danni è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* assicurato e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 8.9.

Art. 3.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale regular e large)

I limiti di risarcimento, se previsti nelle singole *Garanzie/estensioni*, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima esposizione per AXA MPS Danni, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le *Garanzia Responsabilità Civile dell'attività* e *Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* previste dalla presente *Polizza*, fermi i limiti stabiliti dai relativi *Massimali*, l'importo massimo che AXA MPS Danni sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare il limite per sinistro del massimale *Responsabilità Civile dell'attività*.

1. Responsabilità Civile dell'attività

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'*Attività* indicata in *Polizza*.

La copertura vale anche per la *Responsabilità Civile* che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i *Familiari* coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'*Assicurato*.

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La *Garanzia* opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

a. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la *Responsabilità Civile* che - a qualunque titolo - ricada sull'*Assicurato* per *Danni* cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'*Attività* oggetto dell'assicurazione. La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.

b. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, *Attività* dopolavoristiche

Si intende compresa la *Responsabilità Civile* che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, *Attività* dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'*Assicurato* a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, *Attività* dopolavoristiche e ricreative.

c. Committenza auto

Si intende compresa la *Responsabilità Civile* derivante all'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché questi non siano di proprietà dell'*Assicurato* o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso. Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.

La *Garanzia* è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

d. *Danni* a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la *Responsabilità Civile* derivante all'*Assicurato* per i *Danni* arrecati a veicoli di terzi e/o degli *Addetti*, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda.

Condizioni di Assicurazione

e. *Danni da interruzione di esercizio*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di *Attività* industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile ai termini di *Polizza*.

f. *Errato trattamento dei dati personali*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.

g. *Inquinamento accidentale*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*Attività* assicurata.

h. *Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

i. *Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, esclusivamente per la difesa personale.

j. *Detenzione di cani da guardia*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei *Fabbricati* e delle aree in uso all'azienda assicurata.

k. *Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni*, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i *Consulenti amministrativi* tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, AXA MPS *Danni* risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

l. *Responsabilità Civile per Danni da Incendio*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* materiali e diretti causati alle Cose di terzi, da *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'*Attività* descritta in *Polizza* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'Assicurato.

Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*.

m. *Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani*

n. *Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del Fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.*

2. *Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro*

a) *Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL*

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, purché in regola, al momento del *Sinistro*, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle *Attività* dichiarate in *Polizza*;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invaldità permanente* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.

Qualora l'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un *Infortunio* sul lavoro, la copertura si considera comunque operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle *Attività* per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invaldità permanente* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38.

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276

AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'*Invaldità permanente non inferiore al 6%* calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n. 38. La *Garanzia* opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. La *Garanzia* vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Estensione alle Malattie professionali

La *Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro* di cui al presente articolo è estesa al rischio delle *Malattie professionali* tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le *Malattie* siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

AXA MPS *Danni* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei *Sinistri*, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo ad AXA MPS *Danni* l'insorgenza di una *Malattia* professionale rientrante nella *Garanzia* e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Il *Massimale* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS *Danni* per uno o più *Sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi.

SPECIFICI SETTORI

Relativamente alla Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* assicurato e se è stato pagato il relativo *Premio*, sono previste specifiche estensioni per:

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settore* agricoltura/agroalimentare (compresa *Attività* di agriturismo), la *Responsabilità Civile* comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'*Assicurato* e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, sempre che i *Danni* si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. La *Garanzia* è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica); con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti dall'*Assicurato*, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere.

La presente copertura non risulta operante se richiamata in *Polizza* la *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti*.

2. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola, AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo Nucleo Familiare di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

I figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra assicurazione.

3. Impiego di Macchine agricole

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dal funzionamento di *Macchine agricole* e relativi motori, purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi.

AGRITURISMO

4. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

5. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad *Attività* ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di *Attività* sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle *Attività* dell'agricoltore.

6. Passeggiate a cavallo

L'assicurazione è prestata per Agriturismo con annesso maneggio e/o agriturismo che organizza passeggiate a cavallo, sempre che il numero dei cavalli presenti non sia superiore a 20 cavalli.

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare all'Assicurato e/o al maneggio stesso;
- all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'Assicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell'Agriturismo assicurato (compreso l'eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell'Agriturismo assicurato. Si considerano passeggiate quelle con rientro in giornata, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e dai suoi prestatori di lavoro;
- uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dell'Agriturismo, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente. La garanzia opera anche per l'eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell'Agriturismo assicurato;

- alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'agriturismo, di maneggio;
- all'organizzazione di gare amatoriali nell'ambito dell'agriturismo assicurato a cui partecipano i clienti ospiti e frequentatori. Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l'attività in maneggio) per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale.

ALLEVAMENTO

7. Allevamento di Bestiame

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'allevamento del Bestiame nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i *Danni* subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del Bestiame nei pascoli e nei mercati.

8. Agricoltura sociale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

CASEARIO

10. Agricoltura sociale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a

Condizioni di Assicurazione

livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

SALUMIFICIO

12. Agricoltura sociale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

13. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

VITIVINICOLO

14. Agricoltura sociale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

15. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

16. Agricoltura di precisione

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'uso di Macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'Azienda agricola assicurata, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'Assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), aventi massa massima al decollo inferiore ai 20 Kg, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'Azienda agricola assicurata ed esclusivamente finalizzate all'attività dichiarata in Polizza.

OLEIFICIO

17. Agricoltura sociale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

18. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria

Condizioni di Assicurazione

didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;

- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

19. Agricoltura di precisione

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'uso di Macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'Azienda agricola assicurata, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'Assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), aventi massa massima al decollo inferiore ai 20 Kg, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'Azienda agricola assicurata ed esclusivamente finalizzate all'attività dichiarata in Polizza.

BIRRIFICIO

20. Responsabilità civile per la fattoria didattica

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Industria e artigianato, la Responsabilità Civile comprende:

1. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere per Danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La Garanzia vale per i Danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati ad AXA MPS Danni non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto.

La copertura è prestata anche per le Attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'Attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.

2. Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati.

3. Danni alle Cose in lavorazione (tintorie, lavanderie, benzinaie e autolavaggi)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni alle Cose in lavorazione.

4. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i Danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. La copertura è

prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante. La copertura è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica).

5. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni* che egli stesso può cagionare alle *Cose* trovatesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

6. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'Assicurato per i *Danni*: alle *Cose* di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i *Danni* in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; alle *Cose* di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o di terzi; alle *Cose* trasportate o rimorchiate.

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

7. Danno estetico

AXA Mps *Danni*, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro prevista in Polizza (Art. 3.2 A-2), riconosce un indennizzo per i danni estetici subiti da uno dei suoi Prestatori di lavoro in caso di infortunio, referto pronto soccorso, occorso in occasione di lavoro che abbia provocato un danno estetico permanente, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Questa estensione di garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il lavoratore infortunato sia lavoratore dipendente del Contraente/Assicurato in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

La presente garanzia opera anche se l'infortunio è conseguenza di danni involontariamente cagionati al lavoratore infortunato da uno degli altri addetti nel corso dello svolgimento delle loro mansioni lavorative, compresi eventuali danni da incidente da circolazione occorso durante un trasferimento di lavoro (es. prova e collaudo veicoli); resta in ogni caso sempre esclusa la responsabilità personale degli addetti per danni dolosi.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. 3.2 A-2 - "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" qualora l'infortunio sul lavoro abbia comportato la morte o un'invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza.

8. Danni da contaminazione da olii e/o batterie esauste

Solo per le attività di riparazione e manutenzione veicoli, a parziale deroga dell'Art. 3.3 - "Cosa non assicuro", punto 14.e 30., la garanzia copre la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni da contaminazione a cose di terzi (compresi i locali in locazione o in uso) e relative spese di bonifica conseguenti a:

- fuoriuscita, accidentale o graduale, da barili o contenitori di olii esausti;
- fuoriuscita, accidentale o graduale, di acidi da batterie esauste;

in deposito o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino per la prima volta nell'attività assicurata durante il periodo di validità dell'assicurazione.

ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O ACCONCIATURE, TATUAGGI E PIERCING

9. Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per *Danni* ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

10. R.C. attività (applicazione, modifica o rimozione) di trucco permanente - tatuaggi e piercing

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO", la garanzia Responsabilità Civile dell'attività è valida a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica.

La garanzia comprende esclusivamente il rimborso delle spese sostenute dal cliente danneggiato per terapie e cure rese necessarie in conseguenza di danni derivanti da trattamenti prestati dall'Assicurato e/o dai suoi addetti, compresi anche le eventuali prestazioni a domicilio.

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- 2) il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento stesso;
- 3) le spese siano state sostenute dal cliente danneggiato entro un anno dal trattamento.

11. R.C. attività centro estetico e/o istituto di bellezza

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO", l'assicurazione Responsabilità Civile dell'attività comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di centro estetico e/o istituto di bellezza per le attività di:

- 1) massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- 2) trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Condizioni di Assicurazione

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.). Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

Relativamente ai precedenti punti si precisa che:

- a) è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- b) la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale del singolo Assicurato con terzi, AXA MPS Danni risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA MPS Danni per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Ad integrazione si precisa che si intendono compresi i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di eventuali piscine, palestre, docce e grotte, saune e altri impianti fissi per il benessere della persona gestiti dall'Assicurato e collegati all'attività assicurata compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti.

Le garanzie "5 R.C. attività (applicazione, modifica o rimozione) di trucco permanente - tatuaggi e piercing" e "6) R.C. attività centro estetico e/o istituto di bellezza" dell'Art 3.2 A - settore industria e artigianato, si intendono valide per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere. Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

12. Perdita di immagine

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute e documentate per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato alle seguenti condizioni:

- si sia verificata, durante la vigenza del contratto, una vertenza con uno o più clienti per lesioni personali (esempio reazioni allergiche a prodotti utilizzati, tagli e/o escoriazioni cutanee) involontariamente cagionate ai clienti debitamente documentata;
- l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine risultante da articoli, commenti e/o profili negativi su mezzi di comunicazione al pubblico compresi Social-Media.

SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la Responsabilità Civile comprende:

1. Danni da vendita di prodotti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.

2. Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Sono compresi i Danni che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'Assicurato e limitatamente all'Attività dichiarata in Polizza.

La copertura è estesa all'esercizio dell'Attività a bordo di veicoli, purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione.

COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO

3. Danni ai clienti nelle cabine prova

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la Responsabilità Civile comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. La Garanzia è operante solo per i sinistri che avvengano in Europa (geografica); con estensione al Mondo intero per i generi alimentari direttamente somministrati al pubblico durante la partecipazione temporanea a mostre e fiere. Per lo smercio di generi alimentari di produzione propria la garanzia vale anche per i danni dovuti a vizio originario dei beni prodotti

dall'Assicurato, direttamente somministrati al pubblico negli spazi ove si tengono le mostre e fiere, con i limiti previsti. La presente copertura non risulta operante se richiamata in Polizza la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti.

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad *Attività* ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di *Attività* sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'*Attività* di equitazione.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, AXA MPS *Danni* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata. A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invaldità permanente*.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

5. Stabilimenti balneari

L'assicurazione Responsabilità civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, gestiti dall'Assicurato, ivi compreso il noleggio di barche e natanti non a motore di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6.5 mt., surf, windsurf nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio (restano escluse le attività balneari gestite da terzi).

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non essendo Clienti della struttura ricettiva.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che incombe sull'Assicurato per la sola committenza. L'assicurazione è operante a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato, qualora previsto, dalle competenti autorità.

Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le passeggiate a cavallo (o l'attività in maneggio) per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice Penale.

6. Discoteca

L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, in relazione alla conduzione e gestione di discoteca esercitata in proprio dall'Assicurato stesso nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

La garanzia è operante a condizione essenziale che la discoteca sia a servizio della struttura ricettiva e non costituisca esercizio a sé stante.

In caso di sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra soggetti, il sottolimito assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

7. Utilizzo golf car

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato - condotte dall'Assicurato stesso o da uno dei suoi dipendenti o addetti, sempre che i danni si verifichino nell'area private dell'attività assicurata, anche se accessibili a terzi.

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Condizioni di Assicurazione

Qualora l'autoveicolo elettrico sia utilizzato come navetta trasporto bagagli, *AXAMPS Danni* assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati, caricati o trasportati su detti veicoli.

8. Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

L'assicurazione Responsabilità civile dell'attività comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di centri benessere & Spa per le attività di:

- massaggi ed altri trattamenti per il benessere della persona, applicazione di alghe o fanghi;
- trattamenti estetici e cosmetici, che non siano di carattere invasivo (con eccezione di mesoterapia, cavitazione ed epilazione con ago o con luce pulsata).

Non sono considerati trattamenti estetici invasivi i trattamenti di peeling, anche chimici.

Relativamente ai precedenti punti si precisa che la garanzia è valida qualora il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dal trattamento.

Sono in ogni caso compresi i danni da errata esecuzione materiale del trattamento.

La garanzia si intende valida per fatto di operatori dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere.

Nel caso l'Assicurato si avvalga di operatori non dipendenti, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di questi. L'estensione è operativa a condizione che i collaboratori siano in possesso delle abilitazioni o dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale del singolo Assicurato con terzi, *AXA MPS Danni* risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e *AXA MPS Danni* per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Sono inoltre compresi i danni derivanti da:

- 1) proprietà e/o conduzione degli impianti del centro benessere & Spa, (comprese piscine, docce e grotte, sauna e altre attrezzature per il benessere della persona) gestiti dall'Assicurato e collegati alla struttura ricettiva, dei locali adibiti a palestra, compresa la proprietà ed uso delle attrezzature e apparecchi ivi esistenti;
- 2) proprietà e uso di attrezzature e apparecchi del centro benessere & Spa, purché utilizzato da personale abilitato. La garanzia opera per i danni alle cose portate dei clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva assicurata poste in armadietti di spogliatoi o consegnate all'eventuale servizio di guardaroba.

BAR E RISTORANTI

9. Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)

AXA MPS Danni, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia, riconosce un indennizzo per i danni estetici subiti da uno dei suoi Prestatori di lavoro in caso di infortunio, referto pronto soccorso, occorso in occasione di lavoro che abbia provocato un danno estetico permanente, secondo quanto previsto di seguito:

a. Cicatrici conseguenti a ferita da taglio:

- Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo;
- Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra).

b. Danni permanenti da ustione:

- Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo;
- Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra).

Questa estensione di garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il lavoratore infortunato sia lavoratore dipendente del *Contraente/Assicurato* in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

La presente garanzia opera anche se l'infortunio è conseguenza di danni involontariamente cagionati al lavoratore infortunato da uno degli altri addetti nel corso dello svolgimento delle loro mansioni lavorative, compresi eventuali danni da incidente da circolazione occorso durante un trasferimento di lavoro (es. attività di catering, di prelievo o rifornimento di merci).

10. Ripristino reputazione

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute e documentate per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, alle seguenti condizioni:

- si sia verificata, durante la vigenza del contratto, un'intossicazione alimentare che abbia colpito una pluralità di clienti del locale assicurato provata tramite certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso;
- tale intossicazione risulti provocata da cibi somministrati e/o preparati dall'Assicurato o dai suoi addetti ed addebitabile a responsabilità dello stesso;
- l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine risultante da articoli, commenti e/o profili negativi su mezzi di comunicazione al pubblico compresi Social-Media.

SETTORE SERVIZI

ATTIVITA' DI UFFICIO-CALL CENTER

1. Danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

La **Garanzia Responsabilità civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro** opera anche per la Responsabilità Civile attribuibile al **Contraente** per danni a persone o a Cose cagionati dai suoi Addetti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro, compresa anche la responsabilità civile personale direttamente addebitabile agli Addetti stessi per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni.

AXA MPS Danni risponde per il risarcimento di danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro:

- a) cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i Prestatori di lavoro, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla Garanzia Responsabilità civile dell'attività;
- b) derivanti da responsabilità personale dei singoli Addetti per morte e/o invalidità permanente da infortunio causati ad altri Addetti, alla condizione che la Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sia operante, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro stessa.

2. Infortuni subiti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

Qualora la **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** sia prevista in Polizza, l'assicurazione si intende valida ed operante, nei limiti del Massimale assicurato e nei termini previsti dalla garanzia stessa, anche per gli infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro assicurati nello svolgimento delle loro mansioni, durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro.

La **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** opera a condizione che l'attività di Smart Working e/o telelavoro avvenga nel rispetto delle norme vigenti ed a condizione che al momento del Sinistro il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di regresso o rivalsa esperite dall'INAIL o dall'INPS.

Agli effetti della **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITA' DI UFFICIO

1. Danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

La **Garanzia Responsabilità civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro** opera anche per la Responsabilità Civile attribuibile al **Contraente** per danni a persone o a Cose cagionati dai suoi Addetti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro, compresa anche la responsabilità civile personale direttamente addebitabile agli Addetti stessi per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni.

AXA MPS Danni risponde per il risarcimento di danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro:

- a) cagionati a terzi, escluso l'Assicurato ed i Prestatori di lavoro, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla Garanzia Responsabilità civile dell'attività;
- b) derivanti da responsabilità personale dei singoli Addetti per morte e/o invalidità permanente da infortunio causati ad altri Addetti, alla condizione che la Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro sia operante, nei limiti del Massimale e nei termini previsti dalla Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro stessa.

2. Infortuni subiti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro

Qualora la **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** sia prevista in Polizza, l'assicurazione si intende valida ed operante, nei limiti del Massimale assicurato e nei termini previsti dalla garanzia stessa, anche per gli infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro assicurati nello svolgimento delle loro mansioni, durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro.

La **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** opera a condizione che l'attività di Smart Working e/o telelavoro avvenga nel rispetto delle norme vigenti ed a condizione che al momento del Sinistro il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi contributivi INAIL a termini della normativa in vigore.

Sono comprese in garanzia anche eventuali azioni di regresso o rivalsa esperite dall'INAIL o dall'INPS.

Agli effetti della **Garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

B. Tutela Legale (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale large)

La **Garanzia** comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le spese per mediazioni stabilite dalla legge;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per l'intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di parte e di Periti in genere, concordate con AXA Assistance;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 c.p.p.;

Condizioni di Assicurazione

- il *Contributo Unificato* per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
- le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'*Assicurato*;
- le spese per un secondo Legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

In caso di un evento riguardante le *Garanzie* oggetto dell'assicurazione, l'*Assicurato* può ottenere informazioni sulle *Garanzie* stesse, i rischi assicurati, le condizioni di *Polizza*, le modalità e i termini per la denuncia dei *Sinistri* e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero Verde 800 448 346.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.8.3 - "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale".

Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a *Cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette, o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del Contraente di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
- le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di *Polizza* (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del *Contraente* di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
- le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO" ai punti f-g) di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'Attività professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*, trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle controversie con valore superiore a € 500,⁰⁰ e inferiore a € 30.⁰⁰⁰;
- le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie e/ o locali connessi all'Attività indicata in *Polizza*, ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione.
- la difesa dell'assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile; nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di Responsabilità Civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'assicurato nella costituzione in giudizio, AXA MPS *Danni* garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà ad AXA MPS *Danni* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza;
- controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,⁰⁰.

Soggetti assicurati

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla Tutela Legale:

- il *Contraente*;
- dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'Attività svolta per conto del *Contraente*.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* si intende prestata a favore del *Contraente*.

C . Tutela Legale Cyber (inclusa anche nel pacchetto Attività aziendale large)

AXA MPS *Danni* assicura i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato*;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 5.9.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
 - le spese di giustizia.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.9.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 3.5.

1. Lesione della reputazione on-line

a) Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale

Per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni.

b) Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding

Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

2. Furto d'identità digitale

a) Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale

Per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi.

3. Acquisti e vendite on-line/e-commerce

a) Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi

Funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line sempre che il valore in lite sia superiore ad 500,00 euro;

b) Controversie contrattuali con i clienti

Relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,00 euro.

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

Estensione all'Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

Per mezzi di pagamento si intendono: Carte di debito, Carte di credito, Smart phone e smart watch utilizzati con modalità di pagamento contact less, Conti correnti online.

AXA MPS Danni copre i danni subiti dal contraente:

1. a seguito di furto e smarrimento e conseguente utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di pagamento e rispettivi smartphone/smartwatch, utilizzati con modalità di pagamento contactless;
2. a seguito di utilizzo fraudolento dei conti correnti online, avvenuto tramite simulazione di una identità falsa o di un'identità terza, oppure utilizzo delle credenziali personali ottenute tramite raggiri e/o in caso di rapina o violenza.

AXA MPS Danni si impegna ad indennizzare l'Assicurato delle perdite eventualmente sostenute in conseguenza dell'utilizzo fraudolento da parte di terzi, dei predetti mezzi di pagamento, avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco ovvero denuncia alle autorità competenti.

Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo dell'eventuale franchigia a carico dell'Assicurato con un massimo per ogni carta, sinistro e per anno assicurativo. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non provvedano a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, AXA MPS Danni provvederà a rimborsare le spese e i prelievi avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco, con limiti differenziati per giorno in caso di: carta di credito e carta prepagata, carta di debito, conto corrente online.

4. Servizio prevenzione rischi Cyber

AXA MPS Danni garantisce al Contraente l'accesso al servizio di prevenzione di eventi fraudolenti correlati all'uso non autorizzato dei dati del Contraente e della valutazione della vulnerabilità informatica dello stesso, identificato con il nome Sicurnet Business.

Condizioni di Assicurazione

La gestione dei servizi è stata affidata da AXA MPS Danni a:

CRIF S.p.A.

Via M. Fantin, 1-3 - 40131 Bologna

Portale web all'indirizzo <https://www.mistercredit.it>
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 94 94 88

Il costo del servizio è ad esclusivo carico di AXA MPS Danni e conseguentemente, in caso di mancato pagamento, Crif S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto nei confronti del Contraente.

Il Contraente può usufruire del servizio Sicurnet Business, reso a disposizione entro 5 giorni dalla data di effetto della Polizza, presso la piattaforma www.mistercredit.it, per:

- rilevare i principali rischi informatici a cui è esposta l'attività e rilevare il dettaglio delle vulnerabilità sui domini e i servizi;
- monitorare che le mail aziendali, carte di credito, IBAN/CC non finiscano nel Dark web;
- richiedere una prima Assistenza al numero verde (lun-ven 9.00-19.00) per l'accesso alla piattaforma, leggere il contenuto dell'Alert, ricevere consigli sulle azioni più opportune da intraprendere a fronte delle segnalazioni inviate (es. segnalazioni di rischi concreti sui Sistemi e Servizi Web aziendali, furto di carte di credito aziendali o email) rispondere a quesiti relativi a e-mail /comunicazioni sospette o siti sospetti.

L'analisi contiene i dettagli relativi a:

- mancata configurazione dei servizi e servizi esposti pubblicamente;
- versioni software o di servizio obsolete;
- domini esposti a malware o phishing;
- contatti di dominio non idonei;
- problematiche relative ai fornitori di servizi;
- certificati di sicurezza scaduti.

Come accedere alla piattaforma Cyber:

Entro massimo 10 giorni, il cliente riceverà alla casella postale fornita in fase di sottoscrizione della garanzia Tutela Legale Cyber:

- una prima mail da servizioclienti@mistercredit.it con link per accedere al servizio/piattaforma e Username
- una seconda mail da servizioclienti@mistercredit.it con la password d'accesso (modificabile dopo il primo ingresso).

Il servizio cessa alla cessazione della garanzia Tutela Legale Cyber.

Trattamento dati personali:

I dati personali (anagrafici e di contatto) del Contraente sono trasferiti:

- da AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., in qualità di autonomo titolare del trattamento, che li tratta anche per consentire la fornitura del Servizio prevenzione rischi cyber e per attività di analisi e indagini statistiche,
- a Crif S.p.A. che li utilizza, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per fornire il servizio previsto in favore del Cliente.

D . Responsabilità Civile Prodotti (inclusa anche nel pacchetto Responsabilità Civile prodotti)

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso; anche se derivanti da:
 - a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
 - b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
 - c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
 - d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/ assemblaggio del prodotto;
 - e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
 - f) dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante per:

- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;

- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

In ogni caso *AXA MPS Danni* non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garanzia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all'uso cui è destinato a causa:

- di un difetto del prodotto componente assicurato con l'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall'acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti.

Estensione Ritiro Prodotti

AXA MPS Danni, a deroga di quanto previsto dall'Art. 3.3.3- **ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – D. RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI:**

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, – si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in Polizza, a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali, la Garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

La presente Garanzia copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.

Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori;

- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati. I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

Tampering

L'estensione Ritiro Prodotti prevede anche il rimborso delle spese conseguenti ad operazioni di ritiro di prodotti diretto o indiretto dovute a contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti stessi (Tampering).

AXA MPS Danni rimborsa le spese previste dalla Garanzia D. Ritiro Prodotti sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da dipendenti dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
- 2) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
- 3) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;

Condizioni di Assicurazione

- 4) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
- 5) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
- 6) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:

- 1) l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori;
oppure
- 2) l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

Una pluralità di sinistri:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
- effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;

sono considerati "sinistro in serie" anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di "sinistro in serie", indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatesi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

E . Pronta ripresa

Nel caso di *Danno* materiale e diretto al *Contenuto* e ai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, **causato da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Incendio Fabbricato/Rischio locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine All risks**, che abbia come conseguenza la totale forzata inattività, AXA MPS *Danni* riconosce all'Assicurato la diaria giornaliera indicata in *Polizza*, a titolo di rimborso forfettario per le Spese insopprimibili.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di scegliere uno tra quattro importi di diaria di seguito indicati:

Importo giornaliero diaria			
€ 250,00	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.000,00

Inoltre AXA MPS *Danni* indennizza il mancato introito dell'azienda indicata in *Polizza*, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici *P.O.S. (Point of Sale)*, anche appartenenti a differenti Istituti Bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un *Danno* materiale e diretto, causato da almeno uno degli eventi sotto riportati.

La diaria giornaliera integrativa è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni basato sulle fasce di transato.

Qualora la forzata inattività fosse parziale, cioè determinasse una riduzione di almeno il 30% del volume di affari, l'importo giornaliero della diaria sarà ridotto della metà.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 3.5.

La Garanzia Pronta ripresa è prestata per un periodo non superiore al numero dei giorni indennizzabili indicato in *Polizza*. L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 3.3 - COSA NON ASSICURO

Art. 3.3.1 - Esclusioni specifiche - Garanzia A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i Prestatori di Lavoro - Garanzia D. Responsabilità Civile del prodotto

Sono esclusi i *Danni*:

1. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
2. derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'*Assicurato* abbia assunto esclusivamente per contratto;
3. alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle *Cose* trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle *Cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti 6. "Danni a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO, 4. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE, 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE", 9. "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)" e 3. "Danni alle *Cose* in lavorazione (tintorie, lavanderie, benzinai e autolavaggi)" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO";

4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
5. derivanti dall'esercizio di attività venatoria;
6. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dal punto 3. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie, lavanderie, benzinaie e autolavaggi)" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO" e dal punto 5. "Lavori eseguiti presso terzi" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO";
7. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dal punto 1. "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO";
8. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1. "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE" e 1. "Danni da vendita di prodotti" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE COMMERCIO;
9. cagionati da Furto, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. "Danni da Furto agevolati da impalcature di imprese edili" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO";
10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dalle lettere c. "Committenza auto" e d. "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali" della Garanzia 1-"RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA'" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI";
11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto 6. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO;
12. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio;
13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal punto h. "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni" della Garanzia 1-"RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA'" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI";
14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture ed impianti sotterranei;
20. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dal punto 2. "Responsabilità Civile del capofamiglia" dell'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE" e dal punto 4. "Responsabilità Civile del capofamiglia" dell'Art dell'Art.3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE;
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto g.

Condizioni di Assicurazione

“Inquinamento accidentale” della Garanzia 1-“RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA'” dell'Art. 3.2.A – “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;

29. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
 30. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
 31. alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
 32. derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà;
 33. derivanti dall'uso di aeromobili a pilotaggio remoto e aeromodelli professionali e giocattolo;
 34. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezioni di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
 35. derivanti dall'esercizio dell'attività di fattoria didattica salvo quanto previsto all'estensione – Responsabilità civile per la fattoria didattica se operante per l'Attività specifica.
 36. che possono subire i clienti nelle cabine prova salvo quanto previsto all'estensione – COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO
3. “danni ai clienti nelle cabine prova” se operante per l'Attività specifica.

Relativamente alla Garanzia A. 1- Responsabilità Civile dell'attività e D. Responsabilità Civile prodotti, non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'Assicurato che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i *Danni* fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'Assicurato, subiscano *Danni* in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'Attività cui si riferiscono le Garanzie, con l'eccezione dei *Danni* fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
4. se l'Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto all'Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 3.3.2 - Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i Prestatori di Lavoro

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.3 “COSA NON ASSICURO”, valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

1. Responsabilità Civile dell'attività

Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Sono esclusi i *Danni* cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Sono inoltre esclusi i danni da Furto e Incendio.

Inquinamento accidentale

Vanno considerati esclusi i *Danni*, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni conseguenti ad inquinamento accidentale causati da rotture dovute a vetustà e mancata manutenzione.

Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Sono esclusi i *Danni* alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i *Danni* dovuti all'installazione degli stessi.

Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

L'Attività venatoria si intende esclusa.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Estensione alle malattie professionali

L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- 2) per le *Malattie professionali* conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;

La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le *Malattie professionali* che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi, la silicosi e per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE).
- 5) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 6) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;
- 7) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.

Art. 3.3.3 - Ulteriori esclusioni specifiche – Garanzia D. Responsabilità Civile Prodotti

La **Garanzia D. Responsabilità Civile Prodotti** non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dall'estensione di Garanzia Ritiro prodotti, se operante);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dalla **Garanzia D. Responsabilità Civile Prodotti**:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA MPS Danni;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;
- i) danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- m) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e cestinatura per svista;
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati;
- p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti.

Condizioni di Assicurazione

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la Garanzia D. “Responsabilità Civile Prodotti”, l'estensione di Garanzia Ritiro Prodotti non comprende:

- a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazioni di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto dalla Garanzia - D. Ritiro Prodotti;
- d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;
- e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
- f) le multe, ammende e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A., Canada e Messico;
- i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering), salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia “Tampering”.

Art. 3.3.4 - Ulteriori esclusioni specifiche per Settori

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.3 - “COSA NON ASSICURO”, valgono altresì le seguenti esclusioni.

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Sono esclusi i *Danni* derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

1. Responsabilità civile del capofamiglia

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.

Nel caso di figli minori dell'Assicurato, considerati tra di loro terzi, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;
- verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Sono esclusi i *Danni*:

- cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- a Cose contenute in veicoli e natanti;
- ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

3. Proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo

Per l'attività di equitazione sono esclusi i *Danni* subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono. Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Passeggiate a cavallo

Per la presente garanzia l'assicurazione non è operante:

- 1) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- 2) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;

- 3) per passeggiate a cavallo che non prevedono il rientro all'Agriturismo assicurato in giornata (es. trekking di più giorni);
- 4) per i danni causati agli indumenti ed effetti personali dei Clienti;
- 5) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato;
- 6) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- 7) per i danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e/o eventi agonistici con accesso al pubblico a pagamento (biglietto di ingresso);
- 8) per gare e concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni.

ALLEVAMENTO

5. Allevamento di bestiame

Sono esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del bestiame.

VITIVINICOLO

6. Agricoltura di precisione

La garanzia non opera per i danni:

- a) verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del proprietario;
- b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- c) verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- d) causati da droni non in regola con le disposizioni di Leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- e) causati a Cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- g) causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie simili, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- h) subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.

OLEIFICIO

7. Agricoltura di precisione

La garanzia non opera per i danni:

- a) verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del proprietario;
- b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- c) verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- d) causati da droni non in regola con le disposizioni di Leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- e) causati a Cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- g) causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie simili, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- h) subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1. Lavori eseguiti presso terzi

Sono esclusi i *Danni*:

- alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse.

2. *Danni* a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Sono esclusi i danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.

3. Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti

Sono esclusi i *Danni*:

- agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di Attività;
- da lavori stradali;

subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio

Condizioni di Assicurazione

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

4. Danni da contaminazione da olii e/o batterie esauste

Non sono indennizzabili i danni estetici, quali danni consistenti in semplici macchie o chiazze al pavimento dei locali, alla pavimentazione o all'asfalto dell'area di pertinenza o in uso dell'attività assicurata

ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O ACCONCIATURE, TATUAGGI E PIERCING

5. R.C. attività (applicazione, modifica o rimozione) di trucco permanente - tatuaggi e piercing

Sono esclusi i seguenti rischi:

- qualsiasi pretesa per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- i danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata.

6. R.C. attività centro estetico e/o istituto di bellezza

Ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.3 - "-COSA NON ASSICURO", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata.

7. Perdita di immagine

La garanzia non opera per il danno di immagine derivante da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato (esempio non soddisfazione per il taglio di capelli o per il risultato dei trattamenti estetici eseguiti).

SETTORE COMMERCIO

1. Danni da vendita di prodotti

Restano esclusi:

- i *Danni* a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).
- i *Danni* ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i *Danni* conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B.

Sono esclusi i *Danni*:

- a. cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;
- b. a *Cose* contenute in veicoli e natanti;
- c. ai *Valori, Gioielli e Preziosi* non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Per l'attività di equitazione, sono esclusi i *Danni* provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono. Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato.

Nel caso di figli minori dell'Assicurato, considerati tra di loro terzi, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Sono esclusi i *Danni*:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.

5. Stabilimenti balneari

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'organizzazione di sport subacquei e/o sport motonautici in genere (anche sci nautico, parasailing, banana ride e simili), kitesurfing.

Sono esclusi i danni derivanti:

- da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, moto d'acqua e simili;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio;
- dall'esercizio di parcheggi;
- dalla proprietà e conduzione di pontili e ormeggi.

6. Discoteca

La garanzia non è operante per la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale per la selezione all'ingresso della discoteca e/o per il servizio di sicurezza.

Restano sempre escluse le attività di night club, club privé e simili locali notturni, anche se esercitate nei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

7. Utilizzo golf car

Restano comunque esclusi gli indumenti e gli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, inoltre restano sempre esclusi valori, gioielli, cicli e biciclette, attrezzatura fotografica, personal computer, tablet e simili, e i danni derivanti da furto, rapina, appropriazione indebita o da smarrimento.

Si precisa inoltre che, l'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo condotto da persona di età inferiore a 18 anni;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di veicolo con motore a scoppio o ibrido, comunque con motore diverso dal solo motore elettrico;
- se l'incidente è dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dal conducente;
- per i danni cagionati ad animali trasportati;
- per i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo in genere.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione di legge, pertanto si precisa che restano sempre esclusi dalla garanzia Responsabilità civile dell'attività i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni.

8. Centri benessere e spa (escluse le attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia)

Sono considerate prestazioni a carattere invasivo, e quindi escluse, i trattamenti che prevedono la cruentazione dei tessuti, le iniezioni e/o infiltrazioni di sostanze o prodotti (es. applicazione di filler, iniezioni di botulino, infiltrazioni di acido ialuronico, ecc.).

BAR E RISTORANTI

Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)

Resta in ogni caso sempre esclusa la responsabilità personale degli addetti per danni dolosi.

Condizioni di Assicurazione

SETTORE SERVIZI

ATTIVITA' DI UFFICIO – CALL CENTER

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.3 "COSA NON ASSICURO" e dall'art. 3.3.2 "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA A RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA' E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO", si precisa che restano sempre esclusi i danni cagionati a terzi direttamente attribuibili alla Garanzia Responsabilità Civile della proprietà e/o conduzione dei locali ove gli Addetti svolgono l'attività di Smart Working e/o telelavoro.

Fermo restando le altre esclusioni della Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, si precisa che la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non è operante per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro attribuibili o comunque riconducibili ad attività extraprofessionali.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITA' DI UFFICIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.3 "COSA NON ASSICURO" e dall'art. 3.3.2 "ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE – GARANZIA A RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA' E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO", si precisa che restano sempre esclusi i danni cagionati a terzi direttamente attribuibili alla Garanzia Responsabilità Civile della proprietà e/o conduzione dei locali ove gli Addetti svolgono l'attività di Smart Working e/o telelavoro.

Fermo restando le altre esclusioni della Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, si precisa che la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non è operante per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro attribuibili o comunque riconducibili ad attività extraprofessionali.

Art. 3.3.5 - Esclusioni specifiche - Garanzia B Tutela Legale

Sono escluse dalla copertura:

- a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b) le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- c) le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art 3.2 B "Prestazioni garantite";
- d) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Inoltre la *Garanzia* non è operante per le controversie:

- e) per il recupero crediti;
- f) di natura contrattuale dell'assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 3.2 B "Prestazioni garantite";
- h) relative ai Sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- i) relative ai Sinistri causati da Esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
- k) conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
- l) relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in *Polizza*;
- m) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- n) discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;
- o) relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
- p) in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le Controversie derivanti da contratto di agenzia;
- q) di valore inferiore a € 250,00;
- r) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art 3.2 B "Prestazioni garantite";
- s) derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
- t) inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.. AXA MPS *Danni* non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.). Sono inoltre escluse:
 - il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di *Cose*;
 - le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi;
 - le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio.

Sono comunque esclusi dalla copertura di *Polizza* gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 3.3.6 - Esclusioni specifiche - Garanzia C Tutela Legale Cyber

La copertura assicurativa non comprende:

1. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;

2. danni causati da guerra civile o internazionale, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
3. disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

La garanzia è esclusa per:

1. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa;
2. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
3. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
4. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
5. controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'*Assicurato* esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
6. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
7. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
8. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
9. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro;
10. controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
11. controversie relative a rapporti fra socie/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
12. controversie relative al recupero crediti;
13. controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
14. controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'*Assicurato*/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
15. controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*/azienda contraente, salvo dove diversamente indicato;
16. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
17. controversie relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare";
18. controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
19. controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
20. controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene ai clienti nel caso di e-commerce;
21. controversie di natura contrattuale nei confronti di *AXA MPS Danni*.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- spese per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- non espressamente richiamate fra gli oneri assicurati;
- di natura contrattuale dell'*Assicurato* aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- 1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- 2) medicinali;
- 3) armi;
- 4) materiale digitale scaricato on-line;
- 5) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- 6) acquisti effettuati tramite aste on-line.

Relativamente all'estensione "Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali"

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura, i danni causati da:

1. utilizzo fraudolento operato dai soggetti assicurati e dai dipendenti del contraente;
2. utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei mezzi di pagamento e carta Sim, ad opera dell'*Assicurato*;
3. phishing.

Non sono coperti:

1. il Furto causato da negligenza dell'*Assicurato* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non siano indossati all'*Assicurato* al momento del sinistro, es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc..., la sottrazione da borse e bagagli in genere, se non portati dall'*Assicurato*);

Condizioni di Assicurazione

2. il Furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione delle seguenti ipotesi:
 - Furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato;
 - Furto con effrazione avvenuto in luogo adibito al parcheggio dell'autoveicolo, custodito o meno, purché a pagamento e in area delimitata da muro di cinta o transennamento fisso, e per il quale l'Assicurato sia in grado di esibire una ricevuta di pagamento ovvero avvenuti in luoghi o edifici non di pubblico accesso;
 - Furto avvenuto in auto quando quest'ultima è parcheggiata in strutture contigue ai centri commerciali purché l'Assicurato sia in grado di produrre un documento che certifichi la sua presenza in loco al momento del sinistro (ad esempio scontrino della spesa). L'operatività della copertura decade automaticamente negli orari di chiusura del Centro Commerciale;
3. il Furto commesso da persone fisiche non aventi la qualità di Terzi o commesso con la complicità di tali persone;
4. il Furto di accessori, consumabili, periferiche e cavi legati al funzionamento del telefono cellulare/smartphone (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi al telefono cellulare/smartphone);
5. il Furto tramite sola effrazione di un armadio, cassetiera, baule, anche se chiuso a chiave avvenuto in un locale od abitazione che non abbia a sua volta subito un furto con effrazione.

Art. 3.3.7 - Esclusioni specifiche - Garanzia E Pronta Ripresa

Fermo quanto riportato nelle esclusioni delle *Garanzie* Incendio Fabbricato/Rischio Locativo e Incendio Contenuto, Elettronica e guasti macchine All risks, sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, alluvioni, inondazioni, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti;
- furto e rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Inoltre AXA MPS Danni non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per forzata inattività per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Art. 3.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 3.4.1 - Operatività della - Garanzia A. Responsabilità Civile dell'Attività e dei Prestatori di Lavoro

Art. 3.4.1.1 - Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato

Il Premio della *Garanzia* Responsabilità Civile dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli *Addetti* e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*. Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il numero totale degli *Addetti* e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due *Addetti* e/o di due posti letto, l'Indennizzo dovuto da AXA MPS Danni è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle *Cose*.

Se al momento del *Sinistro* il numero degli *Addetti* o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il *Contraente/Assicurato* di dare immediata comunicazione ad AXA MPS Danni e a pagare il maggior Premio dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i Familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'Attività descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

AXA MPS Danni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.

Si precisa inoltre che:

- è sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da prestazioni mediche ed infermieristiche;
- sono sempre esclusi i danni derivanti da uso di apparecchi che per legge o per tipologia di trattamento possono essere adoperati solo da personale medico.

Ferme le restanti esclusioni previste dall'Art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO", l'assicurazione non è operante per:

- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di eventuale personale medico ed infermieristico (dipendente e non) eventualmente operante nell'esercizio ricettivo assicurato;
- Responsabilità Civile per danni e perdite patrimoniali cagionate a terzi collegate all'attività di Direzione Sanitaria (o del medico competente);
- attività di rieducazione, riabilitazione funzionale e motoria, trattamenti di fisioterapia, trattamenti fisiatrici e riabilitativi;
- danni derivanti da trattamenti effettuati da personale privo dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- danni derivanti da prescrizione di farmaci, terapie, cure e/o trattamenti sanitari che devono essere effettuate solo da personale medico nonché i danni derivanti da interventi chirurgici di qualunque specie (anche se ambulatoriali);
- danni estetici e fisionomici derivanti da trattamenti di medicina estetica in genere che, per legge, devono essere eseguiti solo da personale medico;
- danni derivanti da agopuntura o da prescrizione di diete dimagranti o specialistiche;
- danni derivanti da trattamenti estetici che richiedono infiltrazioni e/o iniezioni, con eccezione della sola mesoterapia, cavitazione e della sola epilazione con ago o con luce pulsata;
- danni derivanti da pretese per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto;
- dall'Assicurato nonché per inadempimento, mancato miglioramento o guarigione e simili;
- danni derivanti da vizi originari dei prodotti utilizzati;
- danni conseguenti alle patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati (es. infezioni, epatiti e da sindrome di immunodeficienza acquisita, HIV);
- danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata di Centri Benessere & Spa.

Art. 3.4.2 - Operatività della - Garanzia B. Tutela Legale

Art. 3.4.2.1 - Massimali e recupero delle somme

A. Massimale

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela Legale fino al limite massimo per *Sinistro* e per anno assicurativo. I limiti vengono innalzati del 20% qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del Network convenzionato di AXA Assistance (Legali, Periti, Consulenti tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

B. Recupero delle Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 3.4.2.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 3.4.2.3 - Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività della *Garanzia*, si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni per Fatto illecito* di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Capitale assicurato* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 3.4.3 - Operatività della - Garanzia C. Tutela Legale Cyber

Art. 3.4.3.1 - Massimale e sottolimiti della garanzia Tutela Legale Cyber

AXA Assistance gestisce e liquida il *Sinistro* di Tutela Legale Cyber fino al limite massimo per *Sinistro*, per Anno assicurativo, indicato in scheda di polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale.

Inoltre, per la gestione del *Sinistro* rientrante nell'ambito della garanzia si precisano sotto limiti per le attività di seguito elencate:

- 1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'*Assicurato*;
- 2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding.

Art. 3.4.3.2 - Limiti territoriali della Garanzia Tutela Legale Cyber

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 3.4.3.3 - Decorrenza della Garanzia - C. Tutela Legale Cyber - insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 3.4.3.4 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione per la Garanzia - C. Tutela Legale Cyber

L'*Assicurato* è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3.4.4 - Operatività della - Garanzia E. Pronta Ripresa

Art. 3.4.4.1 - Operatività della garanzia

Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, AXA MPS Danni riconosce all'*Assicurato* la diaria giornaliera indicata in *Polizza*, a titolo di rimborso forfettario. Si precisa che, se l'*Assicurato* ha scelto l'importo minimo di diaria (€ 250,00) la stessa non è assoggettata a limiti; pertanto, in questo caso AXA MPS Danni riconosce all'*Assicurato* la diaria a titolo forfettario, prescindendo dalle Spese Insopprimibili effettivamente sostenute giornalmente dall'*Assicurato* durante il periodo di totale forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato.

La *Garanzia* Pronta ripresa è prestata, previa applicazione di una franchigia temporale pari a 2 giorni lavorativi compreso quello del *Sinistro*, per un periodo non superiore al numero di giorni indennizzabili indicato in *Polizza*.

Nessun Indennizzo sarà effettuato a termini della presente Garanzia se l'*Assicurato* viene posto, prima del *Sinistro*, in liquidazione o amministrazione controllata.

La diaria giornaliera sarà corrisposta anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *Sinistro*, purché equivalenti.

Art. 3.4.4.2 - Rivalsa

AXA MPS Danni si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art.1916 c.c.

Condizioni di Assicurazione

Art. 3.5 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità Civile da lavoratori non dipendenti	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, attività dopo lavoristiche	--	20% minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.
	Committenza auto	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Danni a veicoli nei parcheggi aziendali	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Danni da interruzione di esercizio	--	10% minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro
	Errato trattamento dati personali	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Inquinamento accidentale	--	10% minimo di € 2.500,00	max € 25.000,00 per sinistro e € 250.000,00 per anno
	Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Possesso ed uso armi	€ 250,00	--	€ 100.000,00 per sinistro.
	Detenzione cani da guardia	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, consulenti e professionisti	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per danni da incendio	€ 1.000,00	--	max € 300.000,00 per sinistro e anno (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni max € 50.000,00 per anno).
	Servizio di sorveglianza armata	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile per i danni da conduzione e uso del fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
RC dell'attività	Danni a cose: € 250,00 Danni a cose per imprese edili: € 1.500,00	--	Limite indicato in Polizza.	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Estensioni di garanzia per specifici settori			
	SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE			
	Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	--	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Impiego di macchine agricole	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Agriturismo			
	Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo	€ 250,00	--	€ 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00, in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.
	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Passeggiate a cavallo	€ 250,00	--	80% dell'importo indennizzabile se >20 cavalli
	Morte e/o lesioni gravi e gravissime durante le passeggiate a cavallo	€ 250,00	--	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Allevamento			
	Allevamento di bestiame	€ 1.500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Agricoltura sociale	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
	Caseario			
	Agricoltura sociale	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
	Salumificio			
	Agricoltura sociale	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Vitivinicolo			
	Agricoltura sociale	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
	Agricoltura di precisione	--	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Oleificio			
	Agricoltura sociale	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
	Agricoltura di precisione	--	10% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Birrifico			
	Responsabilità civile per la fattoria didattica	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO			
	Postuma per lavori di posa in opera, installazione manutenzione, riparazione di impianti	--	10% minimo di € 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili	--	10% minimo di € 250,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni alle cose in lavorazione (tintorie, lavanderie, benzina e autolavaggi)	€ 250,00	--	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da cessione di lavori in subappalto	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
Lavori eseguiti presso terzi	--	20% minimo di € 1.500,00	€ 150.000,00 per sinistro	
Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	--	10% minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro	
Attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing				
Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)	€ 250,00	--	€ 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
Responsabilità Civile dell'attività	R.C. attività (applicazione, modifica o rimozione) di trucco permanente - tatuaggi e piercing	--	--	€ 10.000,00 per cliente danneggiato e con il massimo di € 20.000,00 per anno assicurativo	
	R.C. attività centro estetico e/o istituto di bellezza	--	--	€ 500,00 per sinistro	
	Perdita di immagine	--	--	€ 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle seguenti condizioni	
	Attività di riparazione di autoveicoli, elettrauto o gommista				
	Danni da contaminazione da olii e/o batterie esauste	--	10% minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
	Danno estetico	€ 250,00	--	<p>€ 4.000,00 per anno assicurativo indipendentemente dal numero di persone infortunate</p> <p>Cicatrici conseguenti a ferita da lacerazione/taglio</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cicatrici cutanee da ferita da lacerazione/taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo - massimo € 500,00 - Cicatrici cutanee da ferita da lacerazione/taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra) massimo € 2.000,00 <p>Danni permanenti da ustione anche da acido</p> <ul style="list-style-type: none"> -Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione anche da acido di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo - massimo € 500,00 - Danno permanente con estensione di almeno 3 cm² in seguito a ustione anche da acido di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo (da sole o in concomitanza con il caso di cui sopra) massimo € 2.000,00 	
	SETTORE COMMERCIO				
	Danni da vendita di prodotti	€ 500,00	--	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
	Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.	
	Commercio d'abbigliamento				
Danni nelle cabine prova	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.		
SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE					
Smercio e somministrazione di prodotti alimentari	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.		
Attività ricettiva/alberghiera					
Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo pensione, B&B	€ 250,00	--	€ 500,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate		

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile del capofamiglia	€ 250,00	--	€ 300.000,00 per sinistro (tra figli minori: l'indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro).
	Stabilimenti balneari	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Discoteca - danni a terzi	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza con sottolimito del 50% e massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Utilizzo golf car - danni a cose	€ 250,00	--	Sottolimiti: - per i danni a bagagli, valigie, colli e loro contenuto dei terzi trasportati caricati o trasportati su detti autoveicoli elettrici, fino a concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi (compresi danni cagionati a veicoli o cose di terzi) fino a concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per altri danni a cose di terzi da incendio di autoveicoli elettrici "golf car" di proprietà od in uso all'Assicurato, fino a concorrenza di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Utilizzo golf car - danni a persona	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Centri benessere	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Proprietà e uso di attrezzatura e apparecchi del centro benessere & Spa	€ 250,00	--	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni alle cose portate dai clienti ospiti o frequentatori della struttura ricettiva poste in armadietti o consegnate al guardaroba	--	10% minimo di € 500,00	€ 500,00 per cliente e massimo di € 1.000,00 per sinistro
	Bar e Ristoranti			
	Danni estetici ai dipendenti (per ferita da taglio o ustione)	€ 250,00-	--	€ 4.000,00 per anno assicurativo - Cicatrici cutanee da ferita da taglio, con almeno 5 punti di sutura su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo massimo € 500,00 - Cicatrici cutanee da ferita da taglio deturpanti interessanti il volto e/o il collo massimo € 2.000,00 con eventuale perizia medico legale - Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo su mani e/o braccia o altre parti del corpo non interessanti il volto ed il collo massimo € 500,00 - Danno permanente con estensione di almeno 3 cm ² in seguito a ustione di II° grado o superiore, estesa al derma profondo deturpanti interessanti il volto ed il collo massimo € 2.000,00 con eventuale perizia medico legale

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile dell'attività	Ripristino di reputazione	€ 250,00	--	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
	SETTORE SERVIZI			
	Attività di ufficio - call center			
	Danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Infortuni subiti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro	--	--	Limite indicato in Polizza.
	SETTORE LIBERI PROFESIONISTI			
	Attività di ufficio			
	Danni verificatisi durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
	Infortuni subiti durante l'attività di Smart Working e/o telelavoro	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL	Azioni di rivalsa INAIL: nessuna franchigia. Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL		Risarcimento ai sensi del Codice Civile: Invalidità permanente maggiore o uguale al 6%	--	Limite indicato in Polizza.
	Estensione alle malattie professionali	--	--	max 50% del massimale assicurato per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.
Tutela Legale	Tutela Legale	--	--	Massimale di € 20.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno assicurativo 20% in più per entrambi i limiti se l'assicurato sceglie Periti, Legali e Consulenti tecnici del network convenzionato.
	Spese per un secondo Legale domiciliatario	--	--	Limite € 2.500,00.
	Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	--	--	Limite € 500,00.
	Rimborso delle spese sostenute per la costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di Responsabilità Civile	--	--	Limite € 2.500,00.
Tutela Legale Cyber	Tutela Legale - Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato	--	--	Limite € 1.500,00 per sinistro/ evento.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Tutela Legale Cyber	Tutela Legale - Intervento di un perito tecnico- informatico per l'attività di Flooding	--	--	Limite € 2.000,00 per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
	Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali	--	--	<p>La banca o l'Ente rimborsano l'assicurato: massimo € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno assicurativo.</p> <p>La Banca o l'Ente non rimborsano l'assicurato:</p> <p>limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.000,00 per carta di credito e carta prepagata per giorno; - € 500,00 per carta di debito per giorno; - € 2.000,00 per conto corrente online per giorno; <p>il massimale in ogni caso è di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p>
Responsabilità civile prodotti	Responsabilità civile prodotti	--	<p>RC prodotti: 10% Minimo € 500,00 per Sinistro e massimo di € 30.000,00</p> <p>Ritiro Prodotti: 10% - Franchigia € 5.000,00 per Sinistro.</p>	<p>1/3 del massimale della garanzia Responsabilità Civile Prodotti per sinistro / anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. <p>Ritiro Prodotti: Limite di € 10.000,00 per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.</p>
Pronta ripresa	Indicati nelle Condizioni di Assicurazione	2 gg.	--	<p>Diaria giornaliera per ciascun giorno lavorativo di totale forzata attività, a titolo di rimborso forfettario, per le spese effettivamente sostenute giornalmente dall'Assicurato, con il limite del triplo del totale delle Spese insopprimibili effettivamente sostenute.</p> <p>Per l'importo minimo di diaria pari a € 250,00 il limite di indennizzo non è applicabile.</p> <p>Diaria giornaliera integrativa per ciascun giorno di forzata e totale inattività, con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate mediante P.O.S. nei 12 mesi precedenti il Sinistro.</p>

GLOSSARIO

NORME COMUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SINISTRI

ALLEGATI

INFORMATIVA PRIVACY



4 - PER I LOCALI ED BENI AZIENDALI

Art. 4.1 - COSA POSSO ASSICURARE

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio. Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 4.5.

Art. 4.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Responsabilità Civile della proprietà (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)

AXA MPS Danni garantisce l'Assicurato, per i Danni a terzi derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Danni derivanti dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
2. committenza di lavori di *Manutenzione ordinaria* o straordinaria per l'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione ordinaria*, purché relativi a *Fabbricati* pertinenti l'Attività dichiarata in Polizza;
3. Danni derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e/o solare termico;
4. Danni causati alle Cose di terzi da *Incendio* come disciplinato all'Art. 3. 2. A punto I. "Responsabilità Civile per Danni da *Incendio*" della Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 3.2.A - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI".

B. Fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)

C. Contenuto (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati. Fermo quanto riportato dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie *Incendio del fabbricato* e *Incendio del contenuto* indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. *Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione* non causati da ordigni esplosivi;
2. *caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali*, loro parti o Cose da essi trasportate;
3. *onda di pressione* provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. *urto dei veicoli stradali*, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato o agli altri Addetti, dipendenti o Collaboratori dell'Assicurato;
5. *fumo*, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. *sviluppo di fumi, gas e vapori*, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
7. *mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica*, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
8. *fenomeno elettrico* scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
 - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
 - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto assicurato.L'assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*; pertanto, in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
9. *fenomeni atmosferici* quali:
 - i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
10. *grandine su elementi fragili* quali:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - *Lastre* di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, salvo quanto indicato al punto 3. "Danni alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 4.2 B - "Settore Agricoltura/Agroalimentare".
11. *sovraccarico neve* compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

12. Fuoriuscita acqua condotta e altro liquido comprese le spese per la riparazione del guasto

Relativamente ai danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato o di pertinenza del Contenuto (migliorie ed opere addizionali apportate al Fabbricato dal locatario), l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) nonché delle relative alimentazioni, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante, con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da occlusione di condutture di impianti idrici ed igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento (con eccezione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana), al servizio del fabbricato, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Relativamente ai danni da gelo che comporti spargimento di acqua condotta od altro liquido a seguito di rottura delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, l'assicurazione è prestata con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

Per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati la garanzia è prestata con gli ulteriori limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE".

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido anche da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) a seguito di rottura accidentale delle condutture, si rimborsano, se assicurata la Garanzia B - Incendio del Fabbricato, con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", le spese di ricerca e riparazione guasti:

- a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
- b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca.

Si precisa che la Franchigia indicata nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", si applica una sola volta e non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese, con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", le spese per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

- 1) Tubi interrati (anche se escluso il danno diretto), purché inerenti l'area aziendale;
- 2) danno indennizzabile in base alla garanzia gelo che comporti spargimento d'acqua.

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, con i limiti indicati nell'Art. 4.5 - "TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE", le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas e relativi raccordi pertinenti il Fabbricato, qualora assicurata le Garanzie B - "Incendio del Fabbricato" e/o C - "Incendio del Contenuto", se trattasi di opera addizionale di impiantistica apportata dal locatario, qualora assicurata la Garanzia C. - "Incendio del Contenuto".

La presente copertura non è operante qualora i Fabbricati assicurati siano vuoti e inoccupati.

13. ricorso terzi

AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi.

AXA MPS Danni, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 1.27 - "Gestione delle vertenze".

14. Danni indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata da **Sinistro indennizzabile a termini delle Garanzie Incendio fabbricato e Incendio contenuto**, *AXA MPS Danni* riconosce all'Assicurato una diaria giornaliera per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del *Sinistro*.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

La presente copertura non è operante qualora i fabbricati assicurati siano vuoti e inoccupati. La presente copertura non risulta operante se richiamata in *Polizza* la Garanzia Pronta ripresa.

15. merci in refrigerazione (mancato freddo)

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della garanzia Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Incendio fabbricato integrativo, Rischio locativo, Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Alluvione fabbricato, Alluvione contenuto
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La copertura ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, AXA MPS *Danni* non risponde dei *Danni* per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

16. eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

AXA MPS *Danni*, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, AXA MPS *Danni* non risponderà dei *Danni* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

17. anticipo indennizzi

Tale estensione si intende valida anche per le garanzie **Terremoto Fabbricato, Terremoto Contenuto Alluvione fabbricato e Alluvione contenuto**.

18. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le **Garanzie B. Incendio del fabbricato e C. Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la **massima esposizione** di AXA MPS *Danni*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza* e nel rispetto dei *Capitali assicurati*, la *Società* indennizza:

- a) i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i *Danni* derivanti dagli eventi prima indicati;
- b) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Incendio fabbricato integrativo, Rischio locativo, Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Alluvione fabbricato, Alluvione contenuto;
- c) relativamente alla garanzia Incendio del fabbricato, in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta, anche in caso di danno causato solo a terzi, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione del guasto necessariamente sostenute:
 - 1) per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro liquido;
 - 2) allo scopo di cui al precedente punto 1) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti e/o di arredamento, pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
 - 3) per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;
 - 4) per eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (canal jet)
- d) le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito.
- e) le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.

Agli effetti del presente punto e):

 - la copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.
- f) la perdita delle pignoni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino.

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la **Garanzia Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS *Danni*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

19. Merci presso terzi

Le *Garanzie* prestate dalla presente *Polizza* si estendono alle **merci di proprietà dell'Assicurato**, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'*Assicurato* partecipi in qualità di espositore.

20. Denaro, valori, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, oggetti personali.

21. Universalità

Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso, se una determinata *Cosa* od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto verranno attribuiti all'**Incendio del contenuto**.

22. Contenuto all'aperto

Relativamente all'Incendio del contenuto i macchinari e le merci, si intendono in *Garanzia* in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini un evento assicurato ai termini della garanzia Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Incendio fabbricato integrativo, Rischio locativo, Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Alluvione fabbricato, Alluvione contenuto anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture.

23. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

24. Contenuto delle Dipendenze

Si intendono assicurate, le *Cose* costituenti il *Contenuto*, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettuino *Attività* di vendita.

D. Incendio fabbricato integrativo (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)

Fermo quanto riportato dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO" e fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato Integrativo* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. **eventi sociopolitici e dolosi** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

AXA MPS Danni, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, *AXA MPS Danni* non risponderà dei *Danni* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2. **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* assicurati o contenenti le *Cose* stesse.

La presente copertura non è operante qualora i *Fabbricati* assicurati siano vuoti e inoccupati.

3. le spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua;
4. le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.

SPECIFICI SETTORI

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie Incendio del fabbricato/integrativo e Incendio del contenuto* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, le presenti estensioni sono valide e operanti se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato*, previa applicazione di Franchigie e Scoperti specifici, per:

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Agricoltura/Agroalimentare* (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

1. **Danni al Foraggio compresa autocombustione e fermentazione**

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al Foraggio assicurato - posto sottotetto ai *Fabbricati* nonché all'aperto - **purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata**, causati da:

- a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- b. azione del fumo sui raccolti immagazzinati, **se c'è stato Incendio o principio di Incendio**;
- c. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, **a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;
- d. urto di veicoli;
- e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e *Cose* da esse trasportate;
- f. autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'*Assicurato* sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

2. **Danni alle coltivazioni**

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti, sia sotto serra che a pieno campo:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

causati da:

a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

b. fumo;

c. urto di veicoli, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

3. **Danni alle Serre per eventi atmosferici**

AXA MPS *Danni*, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 4.2 B ai punti 9. "fenomeni atmosferici" e 10. "grandine su elementi fragili", indennizza i *Danni* materiali e diretti alle *Serre*:

- con copertura in vetro;
- con copertura in plastica rigida; ed al loro Contenuto, causati da:

a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

b. bagnamento, verificatosi all'interno delle *Serre* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

AGRITURISMO

4. **Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo**

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia Incendio* comprende:

a. le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, portate dai clienti, consegnate e non consegnate;

b. *Denaro* e *valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica;

c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva.

ALLEVAMENTO

5. **Perdita Bestiame compresa asfissia, intossicazione e folgorazione**

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Bestiame* assicurato - sia sottotetto che all'aperto, **entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono** - causati da:

d. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o Cose da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

e. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, **a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;

f. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato**;

g. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e Cose da esse trasportate;

h. asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le Cose assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

CASEARIO

6. **Danni da spargimento di liquidi**

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti derivanti da dispersione di latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i *Danni* arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto.

7. **Trasporto latte**

A parziale deroga dell'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO" si prende atto che per il latte si intendono garantiti eventuali perdite o danneggiamenti causati da urto, collisione o ribaltamento avvenuti nel corso di trasporti effettuati a mezzo di autocisterne, anche di Terzi, dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga:

- nell'ambito dell'area privata di proprietà od in uso all'Assicurato;

- su strade pubbliche, purché il percorso dal punto di raccolta al caseificio non sia superiore a 30 km.

8. Affumicatura

AXA MPS Danni risarcisce le perdite di formaggi affumicati, intendendosi per tali quelli esposti all'azione di componenti del fumo che si sprigiona dalla combustione di vegetali, a seguito di:

- guasto meccanico e/o elettrico dei macchinari o attrezzature costituenti l'impianto di affumicatura anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere il formaggio inutilizzabile alla sua ulteriore normale commercializzazione.

Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo del formaggio al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti, dedotti gli importi di eventuali recuperi.

9. Danneggiamento formaggi stagionati

AXA MPS Danni risarcisce le perdite di formaggi stagionati a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio.

10. Difettoso Confezionamento

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a perdite di natura accidentale per difettoso confezionamento dei formaggi, yogurt, burro non ancora spediti al giorno del sinistro a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di confezionamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante o difettosa termosaldatura;

anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere il formaggio inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione.

11. Inquinamento prodotti

A parziale deroga dell'Art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", *AXA MPS Danni* indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per:

- inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra le merci ed altre sostanze;

L'indennizzo comprende le spese di trattamento del latte.

Qualora il latte fosse irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso.

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del Contraente e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato;
- perdite ed ammanchi.

SALUMIFICIO

12. Affumicatura

AXA MPS Danni indennizza le perdite di prodotti affumicati, intendendosi per tali quelli esposti all'azione di componenti del fumo che si sprigiona dalla combustione di vegetali, a seguito di guasto meccanico e/o elettrico dei macchinari o attrezzature costituenti l'impianto di affumicatura; anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia tali da rendere il prodotto inutilizzabile alla sua ulteriore normale commercializzazione.

Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo del prodotto al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.

13. Danneggiamento prosciutti ed insaccati in stagionatura

AXA MPS Danni risarcisce le perdite di insaccati e prosciutti in stagionatura a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio.

14. Difettoso confezionamento

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a perdite di natura accidentale per difettoso confezionamento dei salumi, prosciutti ed insaccati non ancora spediti al giorno del sinistro a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di confezionamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante o difettosa termosaldatura;

anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere il prodotto inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione.

L'indennizzo comprende le sole spese di riconfezionamento, restando esclusi i danni derivanti dal deterioramento dei salumi, prosciutti ed insaccati.

La *Garanzia* non è operante nel caso in cui sia stata acquistata la *Garanzia RC prodotti*.

15. Inquinamento prodotti

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra le merci ed altre sostanze.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento dei semilavorati.

Qualora i semilavorati fossero irrecuperabili rispetto alla loro normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso.

16. Variazione temperatura

AXA MPS *Danni* indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per: guasto ai forni di cottura tale da generare un'anomala variazione della temperatura interna del forno che renda i semilavorati inutilizzabili ai fini del loro normale impiego ed ulteriore normale utilizzazione.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento dei semilavorati.

Qualora i semilavorati fossero irrecuperabili rispetto alla loro normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso.

VITIVINICOLO

17. Danni da spargimento di liquidi

AXA MPS *Danni* indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da dispersione di vino causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i Danni arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto.

18. Trasporto grappoli d'uva

A parziale deroga dell'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", si prende atto che, relativamente ai grappoli d'uva recisi, si intendono garantiti eventuali perdite o danneggiamenti causati da urto, collisione o ribaltamento avvenuti nel corso di trasporti effettuati a mezzo carri trainati da veicoli, anche di Terzi, dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga:

- nell'ambito dei terreni o dell'area privata di proprietà od in uso all'Assicurato;
- su strade pubbliche, purché il percorso dal punto di raccolta alla cantina non sia superiore a 30 km.

19. Espulsione tappi

La Società risarcisce le perdite di vini in bottiglia e relativi vetri e tappi non riutilizzabili a seguito di espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie.

20. Rottura bottiglie

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai vini in bottiglia a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.

Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo della merce al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti, dedotti gli importi di eventuali recuperi e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

21. Difettosa etichettatura

La Società rimborsa le spese sostenute per riconfezionare, rietichettare ed eventualmente rebottigliare le Merci assicurate, non ancora spedite al giorno del sinistro, resesi necessarie a seguito di errato allineamento "bottiglia - etichetta" a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di confezionamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante o difettosa termosaldatura;
- anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere la merce inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione.

22. Inquinamento prodotti

A parziale deroga 4.3 "COSA NON ASSICURO", AXA MPS *Danni* indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per:

- inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra le merci ed altre sostanze;
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo che renda la merce in genere inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto. Qualora il prodotto fosse irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA, Camera di commercio e simili, dedotto dell'IVA e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione.

23. Pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione

Limitatamente ai rischi di cui alla 4.3.2 ii, le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'azienda agricola esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, esplosione o scoppio.

OLEIFICIO

24. Danni da spargimento di liquidi

AXA MPS *Danni* indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da dispersione di olio causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i Danni arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto.

25. Trasporto olive-semi oleosi

A parziale deroga dell'art 4.3 "COSA NON ASSICURO", si prende atto che, relativamente alle olive, si intendono garantiti eventuali perdite o danneggiamenti causati da urto, collisione o ribaltamento avvenuti nel corso di trasporti effettuati a mezzo carri trainati da veicoli, anche di Terzi, dal punto di raccolta al luogo di stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga:

- nell'ambito dei terreni o dell'area privata di proprietà od in uso all'Assicurato;
- su strade pubbliche, purché il percorso dal punto di raccolta alla cantina non sia superiore a 30 km.

26. Espulsione tappi

AXA MPS Danni risarcisce le perdite di vini in bottiglia e relativi vetri e tappi non riutilizzabili a seguito di espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie.

27. Rottura bottiglie

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dai vini in bottiglia a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.

Il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo della merce al momento del sinistro, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti, dedotti gli importi di eventuali recuperi e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

28. Difettosa etichettatura

La Società rimborsa le spese sostenute per riconfezionare, rietichettare ed eventualmente rebottigliare le Merci assicurate, non ancora spedite al giorno del sinistro, resesi necessarie a seguito di errato allineamento "bottiglia - etichetta" a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di confezionamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante o difettosa termosaldatura;

anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere la merce inutilizzabile ai fini della sua normale commercializzazione.

29. Inquinamento prodotti

A parziale deroga dell'Art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per:

- inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra le merci ed altre sostanze;
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo che renda la merce in genere inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto. Qualora il prodotto fosse irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA, Camera di commercio e simili, dedotto dell'IVA e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione.

30. Pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione

Limitatamente ai rischi di cui 4.3.2 ii, le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'azienda agricola esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, esplosione o scoppio.

BIRIFICIO

31. Danni da spargimento di liquidi

AXA MPS Danni indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da dispersione di birra causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i Danni arrecati alle altre Cose assicurate dal liquido disperso.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente Polizza l'Incendio del fabbricato e del contenuto.

32. Esplosione fusti, tank, lattine, bottiglie

Nell'ambito delle Merci assicurate, AXA MPS Danni risarcisce le perdite delle birre in fusti e/o tank e/o bottiglia e/o lattine e relativi vetri e tappi non riutilizzabili a seguito di esplosione, o espulsione repentina dei tappi, di fusti, tank, bottiglie, lattine quando l'evento sia riscontrabile su una pluralità di enti.

33. Rottura fusti, tank, lattine, bottiglie

Nell'ambito delle Merci assicurate, AXA MPS Danni risarcisce le perdite della birra in fusti, tank, lattine, bottiglie a seguito di crollo accidentale dei supporti e/o scaffalature di stoccaggio.

34. Difettosa etichettatura

Nell'ambito delle Merci assicurate, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a perdite di natura accidentale per difettosa etichettatura limitatamente al solo errato allineamento "fusti, bottiglie - etichetta" a causa di:

- guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento;
- carente o eccessivo apporto di sostanza incollante;

anche se dovuti a errori accidentali di manovra, negligenza, imperizia, e tali da rendere la sostanza o merce o prodotto imbottigliato inutilizzabile alla sua ulteriore normale commercializzazione.
L'indennizzo comprende le spese di rietichettatura e/o reimpastigliamento, qualora necessarie.

35. Contaminazione prodotto

Nell'ambito delle *Merci* assicurate, *AXA MPS Danni* indennizza danni materiali e diretti a merci conseguenti a perdite di natura accidentale per:

- contaminazione, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra una sostanza o merce o prodotto in genere con altra sostanza, compresi detergenti o microbici o residui delle soluzioni utilizzate, tale da rendere la prima inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione,
- carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo che renda la sostanza o merce o prodotto in genere inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento del prodotto. Qualora il prodotto fosse irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il danno verrà determinato in base al valore del prodotto al momento del sinistro e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione.

36. Pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione

Limitatamente ai rischi di cui alla 4.3.2 ii, le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto nell'ambito dell'area aziendale esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, esplosione o scoppio.

37. Saccarificazione e fermentazione

Nell'ambito delle *Merci* assicurate, *AXA MPS Danni* risarcisce le perdite del mosto (malto d'orzo o di altri cereali) a seguito di eccessivo riscaldamento durante il processo di saccarificazione e/o non corretta temperatura di fermentazione a seguito di guasto dei dispositivi di controllo e regolazione della temperatura.

SETTORE TURISMO E TURISMO

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia* Incendio del contenuto comprende:

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un *Attività* ricettiva/alberghiera, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, la *Garanzia* Incendio del contenuto comprende:

1. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

La copertura si intende operante per:

- le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, portate dai clienti - con- segnate e non consegnate);
- Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura ricettiva;
- i veicoli a motore.

BAR E RISTORANTI

2. Danni all'arredamento dei locali locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

AXA MPS Danni indennizza i danni causati all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'ubicazione indicata in polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

3. Esplosione o scoppio fi Fusti, Tank, Lattine

Nell'ambito delle *Merci*, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 4.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", *AXA MPS Danni* indennizza le perdite della birra e bevande in genere in fusti e/o tank e/o lattine a seguito di esplosione o scoppio di fusti, tank, lattine.

SETTORE COMMERCIO

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza l'Incendio del contenuto*.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Commercio, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia* Incendio del contenuto comprende:

1. Danni da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'*Attività* di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti. Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'*Attività* esercitata, comprese nell'Incendio del contenuto, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal *Contraente/Assicurato* per effettuare tale *Attività*.

FARMACIE

2. Perdita Fustelle farmaceutiche

AXA MPS Danni, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Garanzia* Incendio del contenuto, indennizza i *Danni* direttamente causati dalla distruzione delle *Fustelle farmaceutiche*.

COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO

3. Rottura delle Lastre e insegne:

A parziale deroga del punto e) dell'Art. 4.2 – “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”, AXA MPS Danni, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente *Garanzia* Incendio del contenuto, indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di Lastre e insegne, danneggiate o distrutte con altre aventi caratteristiche uguali o equivalenti.

AXA MPS Danni indennizza altresì i *Danni* alle *Cose* assicurate causate da rottura di Lastre o insegne assicurate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidato per le Lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.

4. Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo

Il capitale assicurato per la *Garanzia* Incendio del *Contenuto*, relativamente alle merci, si intende aumentato del 10% per il periodo sottoindicato e per gli eventi indennizzabili a termini della presente *Garanzia* Incendio.

La garanzia è operante e decorre dalle ore 24 del 30 Novembre fino alle ore 24 del 15 Gennaio dell'anno successivo e dalle ore 24 del 1° Giugno fino alle ore 24 del 15 Settembre per ciascun anno solare, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

La presente copertura è sempre valida ed operante a condizione che sia assicurato con la presente *Polizza* l'Incendio del contenuto.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Industria e artigianato, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del Capitale assicurato, la *Garanzia* Incendio del contenuto comprende:

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

1. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al P.R.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei Fabbricati indicati in *Polizza* e non siano riposti all'aperto.

2. Danni da grandine ad autoveicoli

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.3.2 - Esclusioni specifiche - Garanzia B. Fabbricato - Garanzia C. Contenuto, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali:

- a. Per le attività di riparazione di autovetture, elettrauto o gommista anche nell'ambito di Concessionarie di autoveicoli, direttamente causati dalla grandine ad autoveicoli dei clienti in riparazione o manutenzione poste all'aperto o sotto pensiline e/o tettoie aperte da uno o più lati. Per autoveicoli a motore dei clienti in riparazione o manutenzione si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti);
- b. Per i concessionari di autoveicoli senza officina di riparazione, direttamente causati dalla grandine agli autoveicoli nuovi o usati facenti parte delle merci in vendita poste sotto pensiline e/o tettoie aperte da uno o più lati oppure posti all'aperto sempre che sotto reti antigrandine.

ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O ACCONCIATURE, TATUAGGI E PIERCING

3. Danni alle cabine attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing

AXA MPS rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione di pareti delle cabine del centro dell'attività assicurata (estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing), dovute a rottura per causa accidentale o a fatto involontario di clienti o a fatto di terzi.

4. Danni accidentali alle poltrone

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o la sostituzione di poltrone lavatesta e/o di poltrone specifiche da parrucchiere di proprietà dell'attività assicurata (parrucchiere e/o acconciature, tatuaggi e piercing), dovute a rottura per causa accidentale o a fatto involontario di clienti.

- 1) in caso di danno suscettibile di riparazione, AXA MPS Danni rimborsa il costo sostenuto per riparare o ripristinare la poltrona o le poltrone danneggiate sempre che tale ripristino sia tecnicamente possibile e che le spese stesse di riparazione siano inferiori al costo di sostituzione o di rimpiazzo a nuovo della poltrona o delle poltrone danneggiate, con altre equivalenti per caratteristiche;
- 2) in caso di danno di danno non suscettibile di riparazione ovvero in caso di riparazione non economicamente conveniente, cioè quando le spese di riparazione o ripristino eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo AXA MPS Danni indennizza il danno in base al costo di sostituzione o di rimpiazzo a nuovo della poltrona o delle poltrone danneggiate, con altre equivalenti per caratteristiche.

SETTORE SERVIZI

ATTIVITÀ DI UFFICIO - CALL CENTER

1. Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico

Si intendono compresi i danni materiali e diretti di **Fenomeno elettrico** avvenuto nel luogo dove si svolge l'attività per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Se in caso di *Sinistro* risulta che i danni si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza alcun danno materiale alle componenti di alimentazione (alimentatori, trasformatori, stabilizzatori, ecc.) la garanzia opera, per ciascun *Sinistro*, con uno *Scoperto* indicato nella successiva Tabella di riepilogo.

Ai fini della liquidazione del danno si applicherà la norma che segue:

Caso 1) danno suscettibile di riparazione:

1) si stima per ogni apparecchiatura elettronica colpita da *Sinistro*, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

Caso 2) danno non suscettibile di riparazione:

3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del *Sinistro* del bene colpito da *Sinistro* stesso;

4) si stima il valore del bene al momento del *Sinistro* tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto Indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

A. i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;

B. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

C. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti A. e B. ed almeno una delle condizioni del punto C. l'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come al Caso 1) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del *Sinistro* stimato come al Caso 2) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

AXA MPS Danni ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

2. Danni ad apparecchi mobili per Incendio, esplosione, scoppio

Si intendono compresi i danni materiali e diretti da Incendio delle apparecchiature assicurate, oppure, **incendio, esplosione, scoppio** avvenuti nel luogo dove si svolge l'attività che abbiano coinvolto tali apparecchiature.

3. Danni ad apparecchi mobili per Rovesciamento liquidi

Si intendono compresi i danni materiali e diretti da Rovesciamento di liquidi avvenuto nel luogo dove si svolge l'attività che ne comprometta irrimediabilmente la funzionalità.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITÀ DI UFFICIO

1. Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico

Si intendono compresi i danni materiali e diretti di **Fenomeno elettrico** avvenuto nel luogo dove si svolge l'attività per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Se in caso di *Sinistro* risulta che i danni si sono verificati senza concorso di cause esterne o comunque senza alcun danno materiale alle componenti di alimentazione (alimentatori, trasformatori, stabilizzatori, ecc.) la garanzia opera, per ciascun *Sinistro*, con uno *Scoperto* indicato nella successiva Tabella di riepilogo.

Ai fini della liquidazione del danno si applicherà la norma che segue:

Caso 1) danno suscettibile di riparazione:

1) si stima per ogni apparecchiatura elettronica colpita da *Sinistro*, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) decurtato dell'importo stimato al punto 2).

Condizioni di Assicurazione

Caso 2) danno non suscettibile di riparazione:

- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del *Sinistro* del bene colpito da *Sinistro* stesso;
- 4) si stima il valore del bene al momento del *Sinistro* tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) decurtato dall'importo stimato al punto 5). Detto Indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- A. i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- B. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- C. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti A. e B. ed almeno una delle condizioni del punto C. l'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), decurtato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come al Caso 1) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del *Sinistro* stimato come al Caso 2) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

AXA MPS *Danni* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

2. Danni ad apparecchi mobili per incendio, esplosione, scoppio

Si intendono compresi i danni materiali e diretti da incendio delle apparecchiature assicurate, oppure, **incendio, esplosione, scoppio** avvenuti nel luogo dove si svolge l'attività che abbiano coinvolto tali apparecchiature.

3. Danni ad apparecchi mobili per rovesciamento liquidi

Si intendono compresi i danni materiali e diretti da rovesciamento di liquidi avvenuto nel luogo dove si svolge l'attività che ne comprometta irrimediabilmente la funzionalità.

E. Rischio Locativo

AXA MPS *Danni* nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la *Garanzia Incendio*, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio, Esplosione, Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora il *Capitale assicurato* a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

F. Furto e Rapina (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali large)

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Contenuto* assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, nei limiti del *Capitale assicurato* e nelle ubicazioni indicate in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Fermo quanto riportato dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate con *Scasso* cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 4.4.2.4 - "Mezzi di protezione e chiusura";
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate senza *Scasso*, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:

- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico (tra le ore 8.00 e le 24.00), in presenza di Addetti all'esercizio.

2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La *Garanzia Furto e rapina* è valida anche se il *Furto* e la *Rapina* sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le *Cose* assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei *Fabbricati* contenenti le *Cose* assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'*Assicurato* in via temporanea.

Condizioni particolari sempre valide ed operanti:

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA MPS Danni*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 4.4.2.3.

3. Infedeltà dei dipendenti

AXA MPS Danni indennizza la perdita relativa a *Denaro e valori* di proprietà dell'*Assicurato*, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti a **condizione che**:

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'*Assicurato* entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, *AXA MPS Danni* risponderà **solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione**.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, *AXA MPS Danni* risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

4. Portavalori

AXA MPS Danni assicura il risarcimento della perdita dei *Valori*, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in *Polizza*, in conseguenza di:

- *Scippo*;
- *Rapina*;
- *Furto* in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i *Valori*; commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi *Familiari* o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

5. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati*, *Fissi ed infissi* in occasione di *Furto*, *tentato Furto*, *Rapina*

AXA MPS Danni indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati*, *Fissi ed infissi* (**esclusi macchinari e merci posti all'aperto**) in occasione di:

- *Furto*,
- *tentato Furto*,
- *Rapina*.

Sono esclusi macchinari e merci posti all'aperto.

6. *Furto e rapina* di merci e macchinari presso terzi

AXA MPS Danni indennizza il *Furto e rapina* di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

7. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

AXA MPS Danni indennizza le spese relative ad eventuali *Infortuni* subiti dal titolare, *Familiari* o dipendenti nel corso di uno *Scippo* o *Rapina* indennizzabili a termine di *Polizza*.

8. Selling price

Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al *Sinistro* e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

9. Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la **Garanzia Furto e rapina** sono operanti anche se tali *Cose* si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.

La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, *Scasso*, effrazione, sfondamento.

SPECIFICI SETTORI

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la **Garanzia Furto e rapina** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di AXA MPS Danni, le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione degli Scoperti previsti all'Art. 4.5.

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al Settore Agricoltura/Agroalimentare (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la **Garanzia Furto e rapina** comprende:

ALLEVAMENTO

1. Furto del Bestiame

La *Garanzia* è estesa al *Furto del Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, *Scasso*, effrazione, sfondamento.

AGRITURISMO

2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Le *Garanzia* comprende:

- *Cose* di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili);
- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte;
- i veicoli a motore dei clienti, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.

CASEARIO

3. Furto di scorte e prodotti

L'estensione comprende il furto:

- di categoria diversa rispetto a quella del Caseario assicurato
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se commessi con le modalità descritte al punto 1. Furto a).

4. Indennità aggiuntiva BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora il Caseario abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

SALUMIFICIO

5. Furto di scorte e prodotti

L'estensione comprende il furto:

- di categoria diversa rispetto a quella del Salumificio assicurato
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se commessi con le modalità descritte al punto 1. Furto a).

6. Indennità aggiuntiva BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora il Salumificio abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

VITIVINICOLO

7. Furto di scorte e prodotti

L'estensione comprende il furto:

- di categoria diversa rispetto a quella del Vitivinicolo assicurato
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se commessi con le modalità descritte al punto 1. Furto a).

8. Indennità aggiuntiva BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora il Vitivinicolo abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

OLEIFICIO

9. Furto di scorte e prodotti

L'estensione comprende il furto:

- di categoria diversa rispetto a quella dell'Oleificio assicurato
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se commessi con le modalità descritte al punto 1. Furto a).

10. Indennità aggiuntiva BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora l'Oleificio abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

BIRRIFICIO

11. Furto di scorte e prodotti

L'estensione comprende il furto:

- di categoria diversa rispetto a quella del Birrificio assicurato
- presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se commessi con le modalità descritte al punto 1. Furto a).

12. Indennità aggiuntiva BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora il Birrificio abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Commercio*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Incendio del contenuto* comprende:

FARMACIE

1. Fustelle farmaceutiche

AXA MPS *Danni*, indennizza i *Danni da Furto* alle *Fustelle*, custodite nella farmacia assicurata.

COMMERCIO D'ABBIGLIAMENTO

2. Furto con destrezza

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 1. Furto della garanzia Furto e rapina AXA MPS *Danni*, restando ferme tutte le condizioni di polizza, indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, durante le ore di apertura al pubblico del medesimo, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

3. Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo

Il capitale assicurato per la Garanzia Incendio del Contenuto, relativamente alle merci, si intende aumentato del 10% per il periodo sotto indicato e per gli eventi indennizzabili a termini dell'Art 4.2 F – Furto e rapina

La garanzia è operante e decorre dalle ore 24 del 30 Novembre fino alle ore 24 del 15 Gennaio dell'anno successivo e dalle ore 24 del 1° Giugno fino alle ore 24 del 15 Settembre per ciascun anno solare, sempre che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore Turismo e ristorazione*, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e nei limiti del *Capitale assicurato*, la *Garanzia Furto e rapina* comprende:

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

La *Garanzia* comprende:

Condizioni di Assicurazione

- **Cose di uso personale portate dai clienti**, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili).

Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti a deposito ad uso comune non abbiano mezzi di chiusura o protezione idonei ad opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/ scasso, o che il furto sia avvenuto senza scasso, AXA MPS Danni corrisponderà all'Assicurato il 30% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 70% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- **Denaro e valori in genere, portati dai clienti**, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.

La copertura è prestata con limiti diversi:

- per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 4.2F1 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso;
- per valori ovunque riposti (es. mobili, cassette, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

I limiti previsti non sono cumulabili tra loro, resta fermo il massimale.

- **Il furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti**, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata della struttura ricettiva (esclusi stabilimenti balneari e campeggi), sempre che il furto o la rapina sia avvenuto durante i periodi di apertura dell'esercizio ricettivo. Per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto è operante per il furto totale alla condizione essenziale che siano posti in autorimessa o analoghi locali chiusi a chiave.

Se le chiavi dei veicoli sono in custodia dell'esercente o dei suoi addetti devono essere riposte in luoghi idonei (es. cassette, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'esercizio ricettivo assicurato.

Salvo quanto sopra espressamente previsto per ciclomotori, motocicli e motocarrozette, l'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.).

Se il furto dei veicoli dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.

Qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

2. Distributori automatici

AXA MPS Danni, indennizza i danni subiti da:

- 1) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili;
- 2) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere;

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all'Assicurato:

- posto all'interno dei locali della struttura ricettiva assicurata (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto all'esterno dei locali, ma comunque all'interno dell'area recintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo assicurato (esclusi stabilimenti balneari e campeggi);
- posto sulla pubblica via in apposita apertura della vetrina del locale adibito a bar dell'esercizio ricettivo assicurato oppure all'esterno dei suddetti locali adibiti a bar, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato.

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia prodotti che denaro).

BAR E RISTORANTI

3. Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

AXA MPS Danni indennizza i danni causati da rapina ai clienti trovantis nei locali assicurati nell'ubicazione indicata in polizza, in occasione di rapina avvenuta nei locali dell'attività assicurata indicata in polizza.

La garanzia opera per gioielli, orologi, smartphone, tablet e per il denaro contante rapinato ai clienti. Questa estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto,

Qualora l'importo massimo indennizzabile per sinistro non fosse sufficiente ad indennizzare tutti i clienti rapinati presenti nei locali, l'importo dovrà essere suddiviso in parti uguali su tutti i clienti danneggiati.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

1. Furto autovetture di clienti con uso fraudolento di chiavi vere sottratte con destrezza

AXA MPS Danni indennizza i danni causati da furto totale di autovetture parcheggiate nei locali indicati in polizza o nell'area aziendale indicata in polizza sempre che il furto totale sia avvenuto con uso fraudolento di chiavi

vere sottratte con destrezza eludendo l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi addetti durante le ore di apertura dell'attività, oppure il furto totale sia avvenuto con manomissione fraudolenta dei sistemi di accensione keyless o similari sempre che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro con presenza nei locali dell'attività assicurata dell'Assicurato o di uno dei suoi addetti.

Per autovetture a motore dei clienti in riparazione o manutenzione o di terzi in temporanea custodia dell'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso (o ai suoi addetti).

Qualora un'autovettura sottratta fosse già assicurata con altra polizza furto diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo. L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato; in tal caso la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo e con limite di indennizzo per veicolo o per sinistro previsto.

ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O ACCONCIATURE, TATUAGGI E PIERCING

2. Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing

AXA MPS Danni indennizza i danni causati da rapina ai clienti trovantisi nei locali assicurati nell'ubicazione indicata in polizza, in occasione di rapina avvenuta nei locali dell'attività assicurata indicata in polizza.

La garanzia opera per gioielli, orologi, smartphone, tablet e per il denaro contante rapinato ai clienti, mentre non prevede alcun indennizzo o rimborso per uso fraudolento avvenuto successivamente alla suddetta rapina di carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico sottratti ai clienti. La garanzia non opera per le spese di rifacimento di documenti sottratti ai clienti, né per la rapina di beni diversi da gioielli e orologi, smartphone e tablet.

SETTORE SERVIZI

ATTIVITÀ DI UFFICIO - CALL CENTER

1. Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti

Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1 e 2 della Garanzia **Furto e rapina**, si intendono compresi i danni materiali e diretti derivanti da **Furto** avvenuto durante le soste nei trasferimenti tra casa e lavoro e viceversa su autovetture o autoveicoli trasporto cose, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia è operante dalle ore 5.00 alle 22.00 ed a condizione che l'autoveicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido e che sia riscontrabile lo scasso delle serrature e/o la rottura dei cristalli dell'autoveicolo stesso oppure che si sia verificato il furto totale dell'autoveicolo stesso sul quale erano trasportati i beni assicurati.

2. Furto presso l'abitazione del Prestatore di lavoro

Inoltre, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti da **Furto**, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione del Prestatore di lavoro (o altro luogo privato in cui il Prestatore di lavoro stesso risiede o si trova per ragioni lavorative, ad esclusione di luoghi pubblici), violandone le difese esterne mediante:

- rottura, Scasso;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Caratteristiche costruttive dei locali in cui è avvenuto il Furto ai fini dell'efficacia dell'assicurazione:

I locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, Vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il Tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o Vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Se non presenti le caratteristiche costruttive sopra indicate, si applicheranno le disposizioni di cui agli Artt. 4.4.2.2- "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" e 4.4.2.4- "Mezzi di chiusura dei locali".

La presente garanzia opera anche in caso di **Rapina od estorsione** avvenuta nei suddetti locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITÀ DI UFFICIO

3. Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti

Ad integrazione di quanto previsto ai punti 1 e 2 della Garanzia **Furto e rapina**, si intendono compresi i danni materiali e diretti derivanti da **Furto** avvenuto durante le soste nei trasferimenti tra casa e lavoro e viceversa su autovetture o autoveicoli trasporto cose, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato

Condizioni di Assicurazione

Città del Vaticano. La garanzia è operante dalle ore 5.00 alle 22.00 ed a condizione che l'autoveicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido e che sia riscontrabile lo scasso delle serrature e/o la rottura dei cristalli dell'autoveicolo stesso oppure che si sia verificato il furto totale dell'autoveicolo stesso sul quale erano trasportati i beni assicurati.

4. Furto presso l'abitazione del Prestatore di lavoro

Inoltre, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti da *Furto*, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione del Prestatore di lavoro (o altro luogo privato in cui il Prestatore di lavoro stesso risiede o si trova per ragioni lavorative, ad esclusione di luoghi pubblici), violandone le difese esterne mediante:

- rottura, Scasso;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Caratteristiche costruttive dei locali in cui è avvenuto il Furto ai fini dell'efficacia dell'assicurazione:

I locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali in muratura, calcestruzzo, laterizi, pietra, cemento, vetrocemento, pannelli in doppia lamiera di metallo con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, Vetro antisfondamento.

Se la linea di gronda del Tetto del Fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), il Tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o Vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Se non presenti le caratteristiche costruttive sopra indicate, si applicheranno le disposizioni di cui agli Artt. 4.4.2.2- "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" e 4.4.2.4- "Mezzi di chiusura dei locali".

La presente garanzia opera anche in caso di *Rapina* od *estorsione* avvenuta nei suddetti locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

G. Terremoto fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Inoltre AXA MPS Danni, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di € 10.000,00.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale Assicurato per la Garanzia Incendio del Fabbricato*.

La **Garanzia Terremoto fabbricato** si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della *Polizza*, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'autorità. Per la **Garanzia Terremoto Fabbricato** si intende valida l'estensione "Anticipo indennizzi" descritta al punto 17 delle **Garanzie Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto**.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che dà luogo a *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

E' prevista Carenza dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato (Art. 4.4.1.2 - Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto e Alluvione).

H. Terremoto contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Terremoto contenuto, pari ad una percentuale scelta dal Contraente (30%, 50%, 70%) del *Capitale Assicurato per la Garanzia Incendio del contenuto*.

La **Garanzia Terremoto contenuto** si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della *Polizza*, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'autorità. Per la **Garanzia Terremoto Contenuto** si intende valida l'estensione "Anticipo indennizzi" descritta al punto 17 delle **Garanzie Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto**.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che dà luogo a *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

E' prevista Carenza dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato (Art. 4.4.1.2 - Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto e Alluvione).

I. Alluvione fabbricato (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni materiali*, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dai *Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

Inoltre AXA MPS Danni, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di € 10.000,00.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione fabbricato, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale Assicurato per la Garanzia Incendio del fabbricato*.

Per la Garanzia **Alluvione Fabbricato** si intende valida l'estensione "Anticipo indennizzi" descritta al punto 17 delle Garanzie **Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto**.

J. Alluvione contenuto (inclusa anche nel pacchetto Terremoto e Alluvione)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni materiali*, compresi quelli di *Incendio, Esplosione e Scoppio*, subiti direttamente dal *Contenuto dei Fabbricati* indicati in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione contenuto, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato per la Garanzia Incendio del Contenuto*.

Per la Garanzia **Alluvione Contenuto** si intende valida l'estensione "Anticipo indennizzi" descritta al punto 17 delle Garanzie **Incendio Fabbricato e Incendio Contenuto**.

K. Elettronica e guasti macchine (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)

AXA MPS Danni indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni materiali* e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, che possono subire secondo il principio "All risks", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 4.3. - "COSA NON ASSICURO".

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*. Per *Limiti, Franchigie e Scoperti* si veda la tabella all'art. 4.5

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

1. Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, fumo;

2. Furto;

la copertura è operante:

a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate con *Scasso* cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

- porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
- inferriate;
- serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
- tetti, pareti, pavimenti, soffitti;

o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto richiesto dall'Art. 4.4.3.1 - "Mezzi di protezione e chiusura";

b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate senza *Scasso* con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superficie acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;

c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;

Condizioni di Assicurazione

- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, purché efficacemente chiuse, durante l'orario di apertura al pubblico (tra le ore 8.00 e le 24.00) in presenza di Addetti all'esercizio;
3. **Rapina;**
La copertura è operante se avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
4. **Fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine;**
5. **Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;**
6. **Rovesciamento liquidi;**
AXA MPS Danni risponde dei *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati;
7. **Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna;**
La *Garanzia* comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge;
8. **Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'Assicurato o da terzi;**
9. **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo;**
10. **Eventi sociopolitici e dolosi;**
intendendosi i *Danni* materiali e diretti cagionati alle *Cose* assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato;
11. **Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso;
12. **Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse;**
in caso di Danno indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.

L. Terremoto elettronica (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni materiali*, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, subiti direttamente dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei *Fabbricati* indicati in *Polizza* - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da terremoto intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene).

AXA MPS Danni non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia* Terremoto elettronica, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del Capitale assicurato per la *Garanzia* Elettronica e guasti macchine all risks.

La *Garanzia Terremoto elettronica* si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della polizza, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che dà luogo a *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

È prevista carenza dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.

M. Alluvione elettronica (inclusa anche nel pacchetto Elettronica e guasti macchine)

AXA MPS Danni indennizza i *Danni materiali*, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, subiti direttamente dalle apparecchiature e dai macchinari riposti nei *Fabbricati* indicati in *Polizza* - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

AXA MPS *Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia Alluvione* elettronica, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale assicurato* per la *Garanzia Elettronica* e guasti macchine all risks.

L'assicurazione è valida per le ubicazioni indicate in *Polizza*, è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto* ed è operante esclusivamente per rischi ubicati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

N. Energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS *Danni* indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso *Furto*, *Rapina*, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico e/o solare termico* può subire secondo il principio "All risks", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO".

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della *Polizza*.

La *Garanzia* è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*. Per *Limiti*, *Franchigie* e *Scoperti* si veda la tabella all'art. 4.5

1. Danni diretti

AXA MPS *Danni* si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

AXA MPS *Danni* indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle *Cose* assicurate e danneggiate a seguito di *Sinistro* *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia*.

Si intendono compresi anche:

1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti

AXA MPS *Danni* indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia Danni Diretti*, che abbia colpito gli impianti assicurati.

O. Terremoto energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni materiali*, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, subiti direttamente dall'*Impianto fotovoltaico e/o solare termico* del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, causati da terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

AXA MPS *Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la *Garanzia Terremoto energie rinnovabili*, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale Assicurato* per la *Garanzia Energie rinnovabili*.

Relativamente agli impianti installati su edifici, la *Garanzia Terremoto energie rinnovabili* si intende valida e operante per i *Fabbricati* costruiti o ristrutturati, in conformità alle disposizioni di legge antisismica o alle normative urbanistiche vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione, sempreché gli stessi, al momento dell'emissione della polizza, non siano dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che dà luogo a *Sinistro* *indennizzabile*, sono attribuite al medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

E' prevista carenza dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della polizza, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato.

P. Alluvione energie rinnovabili (inclusa anche nel pacchetto Green)

AXA MPS *Danni* indennizza i *Danni* materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, subiti direttamente

Condizioni di Assicurazione

dall'impianto fotovoltaico e/o solare termico del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. AXA MPS *Danni* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al limite indicato in *Polizza* per la Garanzia Alluvione energie rinnovabili, pari ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%, 50%, 70%) del *Capitale Assicurato* per la *Garanzia* Energie rinnovabili.

Q. Assistenza ai locali (inclusa anche nel pacchetto Locali e beni aziendali regular e large)

1. Pronto intervento nei locali

In caso di *Sinistro* nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) *AXA Assistance*, a seguito di esplicita richiesta dell'Assicurato, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio Network che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza. Le spese dell'intervento di Assistenza verranno sostenute direttamente da AXA MPS *Danni* per quanto previsto in *Polizza* e sulla base delle limitazioni previste dalle singole Garanzie. Le spese non indennizzabili sono a carico del *Contraente*.

• Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, *AXA Assistance* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite di indennizzo indicato in tabella, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione *AXA Assistance*.

• Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei *Locali aziendali* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei *Locali aziendali* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite indicato in tabella, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

• Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, **purché non elettronica**, non sia possibile entrare nei *Locali aziendali*;
- *Furto* tentato o consumato, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* la funzionalità della porta di accesso ai *Locali aziendali* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.

AXA Assistance invierà presso i *Locali aziendali* un fabbro/falegname convenzionato, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'Assicurato dovrà presentare ad *AXA Assistance* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

AXA MPS Danni prenderà a carico la spesa fino al limite indicato in tabella, restando a carico dell'Assicurato l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

• Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di *Furto* o tentato furto, *AXA Assistance* invierà un vetraio convenzionato, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

• Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla *Garanzia* principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza*, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, *AXA Assistance* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione.

In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'Assicurato dovrà presentare ad *AXA Assistance* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS Danni* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

- **Invio di una guardia giurata**

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza* si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei locali aziendali *AXA Assistance* organizzerà la vigilanza dei locali aziendali mediante istituti di vigilanza, **comunicando preventivamente la tariffa oraria**.

Decorso il periodo massimo di 10 ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA MPS Danni* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato.

2. Assistenza sanitaria nei locali

AXA MPS Danni garantisce all'Assicurato, ai dipendenti dell'azienda, ai *Collaboratori* e agli stagisti, ai *Visitatori/Consulenti*, in caso di *Infortunio* o *Malattia* presso i locali del *Contraente*, durante lo svolgimento della propria *Attività* lavorativa, le seguenti *Prestazioni di assistenza*, purché richiamate in *Polizza*:

- **Emergenza ed orientamento**

Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso d'*Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

- **Invio di un medico in caso di urgenza**

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso i *Locali aziendali* (del *Contraente*) qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di *AXA Assistance* giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

- **Invio di un'ambulanza in caso di urgenza**

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'Assicurato presso i *Locali aziendali* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di *AXA Assistance* lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza *AXA Assistance* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Art. 4.3 - COSA NON ASSICURO

Art. 4.3.1 - Esclusioni specifiche - Garanzia A. Responsabilità Civile della Proprietà

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3.3 - "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

1. Danni da spargimento d'acqua
2. Sono esclusi i Danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.
3. Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
4. Sono esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/1996.

Art. 4.3.2 - Esclusioni specifiche - Garanzia B. Fabbriato - Garanzia C. Contenuto

Sono esclusi i *Danni*:

- i. ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
- ii. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 4.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI";
- iii. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 4.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI";
- iv. causati da eruzioni vulcaniche, da maremoti e mareggiate;
- v. di smarrimento o di *Furto* delle *Cose* assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- vi. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

Condizioni di Assicurazione

- vii. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 14. “Danni indiretti (interruzione d’esercizio)” dell’Art. 4.2 – “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI”;
- viii. causati con dolo del *Contraente* o dell’*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell’amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- ix. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall’azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- x. causati da gelo;
- xi. da avvelenamento del Bestiame;
- xii. da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- xiii. causati da terremoto, salvo quanto espressamente indicato nelle *Garanzie* Terremoto fabbricato e Terremoto contenuto.
- xiv. causati da inondazioni e alluvioni, salvo quanto espressamente indicato nelle *Garanzie* Alluvione fabbricato e Alluvione contenuto.
- xv. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4.3 “COSA NON ASSICURO”, valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

Fenomeno elettrico

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti all’*Assicurato* o al *Contraente* all’atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’aperto ed all’esterno del fabbricato.

Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i *Danni*:

- a. causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. “sovraccarico neve”;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti “i” e “ii”;
- b. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;
 - enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; Lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 10. “grandine su elementi fragili”;
 - serre ed al loro Contenuto, salvo quanto indicato al punto 3. “Danni alle serre per eventi atmosferici” dell’Art. 4.2 - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI - SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE”;
 - tende esterne e tende frangisole; granaglie sullo stelo, a piante e colture.

Grandine su elementi fragili

Sono escluse le *Serre* e il loro contenuto.

Sovraccarico neve

Sono esclusi i *Danni* causati:

- ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*;

- ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente *Garanzia*) ed al loro *Contenuto*;
- alle *Serre*, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro *Contenuto*;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, da qualunque causa prodotto.

Fuoriuscita di acqua condotta

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;

Ricorso terzi

Sono esclusi i *Danni*:

- a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, Addetti, clienti e fornitori dell'*Assicurato* stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le *Cose* sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Danni indiretti

Sono esclusi i *Danni* conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, terremoti, alluvioni e inondazioni, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Merci in refrigerazione (mancato freddo)

Sono esclusi i *Danni*:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

Eventi sociopolitici e dolosi

Sono esclusi i *Danni*:

- causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana;
- di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle *Serre* ed al loro *Contenuto*.

Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni

E' escluso il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Condizioni di Assicurazione

Per le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti, sono esclusi i *Danni*:

- verificatisi in occasione di:
 - riparazione e/o rimozione di Lastre ed insegne;
 - operazioni di trasloco;
 - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- relativi a Lastre ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;
- subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico;
- subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle Lastre ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.

Per la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino. Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Art. 4.3.3 - Ulteriori esclusioni specifiche per Settori

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì le seguenti esclusioni.

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

Danni al foraggio compresa autocombustione e fermentazione

Sono esclusi i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato.

Danni alle coltivazioni

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo. Sono esclusi i danni causati dall'urto di veicoli di proprietà dell'Assicurato.

Danni da spargimento da liquidi

Sono esclusi i *Danni*:

- a. da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

AGRITURISMO

Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo

Restano esclusi:

- denaro e valori in genere;
- il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

CASEARIO

Affumicatura

Sono altresì esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce;
- perdite ed ammanchi.

Difettoso confezionamento

Sono altresì esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce;
- perdite ed ammanchi.

Inquinamento prodotti

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'Assicurato;
- perdite ed ammanchi.

SALUMIFICIO

Affumicatura

Sono altresì esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'Assicurato;
- vizio proprio della merce;
- perdite ed ammanchi.

Difettoso confezionamento

Sono altresì esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce;
- perdite ed ammanchi.

Inquinamento prodotti

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'*Assicurato*;
- perdite ed ammanchi.

Variatione temperatura

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'*Assicurato*;
- perdite ed ammanchi.

VITIVINICOLO

Rottura bottiglie

Si intendono sempre esclusi i danni ai supporti e/o scaffalature.

Difettosa etichettatura

Sono altresì esclusi i danni:

- causati da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- causati da vizio proprio della merce;
- alle merci;
- causati da perdite ed ammanchi.

Inquinamento prodotti

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'*Assicurato*;
- perdite ed ammanchi;

OLEIFICIO

Rottura bottiglie

Si intendono sempre esclusi i danni ai supporti e/o scaffalature.

Difettosa etichettatura

Sono altresì esclusi i danni:

- causati da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- causati da vizio proprio della merce;
- alle merci;
- causati da perdite ed ammanchi.

Inquinamento prodotti

Sono esclusi i danni causati da:

- persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'*Assicurato*;
- perdite ed ammanchi;

BIRRIFICIO

Difettosa etichettatura

Sono esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce;
- perdite ed ammanchi.

Contaminazione prodotto

Sono esclusi i danni causati da:

- errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- vizio proprio della merce e/o inquinamenti preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nelle canalizzazioni dell'*Assicurato*;
- perdite ed ammanchi.

Condizioni di Assicurazione

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

La copertura non è operante per:

- denaro e valori in genere;
- biciclette elettriche.

Resta inoltre escluso il Bagaglio lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente e/o le cose caricate o poste sui veicoli stessi. La presente garanzia non opera per i veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza di campeggi e/o stabilimenti balneari.

BAR E RISTORANTI

Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine

Dalla presente garanzia sono sempre esclusi gli eventuali danni indiretti conseguenti al sinistro.

SETTORE COMMERCIO

La copertura non opera per attività di commercio ambulante svolte in mercati coperti all'ingrosso.

Sono esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.

Non verranno indennizzati in alcun caso i Danni attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 9. "fenomeni atmosferici", 10. "grandine su elementi fragili", 11. "sovraccarico neve" e 16. "eventi sociopolitici e dolosi" dell'art.4.2 CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI-SETTORE SOMMERCIO -1. Danni da esercizio di commercio ambulante

Sono esclusi i veicoli a motore e/o natanti iscritti al P.R.A. non ricoverati all'interno dei fabbricati indicati in polizza o riposti all'aperto.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

1. Danni da grandine ad autoveicoli

Non sono indennizzabili con la presente garanzia i danni causati dalla grandine:

- a) a veicoli di proprietà o in locazione del Contraente/Assicurato o di suoi familiari conviventi nonché quelli di proprietà o in locazione di addetti dell'Assicurato;
- b) a natanti e a macchine agricole;
- c) a veicoli non iscritti al P.R.A. (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, quadricicli leggeri, ecc.);
- d) a motocicli e motoveicoli in genere;
- e) a rimorchi e semi-rimorchi in genere (es. roulotte, carrelli trasporto cose, ecc.);
- f) alle cose caricate sui veicoli stessi o che si trovano sui veicoli;
- g) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati dalla grandine.
- h) ai veicoli all'aperto non protetti da rete antigrandine, salvo che siano autoveicoli dei clienti in riparazione o manutenzione di cui al punto 1).

ATTIVITÀ DI ESTETICA E/O ACCONCIATURE, TATUAGGI E PIERCING

2. Danni alle cabine attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing

Non sono indennizzabili:

- a. le rotture di pareti o cabine derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato o da terremoto;
- b. le rotture di pareti o cabine derivanti da restauro dei locali o da operazioni di trasloco;
- c. le rotture di pareti o cabine derivanti da lavori effettuati sulle pareti stesse delle cabine o da lavori di rimozione delle medesime e/o da lavori su sostegni alle quali sono ancorate;
- d. i danni di pareti o cabine derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a cabine che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- e. i danni indiretti, conseguenti alla rottura di pareti o cabine.

3. Danni accidentali alle poltrone

Non sono indennizzabili i danni

- a. conseguenti a normale usura delle poltrone stesse;
- b. di carattere puramente estetico, quali graffi, tagli, abrasioni, delle poltrone senza rottura di parti in ceramica o dei sistemi di regolazione delle poltrone stesse;
- c. verificatisi in conseguenza di operazioni di tinteggiatura, ripristino o restauro dei locali e/o verificatisi in conseguenza di operazioni di trasloco o di movimentazione in genere del contenuto dei locali;
- d. derivanti o conseguenti a crollo di fabbricato, a terremoto, alluvione e allagamento.

SETTORE SERVIZI

ATTIVITÀ DI UFFICIO - CALL CENTER

Non sono indennizzabili i danni:

- a. subiti da apparecchi elettronici diversi dai beni assicurati (notebook, personal computer portatili, tablet), sono quindi sempre esclusi: smartphone; monitor, plotter, server, scanner ed altri apparecchi simili;
- b. diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture quali a titolo esemplificativo: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ecc.;

- c. di furto di beni assicurati quando trasportati su veicoli diversi da autoveicoli e autovetture trasporto cose;
 - d. di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato;
 - e. ad apparecchi che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
 - f. i danni indiretti in genere,
- I danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile.

Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

Inoltre, sono esclusi dall'estensione Fenomeno elettrico i danni la cui riparazione od eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica (anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato) quali: i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura o aggiornamento tecnologico.

Danni ad apparecchi mobili per Incendio

Si precisa che, per il caso di Incendio delle apparecchiature assicurate, sono esclusi i danni causati ai beni di terzi.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITÀ DI UFFICIO

Non sono indennizzabili i danni:

- a. subiti da apparecchi elettronici diversi dai beni assicurati (notebook, personal computer portatili, tablet), sono quindi sempre esclusi: smartphone; monitor, plotter, server, scanner ed altri apparecchi simili;
 - b. diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture quali a titolo esemplificativo: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ecc.;
 - c. di furto di beni assicurati quando trasportati su veicoli diversi da autoveicoli e autovetture trasporto cose;
 - d. di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato;
 - e. ad apparecchi che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
 - f. i danni indiretti in genere,
- I danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile.

Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

Inoltre, sono esclusi dall'estensione Fenomeno elettrico i danni la cui riparazione od eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica (anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato) quali: i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura o aggiornamento tecnologico.

Danni ad apparecchi mobili per Incendio

Si precisa che, per il caso di Incendio delle apparecchiature assicurate, sono esclusi i danni causati ai beni di terzi.

Art. 4.3.4 - Esclusioni specifiche Garanzia F. Furto e Rapina

AXA MPS Danni non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole Garanzie, i Danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c. agevolati con dolo o colpa grave:
 - dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4.2.F "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" e dalla condizione particolare 3. "Infedeltà dei dipendenti" 4.2.F - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti";
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4.2.F - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" e dalla condizione particolare 3. "Infedeltà dei dipendenti" dell'Art. 4.2.F - "CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI";

Condizioni di Assicurazione

- da persone legate all'Assicurato od al Contraente, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d. indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia Pronta* ripresa;
- e. causati alle *Cose* assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del *Sinistro*;
- f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le *Cose* assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- g. ai beni in leasing, Gioielli e Preziosi;
- h. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni di Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i Mezzi di chiusura del fabbricato di cui all'art. 4.4.2.4.

Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina
Sono esclusi macchinari e merci posti all'aperto.

Cose all'aperto

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

Art. 4.3.5 - Esclusioni specifiche per Settori

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3.3 "esclusioni specifiche per la garanzia Furto", valgono altresì le seguenti esclusioni.

SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE

ALLEVAMENTO

1. Furto del bestiame

È escluso:

- il furto del bestiame non ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all'aperto in appositi recinti;
- il furto del bestiame ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché all'aperto in appositi recinti ma non ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica;
- il furto del bestiame avvenuto senza violazione delle difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento.

AGRITURISMO

2. Cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo

Sono esclusi:

- per le cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia, sono esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere;
- denaro e valori in genere, portati dai clienti e consegnati in custodia, sono esclusi se non custoditi in cassaforte;
- sono esclusi i veicoli a motore dei clienti che non siano stati chiusi a chiave e non posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo. È sempre escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli a motore dei clienti e non portato nella camera dal cliente.

CASEARIO

3. Furto di scorte e prodotti

Restano esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

SALUMIFICIO

4. Furto di scorte e prodotti

Restano esclusi esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

VITIVINICOLO

5. Furto di scorte e prodotti

Restano esclusi esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

OLEIFICIO

6. FURTO DI SCORTE E PRODOTTI

Restano esclusi esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

BIRRIFICIO

7. Furto di scorte e prodotti

Restano esclusi esclusi foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo o frutti pendenti.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

ATTIVITÀ RICETTIVA/ALBERGHIERA

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive

Sono esclusi:

- Tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente;
- gli apparecchi elettronici dei clienti ad eccezione di quanto previsto come "Cose di uso personale";
- i danni a motori marini e natanti;
- i danni derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dalle cose assicurate;
- i danni a motocicli e ciclomotori (anche se elettrici) e veicoli targati in genere, salvo quanto previsto dal "furto (totale o parziale) o la rapina di autoveicoli (o quadricicli) a motore dei clienti";
- i danni da tentato furto o da furto parziale (furto di accessori, optional, parti di ricambio, ecc.), salvo che avvenuti in conseguenza del furto totale del veicolo stesso, ed accertati dopo il ritrovamento del veicolo rubato;
- i danni a cose caricate sui veicoli, non poste all'interno degli stessi;
- i danni da furto parziale a motocicli, motocarrozze e ciclomotori;
- i danni a biciclette, bici elettriche o a pedalata assistita;
- gli atti vandalici e i danneggiamenti subiti dai veicoli.

BAR E RISTORANTI

2. Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

Non è previsto alcun indennizzo o rimborso per uso fraudolento avvenuto successivamente alla rapina di carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronico sottratti ai clienti. La garanzia non opera per le spese di rifacimento di documenti sottratti ai clienti, né per la rapina di beni diversi da gioielli e orologi, smartphone e tablet.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE, ELETTRAUTO O GOMMISTA

1. Furto autovetture di clienti con uso fraudolento di chiavi vere sottratte con destrezza

Non sono indennizzabili:

- a) i danni da furto parziale, salvo gli eventuali danni riscontrati successivamente al ritrovamento dell'autovettura rubata;
- b) i danni a natanti, a veicoli diversi dalle autovetture, quali: autoveicoli trasporto cose, autobus, macchine agricole, rimorchi, roulotte, quadricicli, motoveicoli e veicoli a motore non iscritti al P.R.A (ciclomotori, biciclette a pedalata assistita, ecc.);
- c) i danni alle cose caricate sulle autovetture stesse o che si trovano sui veicoli;
- d) i danni da furti avvenuti durante i periodi di chiusura dell'attività, compresa la temporanea chiusura per pausa pranzo;
- e) conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli sottratti.

SETTORE SERVIZI

ATTIVITÀ DI UFFICIO - CALL CENTER

Non sono indennizzabili i danni:

- a) subiti da apparecchi elettronici diversi dai beni assicurati (notebook, personal computer portatili, tablet), sono quindi sempre esclusi: smartphone; monitor, plotter, server, scanner ed altri apparecchi simili;
- b) diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture quali a titolo esemplificativo: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ecc.;
- c) di furto di beni assicurati quando trasportati su veicoli diversi da autoveicoli e autovetture trasporto cose;
- d) di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato;
- e) ad apparecchi che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
- f) i danni indiretti in genere,
- g) i danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI

ATTIVITÀ DI UFFICIO

Non sono indennizzabili i danni:

- h) subiti da apparecchi elettronici diversi dai beni assicurati (notebook, personal computer portatili, tablet), sono quindi sempre esclusi: smartphone; monitor, plotter, server, scanner ed altri apparecchi simili;
- i) diversi da quelli espressamente previsti dalle singole coperture quali a titolo esemplificativo: scippo, furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, ecc.;
- j) di furto di beni assicurati quando trasportati su veicoli diversi da autoveicoli e autovetture trasporto cose;
- k) di natura estetica che non compromettono il normale utilizzo del bene assicurato;
- l) ad apparecchi che costituiscono merci e quelli di proprietà di clienti in riparazione, manutenzione o custodia presso il Contraente/Assicurato;
- m) i danni indiretti in genere,
- n) i danni da mancato uso o altri pregiudizi, anche se conseguenti ad evento indennizzabile.

Condizioni di Assicurazione

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

Art. 4.3.6 - Esclusioni specifiche - Garanzia G. Terremoto Fabbricato H. Terremoto contenuto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3.3 "Esclusioni specifiche per la garanzia Furto", valgono altresì le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non indennizza i Danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati;
- di *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da o di *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.7 - Esclusioni specifiche - Garanzia I. Alluvione Fabbricato - Garanzia J. Alluvione Contenuto

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

AXA MPS Danni non indennizza i Danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
- indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.8 - Esclusioni Specifiche - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine - Garanzia L. Terremoto Elettronica - Garanzia M. Alluvione Elettronica

Sono esclusi i Danni:

- a. causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente dei loro Familiari e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;
- b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c. causati da inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti, tranne quanto disciplinato all'art. 4.2 K - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" Garanzia M Alluvione elettronica ;
- d. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- e. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle Cose assicurate; in seguito al sostenimento dei costi per:
 - f. effettuare la manutenzione preventiva;
 - g. effettuare i controlli di funzionalità;
 - h. eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
 - i. di natura estetica che non siano connessi con i Danni indennizzabili;
 - j. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza; causati da smarrimenti ed ammanchi;
 - k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
 - l. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
 - m. indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
 - n. ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;

- o. relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;
- p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
- r. ai veicoli a motore;
- s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
- uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
 - trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
 - violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- t. alle seguenti apparecchiature:
- apparecchiature adibite ad uso domestico;
 - apparecchiature elettromedicali;
 - agli impianti fotovoltaici;
- u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
- v. causati da terremoti, salvo quanto espressamente indicato nella *Garanzia* Terremoto elettronica;
- z. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista oppure da perdita o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato previsti all'art. 4.4.3.1.

Art. 4.3.9 - Ulteriori Esclusioni specifiche - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

Rovesciamento liquidi

Sono comunque esclusi:

- i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;
- i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i *Danni* di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i *Danni* causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Danni a conduttori esterni alle Cose assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse

Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati.

Art. 4.3.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS *Danni* non indennizza i *Danni*:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati;
- di *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da o di *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- indiretti, salvo se acquistata la *Garanzia Pronta ripresa*, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.11 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia M. Alluvione Elettronica

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS *Danni* non indennizza i *Danni*:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento; a enti mobili all'aperto;
- causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
- indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.12 - Esclusioni Specifiche - Garanzia N. Energie Rinnovabili – Garanzia O. Terremoto Energie Rinnovabili - Garanzia P. Alluvione Energie Rinnovabili

Sono esclusi i *Danni*:

1. causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;
4. causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci;
5. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti tranne quanto disciplinato all'Art. 4.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" - Garanzia P. Alluvione Energie Rinnovabili;
7. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;
8. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
9. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;
10. causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
11. subiti durante il trasporto;
12. di natura estetica che non siano connessi con *Danni* indennizzabili;
13. causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
14. dovuti a difetti di rendimento;
15. causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
16. dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;
17. causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
18. causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
19. alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;
20. connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;
21. connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le *Cose* assicurate;
22. causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
23. a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera); verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
24. AXA MPS *Danni*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
 - conduttori esterni alle *Cose* assicurate;
 - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili. Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:
25. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:
 - serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;

- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'Attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
26. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
27. penali o indennità o multe dovute a terzi;
28. giornate di sospensione dell'Attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
28. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
- disastri naturali o eventi di forza maggiore;
 - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti;
29. causati da terremoto salvo quanto espressamente indicato nella Garanzia Terremoto energie rinnovabili;
30. di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista oppure da perdita o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai beni assicurati;

Art. 4.3.13 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia O. Terremoto Energie Rinnovabili

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS *Danni* non indennizza i *Danni*:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza del terremoto sui beni assicurati;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da o di Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.14 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia P. Alluvione Energie Rinnovabili

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì per la suddetta garanzia le seguenti esclusioni.

AXA MPS *Danni* non indennizza i *Danni*:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
- indiretti, salvo se acquistata la Garanzia Pronta ripresa, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 4.3.15 - Esclusioni specifiche - Garanzia Q. Assistenza ai Locali

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- terremoto salvo il caso in cui risultino valide ed operanti le Garanzie Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Terremoto elettronica, Terremoto energie rinnovabili.

Condizioni di Assicurazione

AXA MPS *Danni* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.

AXA MPS *Danni* non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da AXA Assistance, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. AXA Assistance non può essere ritenuta responsabile per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto ad un provvedimento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o per manifesta impossibilità ad effettuare l'intervento o a raggiungere il luogo del sinistro.

Fermo restando quanto stabilito dall'art 4.3 "COSA NON ASSICURO", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche

Invio di un elettricista

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

Invio di un idraulico

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali del Contraente;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
- per *Danni* causati dal gelo.

Assistenza sanitaria nei locali

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di AXA Assistance possono essere curate sul posto;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i Familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per Malattie preesistenti.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutto l'ambito "Per i Locali e Beni Aziendali".

Art. 4.4 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 4.4.1 - Operatività della Garanzia Incendio - Terremoto e Alluvione

Art. 4.4.1.1 - Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa

Le condizioni ed i *Premi* dell'assicurazione delle garanzie Incendio fabbricato, Incendio contenuto, Incendio fabbricato integrativo, Rischio locativo, Terremoto fabbricato, Terremoto contenuto, Alluvione fabbricato, Alluvione contenuto, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*" circa la circostanza che:

- a. i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del Tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali Incombustibili. Nei *Fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del Tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il Tetto.
- b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
 - 1 Kg di Esplosivi;
 - 750 Kg di Merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
 - 150 Kg di Infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;
- c. nei *Fabbricati* assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club.

Non si tiene conto di *Infiammabili* posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di *Infiam-*

mabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in *Fabbricati* separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia vuoto e inoccupato e sia intervenuto un mutamento nel rischio che comporti una variazione di quanto dichiarato in Polizza, il Contraente si obbliga a darne avviso ad *AXA MPS Danni* e a pagare l'aumento di premio in conformità alle variate caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che il *Contraente* abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del c.c.

Eccettuato il caso di dolo, *AXA MPS Danni* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

AXA MPS Danni rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

4.4.1.2 - Operatività ed efficacia delle garanzie Terremoto e Alluvione

Carenza

Le *Garanzie* Terremoto decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione nel caso in cui, nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto della *Polizza*, si sia verificato un evento sismico di magnitudo uguale o superiore a 3,5 della scala Richter verificatosi nel comune dove è ubicato il rischio assicurato. Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *AXA MPS Danni*, riguardante gli stessi beni assicurati ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:

- dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i Massimali da quest'ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori Capitali assicurati ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Variazioni di Rischio - Fabbricato diverso da quello dichiarato

Le *Garanzie* Terremoto sono prestate a condizione che i *Fabbricati* indicati in *Polizza* rientrino in una delle seguenti tipologie costruttive:

- *Fabbricati*/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio;
- *Fabbricati*/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato;
- *Fabbricati* costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali).

Art. 4.4.1.3 - Operatività dell'estensione di garanzia - Danni da grandine ad autoveicoli

Qualora un autoveicolo danneggiato fosse già assicurato con altra garanzia diretta grandine prevista da altra polizza stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

Art. 4.4.1.4 - Assicurazione parziale per - Garanzia B. Incendio del Fabbricato - Garanzia E. Rischio locativo - Garanzia G. Terremoto Fabbricato - Garanzia I. Alluvione Fabbricato

Relativamente alle *Garanzie* Incendio del fabbricato, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione fabbricato, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per la integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*. Pertanto, se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalle garanzie Incendio del fabbricato, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione fabbricato,

risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 c.c., verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in *Polizza* alla voce Capitale/massimale per le *Garanzie* Terremoto Fabbricato e Alluvione Fabbricato, corrisponde ad una percentuale scelta dal *Contraente* (30%/50%/70%) del *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del fabbricato

Art. 4.4.1.5 - Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione, ad eccezione delle *Garanzie* Incendio del fabbricato, Rischio locativo, Terremoto fabbricato e Alluvione fabbricato, è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 4.4.1.6 - Assicurazione a Valore Intero e Assicurazione Parziale per - Garanzia C. Incendio del Contenuto - Garanzia H. Terremoto contenuto

Nel caso in cui siano richiamate in *Polizza* le *Garanzie* Incendio del contenuto e Terremoto del contenuto, e sia stata

Condizioni di Assicurazione

scelta la forma a Valore Intero, a parziale deroga dell'Art. 4.4.1.5 – “Assicurazione a Primo Rischio Assoluto”, si applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c e normata secondo le regole previste dall'Art. Art. 4.4.1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.4.2 - Operatività della - Garanzia F. Furto

Art. 4.4.2.1 - Limiti di indennizzo

La *Garanzia* assicurativa, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con specifici limiti d'Indennizzo, previa applicazione degli Scoperti, per le seguenti prestazioni:

- Contenuto delle Dipendenze: le *Cose* costituenti il *Contenuto* si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in Dipendenze dove comunque non si effettui Attività di vendita;
- Denaro e valori ovunque riposti;
- Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato;
- Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte;
- Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) dell'Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.

Art. 4.4.2.2 - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le *Cose* assicurate, confinanti con l'esterno o con altri locali o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Art. 4.4.2.3 - Scoperti

La *Garanzia* Furto e rapina, è prestata con l'applicazione dello *Scoperto*.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 4.2 - “CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI” Garanzia F. Furto e Rapina ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le *Cose* assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:

- Impianto di allarme antifurto con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata; la copertura **Furto e rapina** sarà prestata senza applicazione dello *Scoperto* a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone.

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'Impianto di allarme I.M.Q. e/o nebbiogeno, *AXA MPS Danni* corrisponderà l'importo liquidato a termini di *Polizza* sotto deduzione di *Scoperto*.

Art 4.4.2.4 - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno)oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche Mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del Furto si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *AXA MPS Danni* corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Art. 4.4.3 - Operatività della - Garanzia K. Elettronica e Guasti Macchine

Art. 4.4.3.1 - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai *Danni di Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno)oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;
- sono ammessi anche Mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *AXA MPS Danni* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Art. 4.4.3.2 - Cose di proprietà di terzi

Sono comprese in *Garanzia* anche le Cose di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di *AXA MPS Danni* e del *Contraente*) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *AXA MPS Danni*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 4.4.3.3 - Conservazione delle cose assicurate

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 4.4.3.4 - Ispezione delle cose assicurate

AXA MPS Danni ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 4.4.3.5 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, *AXA MPS Danni* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i famigliari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate. *AXA MPS Danni* rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Art. 4.4.4 - Operatività della - Garanzia N. Energie Rinnovabili

Art. 4.4.4.1 - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti

Relativamente ai *Danni* diretti All risks, per ciascun *Sinistro* il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto fisso*, a carico dell'*Assicurato*, salvo quanto previsto per le seguenti prestazioni:

1. *Furto, Rapina* ed atti di terzi;
2. fenomeni atmosferici;
3. franamento, smottamento del terreno;
4. guasti e/o fenomeno elettrico.

Relativamente ai *Danni* indiretti, sono previste franchigie, scoperti e limiti specifici per impianti dotati di *Telecontrollo* e per impianti non dotati di *Telecontrollo*.

Art. 4.4.5 - Operatività della - Garanzia Q. Assistenza ai Locali

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA MPS Danni* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Le prestazioni garantite da *AXA MPS Danni* saranno gestite in termini operativi per il tramite di *AXA Assistance*.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le Prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.

Art. 4.4.5.1 - Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera:

Condizioni di Assicurazione

- mediante contatto telefonico con *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della *AXA MPS Danni* durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da *AXA Assistance* si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'Assicurato i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 4.4.5.2 - Limitazione del servizio - Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Per le Prestazioni di assistenza ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da *AXA Assistance*, che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con *AXA Assistance*.

Art. 4.5 -TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Responsabilità civile della proprietà	Indicate nelle Condizioni di Polizza	€ 250,00	--	Limite indicato in Polizza.
Incendio del fabbricato e del contenuto	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Caduta di aeromobili	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Onda di pressione	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Urto di veicoli	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Fuoriuscita fumo causa guasto	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Fumo gas e vapori	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Mancata energia elettrica	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Fenomeno elettrico	--	10% min € 300,00	5% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Fenomeni atmosferici	--	10% min € 500,00	max 70% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto e del fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo.
	Grandine su elementi fragili	--	10% min € 500,00	max € 20.000,00, per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Sovraccarico di neve	--	10% minimo di € 1.000,00	max 50% del capitale assicurato; con il limite di € 150.000,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.	
	Fuoriuscita acqua condotta	--	15% minimo di € 250,00	<ul style="list-style-type: none"> - Fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo - Danni da gelo che comporti spargimento di acqua: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo - Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler): 50% della somma assicurata per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto - Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale: 20% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto - Occlusione di condutture: limite di € 10.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato e del contenuto	Ricorso terzi	€ 1.000,00	--	max 20% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 15% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto per sinistro).
	Danni indiretti (interruzione d'esercizio)	--	--	Diaria giornaliera fino ad € 500,00 per ogni giorno lavorativo di totale inattività. La copertura non risulta operante se acquistata la garanzia. Pronta ripresa.
	Merci in refrigerazione	€ 1.000,00	--	massimo 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
	Eventi sociopolitici e dolosi e terrorismo	--	10%	max 70% del capitale assicurato rispettivamente per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto. Terrorismo: limite max € 5.000.000,00
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 25.000,00.
	Caduta di ascensori e montacarichi	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Guasti causati per ordine delle autorità	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Spese demolizione, sgombero e trasporto	--	--	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza. Residui radioattivi: 10% max € 10.000,00. Spese di bonifica del suolo: 15% max € 15.000,00.
	Spese riparazione parti in muratura	€ 150,00	--	Massimo € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Spese peritali	--	--	Massimo 3 mensilità con il limite massimo di € 3.000,00.
	Sostituzioni lastre e insegne	€ 250,00	--	Massimo € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, inoltre per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: max 15% dell'indennizzo.
	Perdita pigioni	€ 150,00	--	Massimo 3 mensilità con il limite massimo di € 3.500,00.
Merci presso terzi	--	--	20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto a primo rischio assoluto per singola ubicazione e per singolo sinistro on il limite massimo di € 100.000,00. La presente garanzia opera in regime del primo rischio assoluto. Stampi: max € 50.000,00.	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
Incendio del fabbricato e del contenuto	Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, oggetti personali	--	--	Massimo 5% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati: massimo 20% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per sinistro. Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere: massimo 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00, per singolo oggetto di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.	
	Contenuto all'aperto	--	--	max € 100.000,00 per singola ubicazione e per singolo sinistro. Tende per esterno: € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.	
	Selling price	--	--	Limite indicato in Polizza.	
	Contenuto delle dipendenze	--	--	Limite indicato in Polizza.	
	Estensioni di garanzia per specifici settori				
	SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE				
	Danni alle coltivazioni	€ 1.500,00	--	max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
	Danni alle serre per eventi atmosferici	Serre con copertura in vetro € 1.500,00 Serre con copertura in plastica rigida: € 1.500,00	--	Serre con copertura in vetro: max 10% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 15.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. Serre con copertura in plastica rigida: max 20% del capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Agriturismo				
	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo	--	--	Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per sinistro. Veicoli custoditi: € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.	

GLOSSARIO

NORME COMUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SINISTRI

ALLEGATI

INFORMATIVA PRIVACY

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato e del contenuto	Allevamento			
	Perdita del bestiame	€ 500,00	--	Massimo 50% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri per l'anno assicurativo, con il limite massimo di € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500,00, per singolo capo.
	Danni al foraggio	€ 1.500,00	--	35% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Caseario			
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Trasporto latte	--	10% con minimo di € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e di € 20.000,00 per annualità assicurativa.
	Affumicatura	--	10% con minimo di € 750,00	€ 15.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
	Danneggiamento formaggi stagionati	--	Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio ancorate e/o legate tra di loro e/o al fabbricato: 10% con il minimo di € 2.500,00 Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio non ancorati: 20% con il minimo di € 5.000,00	Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio ancorate e/o legate tra di loro e/o al fabbricato: € 50.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per annualità assicurativa. Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio non ancorati: € 30.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Difettoso confezionamento	--	10% con minimo di € 750,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Inquinamento prodotti	--	10% con minimo di € 750,00	€ 30.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Salumificio			
	Affumicatura	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 20.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
	Danneggiamento prosciutti ed insaccati in stagionatura	--	Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio ancorate e/o legate tra di loro e/o al fabbricato: 10% con il minimo di € 2.500,00 Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio non ancorati: 20% con il minimo di € 5.000,00	Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio ancorate e/o legate tra di loro e/o al fabbricato: € 50.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per annualità assicurativa. Per merci su supporti e/o scaffalature e/o scalere di stoccaggio non ancorati: € 30.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Difettoso confezionamento	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Inquinamento prodotti	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 30.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato e del contenuto	Variazione temperatura	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 30.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Oleificio			
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Trasporto olive - semi oleosi	--	10% con la franchigia minima di € 1.000,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Espulsione tappi	€ 500,00	--	€ 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Rottura bottiglie	--	10% con il minimo di € 1.000,00	€ 5.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per annualità assicurativa, sempreché non siano previste specifiche limitazioni per l'evento che ha originato il danno nel qual caso si applicheranno le condizioni contrattuali previste per la garanzia interessata dall'evento originario.
	Difettosa etichettatura	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa
	Inquinamento prodotti	--	10% con minimo di € 2.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Vitivinicolo			
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Trasporto grappoli d'uva	--	10% con minimo di € 2.000,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Espulsione tappi	€ 500,00	--	€ 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Rottura bottiglie	--	10% con il minimo di € 1.000,00	€ 5.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per annualità assicurativa, sempreché non siano previste specifiche limitazioni per l'evento che ha originato il danno nel qual caso si applicheranno le condizioni contrattuali previste per la garanzia interessata dall'evento originario.
	Difettosa etichettatura	--	10% con minimo di € 1.500,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.
	Inquinamento prodotti	--	10% con minimo di € 2.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
	Pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Birrificio			
	Danni da spargimento di liquidi	€ 500,00	--	max 60% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
	Esplosione fusti, tank, lattine, bottiglie	€ 500,00	--	€ 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.	
	Rottura fusti, tank, lattine, bottiglie	--	10% con minimo di € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e di € 10.000,00 per annualità assicurativa	
	Difettosa etichettatura	--	10% con minimo di € 1.000,00	€ 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per annualità assicurativa.	
	Contaminazione prodotto	--	10% con minimo di € 1.000,00	€ 25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.	
	Saccarificazione e fermentazione	€ 500,00	--	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.	
SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE					
Attività ricettiva/alberghiera					
Incendio del fabbricato e del contenuto	Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B e altre strutture alberghiere/ricettive	--	--	<p>Cose di uso personale: € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.</p> <p>Denaro e valori dei clienti in custodia: con il massimo del 10% del capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 6.000,00 per singolo sinistro.</p> <p>Veicoli a motore: - € 150.000,00 per tutti gli autoveicoli; - € 20.000,00 per tutti i motocicli, quadricicli, motocarrozette; - € 3.000,00 per tutti i ciclomotori, con il massimo del 50% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.</p>	
	Bar e ristoranti				
	Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di Rissa avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	--	--	Massimale di € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo.	
Esplosione o scoppio di Fusti, Tank, Lattine	€ 150,00	--	Massimale di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.		
SETTORE COMMERCIO					
Danni da esercizio di commercio ambulante	--	--	Limite indicato in Polizza.		
Farmacie					
Perdita fustelle farmaceutiche	--	--	Massimo 10% del capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.		

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato e del contenuto	Commercio d'abbigliamento			
	Rottura delle lastre e insegne	€ 350,00	--	massimale € 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.
	Danni a cose	--	--	20% dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo.
	Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	capitale assicurato per le merci aumentato del 10% nel periodo coperto dalla presente estensione.
	SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO			
	Attività di riparazione di autovetture, elettrauto o gommista			
	Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia	€ 1.500,00	--	10% del Capitale assicurato per l'incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
	Danni da grandine ad autoveicoli	--	10% con minimo di € 300,00 per ciascun veicolo	massimo € 10.000,00 per anno assicurativo con il limite di indennizzo di € 5.000,00 per veicolo danneggiato fermo restando il massimo del valore del veicolo al momento del sinistro.
	Attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing			
	Danni alle cabine attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing	--	--	Massimale € 2.500,00 per singola cabina danneggiata e di € 5.000,00 e per anno assicurativo.
	Danni accidentali alle poltrone	--	10% con minimo di € 100,00	€ 1.000,00 per sinistro e di € 2.000,00 per anno assicurativo.
	SETTORE SERVIZI			
	Attività di ufficio - call center			
	Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico	€ 150,00 per apparecchio danneggiato	danni verificati senza concorso di cause esterne: 15% con il minimo di € 200,00 per apparecchio danneggiato	Limite indicato in Polizza.
	Danni ad apparecchi mobili per Incendio, esplosione, scoppio	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Danni ad apparecchi mobili per Rovesciamento liquidi	€ 150,00 per apparecchio danneggiato	--	Limite indicato in Polizza.
	SETTORE SERVIZI LIBERI PROFESSIONISTI			
	Attività di ufficio			
Danni ad apparecchi mobili per Fenomeno elettrico	€ 150,00 per apparecchio danneggiato	danni verificati senza concorso di cause esterne: 15% con il minimo di € 200,00 per apparecchio danneggiato	Limite indicato in Polizza.	
Danni ad apparecchi mobili per Incendio, esplosione, scoppio	--	--	Limite indicato in Polizza.	
Danni ad apparecchi mobili per Rovesciamento liquidi	€ 150,00 per apparecchio danneggiato	--	Limite indicato in Polizza.	

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Incendio del fabbricato integrativo	Fuoriuscita acqua condotta	--	15% con un minimo di € 250,00	<p>-Fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo</p> <p>-Danni da gelo che comporti spargimento di acqua: per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto, col massimo indicato in Polizza per Sinistro/anno assicurativo</p> <p>-Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler): 50% della somma assicurata per le garanzie Incendio del fabbricato e del contenuto</p> <p>-Danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos da rottura accidentale: 20% della somma assicurata per la garanzia Incendio del Contenuto</p> <p>-Occlusione di condutture: limite di € 10.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.</p>
	Ricorso terzi	€ 1.500,00	--	max 20% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto; con il limite massimo di € 500.000,00 per sinistro (per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività commerciali, agricole o di servizi: 15% del capitale assicurato per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto per sinistro).
	Eventi sociopolitici e dolosi e terrorismo	--	10%	max 70% del capitale assicurato rispettivamente per l'incendio del fabbricato e per l'incendio del contenuto. Terrorismo: limite max € 5.000.000,00
	Anticipi indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 25.000,00.
	Spese demolizione, sgombero e trasporti	--	--	max 10% dell'indennizzo previsto a termini di Polizza. Residui radioattivi: 10% max € 10.000,00 Spese di bonifica del suolo: 15% max € 15.000,00
	Spese riparazioni parti in muratura	€ 150,00	--	Massimo € 3.500,00 per uno o più sinistri per anno assicurativo.
	Sostituzioni lastre e insegne	€ 250,00	--	Massimo € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, inoltre per i danni alle cose assicurate causati da rottura di lastre o insegne assicurate: massimo 15% dell'indennizzo
	Rischio locativo	Rischio locativo	--	--

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Terremoto fabbricato	Terremoto fabbricato	5%	--	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Terremoto contenuto	Terremoto contenuto	5%	--	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione fabbricato	Alluvione fabbricato	5%	--	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione contenuto	Alluvione contenuto	5%	--	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	--	--	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Furto e rapina	Infedeltà dei dipendenti	--	10% con minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Portavalori	--	10% con minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Guasti ed atti vandalici ai fabbricati	--	10% con minimo di € 500,00	Guasti e atti vandalici: max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi	--	10% con minimo di € 500,00	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 20.000,00, per sinistro e per anno assicurativo..
	Spese sanitarie	--	--	€ 1.500,00, per sinistro.
	Selling price	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Cose all'aperto	--	10% con minimo di € 500,00	20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Contenuto delle dipendenze	--	10% con minimo di € 500,00	10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
Denaro e valori ovunque riposti	Denaro e valori ovunque riposti	--	10% con minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
	Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata a cassaforte a mobile	--	10% con minimo di € 500,00	max 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
Furto e rapina	Furto e rapina di tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte	--	10% con minimo di € 500,00	max 10% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 10.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.	
	Rapina di oggetti dell'assicurato, suoi familiari o dipendenti	--	--	max 5% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con limite di risarcimento di € 3.000,00, per sinistro per persona e € 500,00 per singolo oggetto..	
	Ogni altra causa in presenza di impianto di allarme I.M.Q. o impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001- 2000 attivo e pienamente funzionante	--	--	--	Limite indicato in Polizza.
	Ogni altra causa in caso di assenza e/o mancato funzionamento e/o mancato inserimento di impianto di allarme I.M.Q. e/o impianto automatico antifurto nebbiogeno	--	--	10% con minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.
	Estensioni di garanzia per specifici settori				
	SETTORE AGRICOLTURA/AGROALIMENTARE				
	Allevamento				
	Furto del bestiame	--	--	20% con minimo di € 500,00	max 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.
	Agriturismo				
	Cose portate o consegnate	--	--	10% con minimo di € 500,00	Cose di uso personale: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo con il limite di € 1.500,00. Denaro e valori: 15% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Veicoli a motore: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
SETTORE COMMERCIO					
Farmacie					
Fustelle farmaceutiche	--	--	10% con minimo di € 500,00	€ 7.500,00 per sinistro.	
Commercio d'abbigliamento					
Furto con destrezza	€ 250,00	--	--	Limite € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.	
Capitale in aumento nel periodo natalizio/estivo	--	--	--	Aumento del 10% del capitale assicurato per la garanzia incendio del contenuto, nel periodo coperto dalla presente estensione.	

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE				
Attività ricettiva/alberghiera				
Furto e rapina	Cose portate o consegnate dai clienti	--	10% con minimo di € 500,00	<p>Cose di uso personale: 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con il limite massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.</p> <p>Denaro e valori: - 30% della somma assicurata, con il massimo di € 6.000,00, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg;</p> <p>- 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per valori ovunque riposti (es. mobili, cassette, registratori di cassa);</p> <p>Veicoli a motore: limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 50.000,00 per autoveicoli; - € 15.000,00 per motocicli, quadricicli, motocarrozette; - € 2.000,00 per ciclomotori - € 1.000,00 per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli, e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.
	Distributori automatici	--	10% con minimo di € 500,00	10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
	Bar e Ristoranti			
	Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)	--	10% con minimo di € 500,00	Massimo di € 6.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e con il limite massimo di € 200,00 per singolo cliente rapinato.
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Attività di riparazione di autoveature, elettrauto o gommista				
	Furto autoveature di clienti con uso fraudolento di chiavi vere sottratte con destrezza	--	<p>20% minimo di € 500,00 per sinistro</p> <p>- tentato furto e per i furti parziali: 20% col minimo di € 500,00 per sinistro</p> <p>- veicoli e/o natanti all'aperto nell'area cintata: 20% col minimo di € 500,00 per sinistro</p>	<p>80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di € 10.000,00, per autoveatura sottratta e per anno assicurativo.</p> <p>- tentato furto e per i furti parziali: € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>- veicoli e/o natanti all'aperto nell'area cintata: 80% dell'importo liquidabile previsto dalla suddetta garanzia</p>
Attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing				
	Rapina dei clienti avvenuta nell'attività di estetica e/o acconciature, tatuaggi e piercing	--	--	<p>€ 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con il limite di massimo di € 300,00 per singolo cliente rapinato.</p> <p>Qualora l'importo massimo indennizzabile di € 3.000,00 per sinistro non fosse sufficiente ad indennizzare tutti i clienti rapinati presenti nei locali, il suddetto importo dovrà essere suddiviso in parti uguali su tutti i clienti danneggiati.</p>

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo	
Furto e rapina	SETTORE SERVIZI				
	Attività di ufficio - call center				
	Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti	--	10% con minimo € 150,00 per apparecchio sottratto	Limite indicato in Polizza.	
	Furto presso l'abitazione del Prestatore di lavoro	€ 150,00 per apparecchio sottratto	--	Limite indicato in Polizza.	
	SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI				
	Attività di ufficio				
	Furto avvenuto durante le soste nei trasferimenti	--	10% con minimo € 150,00 per apparecchio sottratto	Limite indicato in Polizza.	
	Furto presso l'abitazione del Prestatore di lavoro	€ 150,00 per apparecchio sottratto	--	Limite indicato in Polizza.	
	Elettronica e guasti macchine	Incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
		Furto, rapina ed atti di terzi	€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.
Fenomeni atmosferici		€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.	
Guasti macchine dovuti a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei		--	25% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	
Rovesciamento di liquidi		€ 500,00	--	Limite indicato in Polizza.	
Fenomeno elettrico		-	15% minimo di € 500,00	Limite indicato in Polizza.	
Imperizia, negligenza, errata manovra		€ 500,00	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	
Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando		€ 500,00	-	30% del capitale assicurato per sinistro.	
Eventi sociopolitici o dolosi		-	15% minimo di € 500,00	60% del capitale assicurato per sinistro.	
Danni a tubi e valvole elettroniche		€ 500,00	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per sinistro.	
Danni a conduttori esterni alle cose assicurate		€ 250,00	-	10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.	
Cose assicurate con più di 7 anni dalla costruzione		-	25% minimo di € 2.500,00	Limite indicato in Polizza.	
Ogni altra causa	€ 500,00	-	Limite indicato in Polizza.		

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Alluvione elettronica	Alluvione elettronica	5%	-	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	-	-	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Terremoto elettronica	Terremoto elettronica	5%	-	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	-	-	max 50% dell'ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Energie rinnovabili	Spese di demolizione, sgombero e trasporto	-	-	10% del capitale assicurato con il limite di € 10.000,00 per sinistro.
	Furto, rapina ed atti di terzi	-	20% minimo di € 1.500,00	Pannelli totalmente integrati: 50% del capitale assicurato. Pannelli parzialmente integrati: 40% del capitale assicurato. Pannelli a terra e non integrati: 30% del capitale assicurato.
	Fenomeni atmosferici	-	15% minimo di € 1.500,00	Vento e sovraccarico neve: 40% del capitale assicurato Altri eventi atmosferici: 70% del capitale assicurato.
	Franamento, smottamento del terreno	-	20% minimo di € 1.500,00	40% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Guasto alle macchine	-	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 10% minimo di € 2.500,00. Impianti per i quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% minimo di € 5.000,00.	Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 30% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo. Impianti per i quali non siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione: 20% del capitale assicurato per uno o più sinistri nell'anno assicurativo.
	Danni indiretti	Impianti dotati di telecontrollo: 3 gg	-	Impianti dotati di telecontrollo: massimo di 60 gg a partire dal momento del sinistro. Impianti non dotati di telecontrollo: 10% dell'indennizzo liquidato per i danni diretti All risks per uno o più sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00, per sinistro.
	Ogni altra causa	-	5% minimo di € 1.500,00	Limite indicato in Polizza.
Terremoto energie rinnovabili	Terremoto energie rinnovabili	5%	-	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	-	-	ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Alluvione energie rinnovabili	Alluvione energie rinnovabili	5%	-	Limite indicato in Polizza.
	Anticipo indennizzi	-	-	ammontare del Sinistro che superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.
Assistenza ai locali	Invio elettricista	-	-	max € 500,00 per sinistro.
	Invio idraulico	-	-	max € 500,00 per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Garanzie	Prestazioni	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Assistenza ai locali	Invio fabbro/falegname	-	-	max € 500,00 per sinistro.
	Invio vetraio	-	-	max € 500,00 per sinistro.
	Ripristino dell'abitabilità	-	-	max € 1.000,00 per sinistro; se non disponibile il personale addetto, rimborso di max € 600,00 per sinistro a fronte di fattura.
	Invio guardia giurata	-	-	max € 500,00 per sinistro per un massimo di 10 ore entro le 24 ore successive; se non disponibile il personale addetto, rimborso a fronte di fattura di max € 500,00.
	Emergenza ed orientamento	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio del medico in caso di urgenza	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
	Invio dell'ambulanza in caso d'urgenza	-	-	Limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

5 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

PREMESSA

La seguente norma si applica a tutti gli articoli seguenti salvo quanto diversamente disciplinato da Inter Partner Assistance, agli articoli 4.8.4 - 4.9.5.

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA MPS Danni; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - A. MORTE DA INFORTUNIO - B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - C. INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO

Art. 5.1.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'Infortunio deve essere inviata ad AXA MPS Danni - Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la Cartella Clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di Inabilità temporanea, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 5.1.2 - Criteri di indennizzabilità

AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 2.2.B - Invalidità permanente da infortunio, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

AXA MPS Danni liquida gli Indennizzi che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, AXA MPS Danni provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 2.2.B - Invalidità permanente da infortunio, qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la Garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA MPS Danni rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

In caso di morte presunta, la liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, AXA MPS Danni avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 5.1.3 - Cumulo di indennizzi

Le indennità per tutte le Garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Art. 5.1.4 - Anticipo indennizzi

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, AXA MPS Danni anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'Indennizzo per Invalidità permanente da infortunio da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
- il grado di Invalidità permanente stimato da AXA MPS Danni sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di AXA MPS Danni sul grado percentuale di Invalidità permanente da liquidarsi.

Condizioni di Assicurazione

L'obbligo di AXA MPS Danni sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio ed entro un limite di € 50.000,00.

Art. 5.1.5 - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente da Infortunio, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla Inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 5.2 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - E. DIARIA - F. INTERVENTI CHIRURGICI - G. SPESE MEDICHE

Art. 5.2.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Per richieste relative alle Garanzie E. Diaria, F. Interventi chirurgici e G. Spese Mediche è possibile contattare la Centrale Operativa ai seguenti recapiti:

Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia

Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero

Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA

In caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o medici convenzionati l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa per richiedere l'attivazione della presa in carico diretta dei costi delle spese sanitarie formalizzando la denuncia del Sinistro.

AXA MPS Danni, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare la gestione delle Garanzie di cui all'Art. 2.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il Contraente e gli Assicurati riconoscono espressamente che AXA MPS Danni non ha alcuna responsabilità per le prestazioni e/o loro esecuzioni fornite dalle strutture sanitarie e dai medici convenzionati; pertanto il Contraente e gli Assicurati prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture ed ai medici che hanno prestato i servizi.

In caso di Infortunio, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa del Sinistro e deve essere corredata da referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della Cartella Clinica completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

Per la Garanzia E. Diaria vale quanto di seguito:

- per Diaria, *Day hospital* e *Day surgery*, deve essere fornita la copia della *Cartella Clinica* completa;
- per Gessatura o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della *Gessatura* nonché quella della sua rimozione. Per i casi di fratture che non comportino *Gessatura*, l'Assicurato o i suoi familiari devono far pervenire copia della documentazione sanitaria (la radiografia e la prescrizione del medico ortopedico-traumatologo o del pronto soccorso);
- per Diaria per *Convalescenza post Ricovero*, l'Assicurato o i suoi familiari devono fornire, oltre alla copia della *Cartella Clinica* completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della *Convalescenza*.

L'eventuale prolungamento della *Convalescenza* deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che AXA MPS Danni possa accertare una data anteriore di guarigione.

Per la Garanzia F. Interventi chirurgici e G. Spese mediche vale quanto di seguito:

1. Utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati

Qualora l'Assicurato sia ricorso alle strutture sanitarie e medici convenzionati, previa autorizzazione della Centrale Operativa, in caso di:

- *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero*, AXA MPS Danni pagherà o farà pagare in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente le spese sostenute per prestazioni sanitarie previste dal contratto applicando *Franchigie* e limiti di *Indennizzo*;
- Prestazioni sanitarie senza *Ricovero (Visite Mediche Specialistiche)*, esami ed analisi, accertamenti diagnostici, trattamenti e terapie) resterà a carico dell'Assicurato la *Franchigia* o eccedenza rispetto al *Massimale* previsto dal contratto. AXA MPS Danni al fine dell'autorizzazione ad effettuare la visita in convenzione, si riserva di chiedere preventivamente copia della prescrizione del medico curante con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi.

Il pagamento effettuato ad *Istituti di cura*, centri diagnostici o medici convenzionati, solleverà AXA MPS Danni nei loro confronti e nei confronti dell'Assicurato, senza che questi o i suoi eredi possano vantare pretesa alcuna per la stessa causale, nemmeno a titolo integrativo di quanto AXA MPS Danni abbia già corrisposto.

Qualora si dovesse successivamente accertare, relativamente al *Sinistro* per il quale l'Assicurato ha usufruito del servizio in regime di convenzione, la non validità della *Polizza* e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano l'inoperatività o l'inefficacia dell'assicurazione, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare ad AXA MPS Danni le somme corrisposte a *Istituti di cura*, centri diagnostici o medici convenzionati.

Tali circostanze saranno debitamente comunicate all'Assicurato, mediante lettera raccomandata, e lo stesso sarà tenuto a restituire dette somme indebitamente liquidate da AXA MPS Danni entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora l'Assicurato non ottemperi nei tempi previsti a quanto sopra, AXA MPS Danni si riserva il diritto di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere la restituzione di quanto indebitamente liquidato.

2. Utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con medici non convenzionati

Qualora l'Assicurato in caso di *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero* ritenga di avvalersi delle strutture convenzionate, previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, di medici non convenzionati, fermo quanto previsto dal punto 1., l'Assicurato dovrà provvedere direttamente al pagamento degli onorari dei professionisti non convenzionati e successivamente chiederne il rimborso direttamente ad AXA MPS Danni. L'Assicurato o i suoi familiari devono pertanto far pervenire alla *Centrale Operativa* copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate relative ai professionisti non convenzionati, con le modalità sopra indicate.

3. Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati

Qualora l'Assicurato ritenga di non avvalersi delle strutture convenzionate e non ricorra al Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sanitarie sostenute avverrà con le modalità sopra indicate, previa presentazione alla *Centrale Operativa* della seguente documentazione:

- *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero*, alla richiesta di rimborso vanno allegate la copia di fatture, notule o ricevute quietanzate e copia della *Cartella Clinica* completa;
- Prestazioni sanitarie senza *Ricovero*, alla richiesta di rimborso va allegata la copia del certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, va inoltre allegata la copia delle notule, fatture o ricevute quietanzate;
- Spese di trasporto, alla richiesta di rimborso va allegata copia dei giustificativi delle spese sostenute.

Inoltre per la Garanzia G. Spese mediche:

4. Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale

Qualora il *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero* dell'Assicurato avvenga integralmente o parzialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture pubbliche od *Istituti di cura* accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno rimborsate le eventuali spese sanitarie sostenute e rimaste a carico dell'Assicurato, purché indennizzabili a termini di *Polizza*, sempre che l'Assicurato non abbia richiesto per le medesime prestazioni l'erogazione dell'indennità sostitutiva.

In tal caso l'Assicurato dovrà provvedere direttamente al pagamento di dette spese, e successivamente chiederne il rimborso delle stesse con le modalità sopra indicate.

5. Richiesta dell'indennità sostitutiva

Qualora in caso di *Ricovero, Day hospital o Intervento chirurgico senza Ricovero* l'Assicurato scelga di richiedere l'indennità sostitutiva, lo stesso o i suoi familiari devono recapitare alla *Centrale Operativa*, con le modalità sopra indicate, copia della *Cartella Clinica* completa.

L'indennità sostitutiva non è soggetta all'applicazione di alcuna *Franchigia*.

Art. 5.2.2 - Liquidazione dell'indennizzo

AXA MPS Danni ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in garanzia, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato con le regole e i limiti previsti dalla garanzia.

Per avere informazioni sulle strutture convenzionate l'Assicurato può contattare la *Centrale Operativa* e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'Assicurato contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Qualora l'Assicurato abbia presentato anche a terzi le notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art. 5.2.3 - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, la determinazione della classe dell'Intervento Chirurgico, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 5.2.4 - Obblighi dell'impresa

Per le garanzie Diaria, Interventi chirurgici, Spese Mediche, AXA MPS Danni si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 5.3 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - H. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Art. 5.3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *Malattia* stessa, possa interessare la *Garanzia* prestata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.

L'Assicurato deve:

- inviare ad AXA MPS Danni informazioni relative al decorso della *Malattia*, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
- sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da AXA MPS Danni o suoi incaricati;
- fornire ad AXA MPS Danni certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*.

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia* e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* direttamente ed esclusivamente residuo dalla *Malattia* denunciata.

Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'Assicurato potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residua al momento della richiesta.

In caso di omissione da parte dell'Assicurato, AXA MPS Danni, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuo dalla *Malattia* denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.

In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempre che la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della Polizza.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Art. 5.3.2 - Criteri di indennizzabilità

AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola *Malattia* denunciata.

Qualora la *Malattia* colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. 4.3 - "COSA NON ASSICURO", è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanente* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.

Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una invalidità non indennizzata perché l'invalidità da essa residua è stata ritenuta inferiore alla Franchigia, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 5.3.3 - Determinazione dell'indennizzo

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da AXA MPS Danni o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della *Malattia*, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.

Nessun Indennizzo spetta all'Assicurato quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado inferiore o pari al 24%.

Art. 5.3.4 - Criteri di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della *Garanzia H. Invalidità permanente da malattia*, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'invalidità definitiva, AXA MPS *Danni* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia, in valuta corrente.

Art. 5.3.5 - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'Assicurato).

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - I. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 5.4.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta AXA MPS *Danni*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 5.5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - L. ASSISTENZA PERSONA

Art. 5.5.1 - Come attivare le prestazioni Assistenza Persona

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, Assistenza domiciliare sanitaria, Assistenza domiciliare non sanitaria

I servizi devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Axa Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di Polizza;
 - cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
 - nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.
- Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'*Assicurato* potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del Network convenzionato dietro presentazione di un titolo che lo qualifichi come avente diritto. Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Numero Verde 800 231 187 per chiamate dall'Italia
Numero non gratuito +39 06 45 202 136 per chiamate dall'estero
Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Sito www.axa-mps.it o accedendo all'area riservata dal sito www.axa-mps.it o da App My AXA

Condizioni di Assicurazione

3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'Assicurato per usufruire del servizio di Second opinion deve:

- 1) contattare AXA Assistance che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
- 2) contattare la *Struttura Organizzativa* per spedire la seguente documentazione:
 - la documentazione clinica completa;
 - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
 - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
 - l'autorizzazione ad AXA Assistance circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

L'équipe medica di AXA Assistance, per mezzo della propria *Struttura Organizzativa*:

- è a disposizione per aiutare l'Assicurato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'Assicurato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica di AXA Assistance;
- comunica all'Assicurato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all'Assicurato o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- restituisce la documentazione inviata dall'Assicurato, su esplicita richiesta.

Art. 5.6 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - N. VIAGGI DI LAVORO

Art. 5.6.1 - Come richiedere le prestazioni

I servizi di Assistenza alla persona in viaggio, Assistenza all'abitazione in viaggio, Assistenza stradale in viaggio, Informazioni lifestyle in viaggio, devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Axa Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 5.6.2 - Obblighi in caso di sinistro Spese Mediche in viaggio, Bagaglio, Ritardo aereo

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta AXA MPS Danni, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 5.6.3 - Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance.

Art. 5.6.4 - Determinazione dell'ammontare del danno per Bagaglio

AXA MPS Danni determina l'Indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le Cose sottratte al momento del verificarsi del Sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione, scontrini fiscali o fatture di acquisto;
- in tutti i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da

indennizzare, i Massimali e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50% fermo restando l'onere della prova a carico dell'Assicurato.

Art. 5.6.5 - Determinazione dell'ammontare del danno per Ritardo aereo

L'Indennizzo è effettuato a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea. Inoltre le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione aerea.

Art. 5.6.6 - Obblighi dell'impresa

Per la garanzia Spese mediche in viaggio, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 5.7 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO - D. RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI - A. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

Art. 5.7.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve avvisare AXA MPS Danni in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del Sinistro (come indicato dall'art. 1913 c.c.), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 5.8 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - B. TUTELA LEGALE

Art. 5.8.1 - Obblighi in caso di sinistro

AXA MPS Danni per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale si avvale di:

Inter Partner Assistance S.p.A. Rapp. Generale per l'Italia facente parte del gruppo Axa Assistance
(di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
e-mail: ufficio.legale@axa-assistance.com

L'Assicurato deve denunciare qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della Controversia. In ogni caso deve far pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 5.8.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti

Se il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 5.8.3 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo del Sinistro.

b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della Controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni/AXA Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la Controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, vengono rimborsate

all'Assicurato o sostenute direttamente da AXA Assistance, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.

L'Assicurato che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di AXA Assistance, può chiedere a il nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il Massimale per Sinistro e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

In ogni caso la Garanzia ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di Garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. "spese per domiciliatario" dell'Art. 3.2.B - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI", nello stesso grado di giudizio.

La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA MPS Danni, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti tecnici e Periti.

c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio AXA Assistance liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato AXA Assistance rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d. Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo. AXA Assistance, alla definizione della Controversia, liquida all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del Massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali Franchigie e Scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e. Disaccordo fra l'Assicurato e AXA MPS Danni

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e AXA MPS Danni e/o AXA Assistance, in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, AXA MPS Danni e/o AXA Assistance s'impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la Controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Danni e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da AXA MPS Danni e/o AXA Assistance.

Art. 5.8.4 - Obblighi dell'impresa

Per la garanzia Tutela Legale, AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 5.9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - C. TUTELA LEGALE CYBER

Art. 5.9.1 - Denuncia di sinistro Tutela Legale Cyber e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA MPS Danni e/o con AXA Assistance.

In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Art. 5.9.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 5.9.3 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 5.9.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA MPS Danni, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA MPS Danni e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 5.9.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 5.9.5 - Obblighi dell'impresa

Per la garanzia Tutela Legale Cyber, Axa Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 5.9.6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro per Uso fraudolento dei mezzi di pagamento aziendali

1. Utilizzo fraudolento carte di pagamento, Utilizzo fraudolento smartphone/smartwatch con modalità di pagamento contactless, Utilizzo fraudolento dei conti correnti online, tenuti presso MPS

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve presentare denuncia penale all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro le 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, successivamente, comunicare l'accaduto ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni, specificando i fatti e l'importo del Danno, risultante dalle evidenze di cui sia in possesso.

La denuncia assicurativa del sinistro, formulata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato o i suoi aventi causa, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia della denuncia penale circostanziata presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- nel caso in cui l'Assicurato abbia ottenuto il blocco delle carte di pagamento o del conto corrente online, dichiarazione di esecuzione rilasciata dalla banca o dall'emittente del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato effettivamente eseguito il blocco medesimo;
- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi esposti nella denuncia penale ed oggetto di contestazione di addebito presentata alla Banca od all'emittente il mezzo di pagamento;

Condizioni di Assicurazione

- lettera di mancato rimborso da parte della Banca o Ente emittente;
- estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.

Qualora necessitino approfondimenti, AXA MPS Danni si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti finalizzati alla corretta valutazione del sinistro.

Art. 5.10 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - E. PRONTA RIPRESA

Art. 5.10.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 5.10.2 - Anticipo diaria giornaliera

L'Assicurato ha diritto di chiedere e di ottenere il pagamento di un acconto pari a 5 volte la diaria scelta a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, AXA MPS Danni provvede al pagamento definitivo dello stesso.

Art. 5.10.3 - Diaria giornaliera integrativa

La diaria giornaliera integrativa è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni che si basa sulle seguenti fasce di transato:

- I fascia di transato fino a € 50,00 al giorno:** viene corrisposto un Indennizzo pari ad € 50,00 giornalieri;
- II fascia di transato da € 50,00 a € 180,00 al giorno:** viene corrisposto l'Indennizzo previsto dal precedente punto a. (€ 50,00) a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 50% della parte residuale tra l'incasso medio giornaliero e quanto corrisposto al punto a);
- III fascia di transato superiore a € 180,00 al giorno:** viene corrisposto l'Indennizzo previsto al precedente punto a., sommato di un importo pari al 50% della differenza tra il tetto massimo della seconda fascia di transato e quanto corrisposto al punto a. (€ 50,00), a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 20% della differenza tra il transato medio giornaliero e il tetto massimo della seconda fascia di transato (€ 180,00).

Art. 5.10.4 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 5.10.5 - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 5.10.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art.5.10.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 11.4.1 - "Operatività della garanzia";
4. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.11 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLE GARANZIE - B. INCENDIO DEL FABBRICATO - C. INCENDIO DEL CONTENUTO - D. INCENDIO FABBRICATO INTEGRATIVO - G. TERREMOTO FABBRICATO - I. ALLUVIONE FABBRICATO - H. TERREMOTO CONTENUTO - J. ALLUVIONE CONTENUTO

Art. 5.11.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente, deve darne avviso ad AXA MPS Danni entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché, nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa, farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'Assicurato o il Contraente sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'Assicurato (o il Contraente) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Relativamente alle Garanzie Incendio e Terremoto e Alluvione fabbricato e contenuto, AXA MPS Danni, in caso di Sinistro

indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Axa MPS Danni e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA)

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD)

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI)

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 5.11.2 - Obblighi del contraente nel caso di Danni all'arredamento dei locali avvenuti in occasione di rissa nell'attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili)

Il Contraente dovrà darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad *AXA MPS Danni* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dell'evento, precisando, se sono intervenute le Autorità, indicando l'entità approssimativa del danno, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla filiale dove è stato sottoscritto il contratto ad *AXA MPS Danni*.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da *AXA MPS Danni* di stimare il danno, i beni rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. *AXA MPS Danni* si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da *AXA MPS Danni* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 5.11.3 - Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio

La liquidazione dei *Danni* viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) **Fabbricati**, per il caso di:

- *Danno* parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di *Fabbricato* danneggiato, dedotto il valore dei residui;
- *Danno* totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il *Fabbricato* distrutto, dedotto il valore dei residui;

b) **macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature**, nel caso di:

- *Danno* parziale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del *Sinistro*, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite.
- *Danno* totale: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, dedotto il valore dei residui.

Qualora l'*Assicurato* entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del *Sinistro*.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.

L'assicurazione in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati*, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività.

Gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto o successivamente al sisma sono compresi nel limite del 10% del *Capitale assicurato*, per l'incendio *Fabbricato* e per l'incendio *Contenuto*, fermo restando che i *Capitali assicurati* ed i *Limiti di indennizzo* indicati in *Polizza* rappresentano la massima esposizione di *AXA MPS Danni*.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 4.4.1.4 - "Assicurazione parziale per - Garanzia B. Incendio del *Fabbricato* - Garanzia E. Rischio locativo - Garanzia G. Terremoto *Fabbricato* - Garanzia I. Alluvione *Fabbricato*".

Art. 5.11.4 - Determinazione dell'ammontare del danno per merci

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

Condizioni di Assicurazione

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 4.4.1.4 - "Assicurazione parziale per - Garanzia B. Incendio del Fabbricato - Garanzia E. Rischio locativo - Garanzia G. Terremoto Fabbricato - Garanzia I. Alluvione Fabbricato".

Art. 5.11.5 - Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le Valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del Danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 5.11.6 - Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni

Si stima:

- a) **per la produzione**, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;
- b) **per l'impianto**, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 5.11.7 - Determinazione dell'ammontare del danno per Veicoli e/o Natanti

Per i Veicoli e/o Natanti, la liquidazione dei Danni viene eseguita in base al valore al momento del sinistro, cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Art. 5.11.8 - Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle *Cose* illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle *Cose* stimato al punto 1., dedotto il valore delle *Cose* illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.).

Art. 5.11.9 - Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"

L'*Indennizzo*, in caso di danneggiamento o distruzione di "Cose particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'*Indennizzo* sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del *Sinistro*.

Art. 5.11.10 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Caseario"

Si conviene tra le parti che il valore delle Merci assicurate viene determinato come segue:

- **Per il latte in ingresso nel caseificio**, in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso.
- **Per il latte in fase di lavorazione**, in base al costo di rimpiazzo dello stesso, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.
- **Per i formaggi freschi** in base al costo di rimpiazzo degli stessi, dedotto dell'IVA.
- **Per i formaggi in fase di stagionatura o affinamento**, in base al costo di rimpiazzo degli stessi, considerando il prezzo medio di mercato per il corrispettivo periodo di stagionatura o affinamento, dedotto dell'IVA.
- **Per lo yogurt ed il burro** in base al costo di rimpiazzo dello stesso, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.
- **Per i formaggi, yogurt, burro già venduti a terzi**, ma non ancora spediti al giorno del sinistro, il danno verrà determinato in base al prezzo di vendita dedotto dell'I.V.A.

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del sinistro, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 5.11.11 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Vitivinicolo"

Si conviene tra le parti che il valore delle Merci assicurate viene determinato come segue:

- Per grappoli d'uva, mosti e vini non prodotti dall'Assicurato, in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso;
- Per grappoli d'uva, mosti e vini prodotti dall'Assicurato, in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto di riferimento risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA, CAMERA DI COMMERCIO e simili;
- Per i vini in lavorazione e/o in fase di invecchiamento, in base al costo di rimpiazzo degli stessi, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA, CAMERA DI COMMERCIO e simili, dedotto dell'IVA e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione (es. spese di imbottigliamento, trasporti);
- Per i vini, compresi quelli da invecchiamento, pronti per la vendita, in base al prezzo medio di vendita dedotto dell'IVA;
- Per i vini sfusi e in bottiglia già venduti a terzi, ma non ancora spediti al giorno del sinistro, in base al prezzo di vendita dedotto dell'I.V.A.

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del sinistro, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 5.11.12 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Birrificio"

Si conviene tra le parti che il valore delle Merci assicurate viene determinato come segue:

- Per malti, mosti e birre in lavorazione, il danno verrà determinato in base al costo di rimpiazzo delle stesse, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.
- Per birre, pronte per la vendita, il danno verrà determinato in base al prezzo medio di vendita dedotto dell'IVA.
- Per birre già vendute a terzi, ma non ancora spediti al giorno del sinistro, il danno verrà determinato in base al prezzo di vendita dedotto dell'I.V.A.

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del sinistro, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 5.11.13 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Oleificio"

Si conviene tra le parti che il valore delle Merci assicurate viene determinato come segue:

- Per olive e/o semi oleosi (girasole, arachidi, colza, lino, soia, sesamo, mais, nocciole, altri semi oleosi) non prodotte dall'Assicurato, in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso; comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.
- Per olive e/o semi oleosi (girasole, arachidi, colza, lino, soia, sesamo, mais, nocciole, altri semi oleosi) prodotte dall'Assicurato, in base al costo di rimpiazzo delle stesse, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il loro rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto di riferimento risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA.
- Per l'olio in lavorazione, in base al costo di rimpiazzo dello stesso, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti; qualora non sia possibile il rimpiazzo, verrà pagato il valore del prodotto risultante dalle quotazioni ufficiali fornite da ISMEA, dedotto dell'IVA e detratte le spese non ancora sostenute per il completamento della produzione (es. spese di imbottigliamento, trasporti).
- Per l'olio, olive, semi oleosi (girasole, arachidi, colza, lino, soia, sesamo, mais, nocciole, altri semi oleosi) e derivati PRONTI PER LA VENDITA, in base al prezzo medio di vendita dedotto dell'IVA.
- Per l'olio, olive, semi oleosi (girasole, arachidi, colza, lino, soia, sesamo, mais, nocciole, altri semi oleosi) e derivati, sfusi o confezionati già VENDUTI A TERZI, ma non ancora spediti al giorno del sinistro.

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del sinistro, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 5.11.14 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Salumificio"

Si conviene tra le parti che il valore delle Merci assicurate viene determinato come segue:

- Per le carni e gli ingredienti in ingresso nel salumificio o prosciuttificio, in base al costo di acquisto con il massimo del costo di mercato al momento dell'acquisto stesso.
- Per i prodotti in fase di lavorazione, in base al costo di rimpiazzo dello stesso, comprensivo dei costi di trasformazione già sostenuti.
- Per i prodotti non soggetti a stagionatura (cotechini, salsicce, bondiole, salamelle, etc.) in base al costo di rimpiazzo degli stessi, dedotto dell'IVA.
- Per i prodotti in fase di stagionatura (salami, sopresse, cornette, ossocolli, coppe, prosciutti, pancette arrotolate, etc.), in base al costo di rimpiazzo degli stessi, considerando il prezzo medio di mercato per il corrispettivo periodo di stagionatura o affinamento, dedotto dell'IVA.
- Per i prodotti già venduti a terzi, ma non ancora spediti al giorno del sinistro, il danno verrà determinato in base al prezzo di vendita dedotto dell'I.V.A., in deroga a quanto previsto all'estensione – Selling Price.

Il tutto da calcolarsi al momento e nel luogo del sinistro, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Condizioni di Assicurazione

Art. 5.11.15 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni delle garanzie Incendio per "Uffici e call center"

In caso di sinistro il *Contraente* dovrà presentare idonea documentazione di acquisto (fatture o ricevute di acquisto) dei beni danneggiati o sottratti.

L'*Assicurato*, pena la decadenza della garanzia, è tenuto a dichiarare la presenza di altre coperture assicurative sugli stessi beni ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Qualora un apparecchio danneggiato o sottratto fosse già assicurato con altra garanzia diretta prevista da altra polizza stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente assicurazione interverrà per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze oppure ad integrazione delle stesse per la sola eccedenza e senza applicazione di ulteriori franchigie e/o scoperti, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole coperture di cui all'Art. 4.5

La presente assicurazione è valida esclusivamente per notebook, personal computer portatili, tablet acquistati non oltre 24 mesi dalla data di accadimento del sinistro.

Diversamente, verrà applicata la seguente tabella di degrado:

Tabella di degrado ai fini del calcolo dell'indennizzo:	
Apparecchiature acquistate:	Percentuale di degrado applicata/regola
Tra 24 mesi e 36 mesi dalla data del sinistro	30%
Tra 36 mesi e 60 mesi dalla data del sinistro	70%
Oltre 60 mesi dalla data del sinistro	Nessun indennizzo / rimborso spese

Art. 5.11.16 - Garanzie Terremoto e Alluvione - determinazione dell'ammontare del danno in caso di variazioni di rischio - fabbricato diverso da quello dichiarato

Fermo il disposto degli Artt. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 1.6 - "Aggravamento del rischio", dell'Art. 4.2 - "CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI" Garanzie G. Terremoto fabbricato, L. Terremoto elettronica, O. Terremoto energie rinnovabili, si stabilisce che qualora il *Fabbricato* abbia tipologie costruttive diverse da quelle indicate in *Polizza*, l'Indennizzo previa applicazione degli *Scoperti* e dei limiti indicati in *Polizza*, sarà corrisposto:

- integralmente se le diverse caratteristiche costruttive del *Fabbricato* non aggravino il rischio;
- nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di Indennizzo" che segue, se le diverse caratteristiche costruttive del *Fabbricato* aggravino il rischio:

Tipologia costruttiva al momento del sinistro	Tipologia Costruttiva dichiarata - Classi di rischio		
	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in legno e/o acciaio	100%	100%	100%
Fabbricati/prefabbricati costruiti prevalentemente in cemento e/o cemento armato	60%	100%	100%
Fabbricati costruiti prevalentemente in muratura o in materiali misti (con l'impiego contemporaneo di più materiali)	20%	60%	100%

Art. 5.11.17 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e

saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 5.11.18 - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 5.11.18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato (o il Contraente) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5.11.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 5.11.6, 5.11.8, 5.11.9 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
4. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.11.19 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità. L'obbligazione di AXA MPS Danni dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 5.11.1 - "Obblighi in caso di sinistro". Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.

Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, l'Assicurato o il Contraente devono esibire ad AXA MPS Danni i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, AXA MPS Danni provvede al pagamento definitivo dello stesso entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato da dolo dell'Assicurato medesimo o dal Contraente.

Art. 5.12 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - F. FURTO E RAPINA

Art. 5.12.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve:

1. darne avviso ad AXA MPS Danni entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;
2. fornire ad AXA MPS Danni entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
3. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
4. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di AXA MPS Danni in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che AXA MPS Danni provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

1. conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
2. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione di AXA MPS Danni e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che AXA MPS Danni ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
3. presentare, a richiesta di AXA MPS Danni, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.

Per il furto nei ristoranti, il Contraente dovrà presentare unitamente alla denuncia presentata alle Autorità della rapina avvenuta nell'esercizio, entro 30 giorni dalla data della rapina, l'elenco delle persone danneggiate con indicazione del rispettivo importo di contanti rapinato. Non saranno considerate indennizzabili le richieste delle persone danneggiate

pervenute oltre tale termine di 30 giorni dalla rapina. AXA MPS Danni si riserva di mettere direttamente a disposizione del Contraente/Assicurato l'importo totale indennizzabile, in tal caso sarà cura dello stesso Contraente/Assicurato provvedere a trasmettere i corretti importi ai singoli clienti in base al rispettivo danno subito. In nessun caso AXA MPS Danni potrà essere ritenuta responsabile del non corretto indennizzo o pagamento dei singoli clienti danneggiati.

Art. 5.12.2 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto*.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro* - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di AXA MPS Danni ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.12.3 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

L'Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del *Danno*, occulti, sottragga o manometta *Cose* non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.12.4 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Capitale assicurato* per la Garanzia **Furto e rapina** ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*.

Qualora, a seguito del *Sinistro* stesso, AXA MPS Danni decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 5.12.5 - Recupero delle cose rubate

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA MPS Danni appena ne ha avuto notizia. Le *Cose* recuperate divengono di proprietà di AXA MPS Danni, se questa ha indennizzato integralmente il *Danno*, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA MPS Danni l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le *Cose* medesime. Se invece AXA MPS Danni ha indennizzato il *Danno* solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle *Cose* recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da AXA MPS Danni per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra AXA MPS Danni e l'Assicurato. Per le *Cose* rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, AXA MPS Danni è obbligata soltanto per i *Danni* eventualmente subiti dalle *Cose* stesse in conseguenza del *Sinistro*. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare ad AXA MPS Danni le *Cose* recuperate, salvo il diritto di AXA MPS Danni di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 5.12.6 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- AXA MPS Danni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad AXA MPS Danni l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 5.12.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime *Cose* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del *Danno*, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 5.12.8 - Determinazione dell'ammontare del danno relativo alle estensioni della garanzia Furto e rapina per "Uffici e call center"

In caso di sinistro il *Contraente* dovrà presentare idonea documentazione di acquisto (fatture o ricevute di acquisto) dei beni danneggiati o sottratti.

L'Assicurato, pena la decadenza della garanzia, è tenuto a dichiarare la presenza di altre coperture assicurative sugli stessi beni ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Qualora un apparecchio danneggiato o sottratto fosse già assicurato con altra garanzia diretta prevista da altra polizza stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente assicurazione interverrà per la parte di danno eventualmente non coperta dalle predette polizze oppure ad integrazione delle stesse per la sola eccedenza e senza applicazione di ulteriori franchigie e/o scoperti, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole coperture di cui all'Art. 4.5

La presente assicurazione è valida esclusivamente per notebook, personal computer portatili, tablet acquistati non oltre 24 mesi dalla data di accadimento del sinistro.

Diversamente, verrà applicata la seguente tabella di degrado:

Tabella di degrado ai fini del calcolo dell'indennizzo:	
Apparecchiature acquistate:	Percentuale di degrado applicata/regola
Tra 24 mesi e 36 mesi dalla data del sinistro	30%
Tra 36 mesi e 60 mesi dalla data del sinistro	70%
Oltre 60 mesi dalla data del sinistro	Nessun indennizzo / rimborso spese

Art. 5.13 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - K. ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISK

Art. 5.13.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c.;
- darne avviso ad AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il Contraente deve altresì:

- in caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del Danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; AXA MPS Danni si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di AXA MPS Danni, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo;
- fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA MPS Danni, lo stato delle Cose non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai Danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Relativamente alla Garanzia Elettronica e Guasti macchine All Risks, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA MPS Danni e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 - 21010 Cardano al Campo (VA)

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD)

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairolì 49 - 50131 Firenze (FI)

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 5.13.2 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- Nel caso di Danno suscettibile di riparazione:
 - si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, valutate secondo i costi al momento del Sinistro;
 - si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che AXA MPS Danni non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 5.13.1 - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a1..

- Nel caso di Danno non suscettibile di riparazione:

Condizioni di Assicurazione

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- i. i Danni si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;
- ii. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." ed almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguagliano o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). AXA MPS Danni ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del Danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei Danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da AXA MPS Danni ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.13.3 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

Il Contraente (o l'Assicurato) che esageri dolosamente l'ammontare del Danno, dichiari distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulti, sottragga o manometta Cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 5.13.4 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 5.14 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - N. ENERGIE RINNOVABILI

Art. 5.14.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni di AXA MPS Danni prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
- b. avvisare AXA MPS Danni entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c. in caso di Furto o Rapina, o Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'ammontare approssimativo del Danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA MPS Danni;
- d. conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del Danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e. fornire dimostrazione del valore delle Cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del c.c.). La riparazione del Danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA MPS Danni, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'Attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 10 giorni dall'avviso di cui al punto b., il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti

meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Relativamente alle Garanzie Energie rinnovabili All Risks, Terremoto e alluvione Energie rinnovabili, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA MPS Danni e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA)

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI).

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD)

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI)

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 5.14.2 - Perizia contrattuale

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da AXA MPS Danni e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.14.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del Contraente" ed accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5.14.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate per le Garanzie Energie rinnovabili, Terremoto Energie rinnovabili e Alluvione Energie rinnovabili secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 5.14.4 e 5.14.5 - "Determinazione dell'ammontare del danno";
- stimare e liquidare il Danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.14.4 - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risk

La determinazione del Danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- in caso di **Danno suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto);
 - si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle Cose danneggiate;
 - si stima il valore ricavabile dei residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.

- in caso di **Danno non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
 - nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il Danno si sia verificato entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto;
 - il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
 - il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

L'ammontare del Danno sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.

- nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i", del punto "1" e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii". si applicano le norme che seguono:
 - si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come 1), diminuito dell'importo stimato come 2).

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente

Condizioni di Assicurazione

all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

AXA MPS Danni, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il Danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato. Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. Art. 5.14.6 - Assicurazione parziale in caso di Danno non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

Art. 5.14.5 - Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti

1. Per gli impianti dotati di sistema di Telecontrollo, si procede alla determinazione dell'Indennizzo secondo le norme seguenti:
 - a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il Sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
 - b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;
 - c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
 - ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
 - d. l'Indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i" e "ii", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali Franchigia.

Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di Indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'Indennizzo come sopra determinato. Qualora il pagamento dell'Indennizzo da parte di *AXA MPS Danni* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione ad *AXA MPS Danni* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti non dotati di sistema di Telecontrollo, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Danni diretti All Risks verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una somma forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini delle predette Garanzie per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00.

Art. 5.14.6 - Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata per il capitale che il Contraente dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del Sinistro il Capitale assicurato risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una Cosa nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il Valore a nuovo non ecceda il Capitale assicurato in misura superiore al 20%.

Se il Valore a nuovo eccede il Capitale assicurato in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula. Pertanto se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Garanzia Energie Rinnovabili, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione della regola proporzionale, il limite indicato in Polizza alla voce Capitale/massimale per la garanzia Terremoto Energie rinnovabili e Alluvione Energie rinnovabili, ad una percentuale scelta dal Contraente (30%/50%/70%) del Capitale assicurato per la Garanzia Energie Rinnovabili.

Art. 5.15 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA - Q. ASSISTENZA AI LOCALI

Art. 5.15.1 - Come attivare le prestazioni di Assistenza

Le Prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente direttamente ad AXA Assistance:

Inter Partner Assistance S.p.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745

Axa Assistance opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

Condizioni di Assicurazione

- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal Contraente;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare Assistenza immediatamente, il Contraente sarà richiamato **entro le successive 8 ore lavorative**.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza o in caso di mancato contatto preventivo con AXA Assistance, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad AXA Assistance, devono essere effettuate in forma scritta.

**ALLEGATO 1.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA**

(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)

Descrizione	Numero giorni
Fratture	
1. Arti superiori	
a) Scapola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
b) Clavicola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Non consolidata	60
Con atto operatorio	60
c) Braccio, Avambraccio	
Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	100
Multipla esposta o chiusa	50
Scomposta esposta o chiusa	60
Senza spostamento	20
d) Gomito	
Senza spostamento	20
Scomposta o asportazione del capitello	50
e) Polso	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
f) Mano (ossa della mano escluso lo scafoide)	
Multipla esposta	50
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
g) Scafoide	40
2. Arti inferiori	
a) Femore e articolazione dell'anca	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	200
Multipla esposta	150
Multipla chiusa trattata con l'intervento di osteosintesi metallica	150
Multipla chiusa	100
Scomposta esposta o chiusa	80
Senza spostamento	40
Parziale	20
b) Bacino esclusa Anca	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
Multipla	60
c) Rotula	
Multipla esposta o chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
d) Gamba e Caviglia	
Tibia o Tibia e Fibula	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla esposta	120
Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla chiusa	120

Descrizione	Numero giorni
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	30
Fibula escluso malleolo peronale	15
Malleolo peronale	
Scomposta esposta	80
Scomposta chiusa	60
Senza spostamento	30
e) Piede	
Ossa del piede escluso calcagno	
Multipla esposta	60
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta	40
Scomposta chiusa	30
Senza spostamento	20
Calcagno	
Multipla esposta	80
Multipla chiusa	60
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	25
3. Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace	
a) Cranio	
Con coma della durata di più di 48 ore	80
Senza coma o con passeggera perdita di coscienza	40
b) Faccia	
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	15
c) Mascella inferiore	
Multipla esposta o chiusa	60
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	30
d) Colonna vertebrale	
Vertebra ad eccezione dei processi trasversi o spinosi	
Con paraplegia o tetraplegia	260
Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
Senza spostamento	30
Processi trasversi o spinosi, coccige	
Scomposta o senza spostamento	30
e) Torace	
Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
Frattura multipla con spostamento senza sfondamento	30
Sterno o una costola con spostamento e consolidamento	20
Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento	60
Sterno o una o più costole senza spostamento	20
Lussazioni	
Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
Anca	40
Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce	20

Condizioni di Assicurazione

Descrizione	Numero giorni
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico	60
Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata	20
Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata	20
Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata	20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie	80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo	40
Varie	
a) Lesioni che richiedono	
Intervento chirurgico al torace o addome	40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo	40
Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) Interventi chirurgici per	
Lesioni Muscolari	15
Ernia della parete addominale	20
c) Lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra	
Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni	5

ALLEGATO 2. TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)

Descrizione	Classe di rischio	Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2	Ballerino	1
Addetti imprese pulizia	2	Bambino (età prescolare)	1
Agente custodia	2	Barbiere	1
Agente di Assicurazioni	1	Barcaiolo	3
Agente di borsa	1	Barman	2
Agente di cambio	1	Benestante	1
Agente di commercio	1	Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	2
Agente di pubblicità	1	Bidello - Operatore scolastico	1
Agente immobiliare	1	Bigliettaio	1
Agente imposte	1	Biologo	1
Agente teatrale	1	Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto senza uso di esplosivi	3
Agente viaggio	1	Caldaista, compresa manutenzione	2
Agricoltore con mansioni amministrative	1	Callista, pedicure	1
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3	Calzolaio	2
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2	Cameriere	1
Agronomo	1	Camiciario	1
Albergatore con prestazioni manuali	2	Cantante	1
Albergatore senza prestazioni manuali	1	Cantoniere	3
Allenatore sportivo	2	Capo cantiere con lavori manuali	2
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	2	Capo officina	2
Allevatore di bovini, equini, suini	3	Capostazione	1
Allevatore ittico	2	Capotreno	1
Amministratore d'azienda (mansioni amministrative)	1	Carpentiere (anche su ponteggi, impalcature)	3
Amministratore di beni propri o altrui	1	Carpentiere solo a terra	2
Amministratore di stabili	1	Carrozziere	3
Analista di laboratorio	1	Casalinga	1
Animatore Turistico	2	Casaro	2
Antennista	3	Casellante	1
Antiquario con restauro	2	Cassiere 1	1
Antiquario senza restauro	1	Cavaioi senza uso di mine	3
Appaltatore edile	3	Centralinista	1
Apprendista artigiano	3	Ceramista	2
Arbitro	2	Clero (appartenenti al)	1
Archeologo	2	Colf (collaboratrice familiare), Badante	1
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2	Coltivatore diretto	2
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1	Commercialista con funzione di sindaco e/o revisore	1
Arredatore	1	Commercialista senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Arrotino	3	Commesso di negozio	2
Artigiano della plastica	2	Concertista	1
Artigiano tessile	2	Conciatore	2
Assistente di poltrona dentista	1	Conducente autobus	2
Assistente edile	2	Conducente di macchine operatrici	3
Assistente sanitario	1	Conducente Mototaxi	2
Assistente sociale	1	Consigliere comunale	1
Assistente universitario	1	Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro con funzione di sindaco e/o revisore	1
Attore (escluse controfigure e comparse)	1	Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Autista di autovetture	2	Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Autisti di autocarri, autobus, macchine operatrici	3	Coreografo	1
Autotrasportatore con guida di veicoli	3	Corniciaio	2
Avvocato con funzione di sindaco e/o revisore	1	Cromatore	2
Avvocato senza funzione di sindaco e/o revisore	1	Cuoco	2
Baby sitter	1	Custode, portiere	2
Bagnino	2		

Condizioni di Assicurazione

Descrizione	Classe di rischio	Descrizione	Classe di rischio
Diplomatico	1	Guardia forestale	2
Direttore artistico	1	Guardia giurata	2
Direttore d'orchestra	1	Guardia notturna	2
Dirigente - Socio con mansioni esclusivamente amministrative	1	Guardiacaccia	2
Disegnatore	1	Guardiapesca	2
Disk Jokey	1	Guida Turistica	2
Disoccupato	1	Idraulico3	
Doganiera	1	Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Editore	1	Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Elettrauto	3	Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Elettricista anche con uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	3	Impiegato tecnico	2
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	1	Imprenditore Edile che non presta opera manuale	2
Elettrotecnico senza contatto con correnti ad alta tensione (escluso contatto alta tensione)	3	Imprenditore Edile che presta opera manuale	3
Enologo ed Enotecnico	1	Imprenditore senza lavori manuali	1
Esattore	1	Incisore	2
Estetista 1		Indossatore	1
Fabbricante di apparecchi ortopedici	2	Infermiere con qualifica di capo sala anche con servizio di pronto soccorso	1
Fabbro anche su ponteggi ed impalcature	3	Infermiere professionale ferrista anche con servizio di pronto soccorso	1
Fabbro solo a terra	2	Infermiere professionale anche con servizio di pronto soccorso	1
Facchino	3	Ingegnere con accesso a cantieri	2
Falegname, ebanista	3	Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Farmacista	1	Insegnante di Ballo	2
Farmacista dirigente s.s.n. nelle farmacie ospedaliere o negli uffici e servizi farmaceutici delle asl"	1	Insegnante di discipline sportive comprese arti marziali e lotte nelle varie forme	3
Fattorino	2	Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Ferroviero, personale viaggiante (diverso da Capotreno)	2	Insegnante di equitazione	3
Fisioterapista	1	Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Floricoltore, Vivaista	2	Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Fornaio	2	Insegnante di musica	1
Fotografo anche all'esterno	2	Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Fotografo solo in studio	1	Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi, impalcature	3
Fuochista	3	Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Garagista	2	Interprete	1
Gelataio (senza produzione)	1	Intonacatore	3
Gelataio con produzione	2	Investigatore	1
Geologo	1	Ispettore di assicurazione	1
Geometra con accesso a cantieri	2	Istruttore di scuola guida	2
Geometra senza accesso a cantieri	1	Lattoniere	3
Geriatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Legatori di libri	2
Geriatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1	Litografo	2
Gestore e addetti di distributore di carburante con manutenzione, lavaggio	3	Macchinista	2
Gestore e addetti di distributore di carburante senza manutenzione, lavaggio	2	Macellaio al banco	2
Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	3	Macellaio con mattazione	3
Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	2	Magazziniere	2
Gioielliere	1	Magistrato	1
Giornalaio	1	Maglierista	2
Giornalista in redazione	1	Maitre	1
Giornalista, Cronista o Corrispondente (escluso zone di guerra)	2	Manicure	1
Gommista	2	Marmista	2
Grafico	1	Massaggiatore	1
Gruista	3	Materassoio	2
Guardia campestre	2	Meccanico	3
		Meccanico biciclette	2

Condizioni di Assicurazione

Descrizione	Classe di rischio
Mediatore	1
Medico (tutte le specializzazioni) anche con interventi chirurgici	1
Medico di base senza attività specialistica, senza interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Medico specializzato psicologo e/o medico psicoterapeuta (laurea in medicina)	1
Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo)	1
Miticolitore	3
Mobiliere	2
Modella/Modello	1
Modellista	1
Modista	1
Mosaicista	2
Mugnaio3	3
Muratore	3
Musicista	1
Notaio	1
Odontotecnico	1
Operaio con uso di macchinario e accesso a officine e cantieri(escluso settore edile)	3
Operaio Edile	3
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	2
Operatore centro elettronico	1
Operatore ecologico	2
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	2
Ostetrica	1
Ottico	1
Panettiere (senza produzione)	1
Panettiere con produzione	2
Paramedici (esclusi infermieri)	2
Parlamentare	1
Parrucchiere	1
Pasticcere (senza produzione)	1
Pasticcere con produzione	2
Pavimentatore	3
Pediatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Pediatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Pellettiere	2
Pensionato	1
Perito	2
Pescicoltore	2
Pescivendolo	2
Piastrellista	3
Pilota di porto	3
Pittore artista	1
Pizzaio	2
Portiere d'albergo	1
Postino	2
Presentatore	1
Preside	1
Procuratore legale	1
Progettista	1
Promotore finanziario	1
Psicanalista	1
Psicologo	1
Psicologo (laurea in psicologia)	1
Psicologo specializzato e/o psicoterapeuta (laurea in psicologia)	1

Descrizione	Classe di rischio
Pubblicista	1
Puericultrice	1
Radiotecnico (compresa posa di antenne)	2
Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Rappresentante di commercio	1
Receptionista	1
Regista	1
Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Restauratore solo a terra	2
Rigattiere	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Sacrestano	2
Sarto	1
Scenografo	1
Scolaro	1
Scrittore1	1
Scultore	2
Serigrafo	2
Sindacalista	1
Socio d'azienda con mansioni esclusivamente amministrative	1
Sociologo	1
Spazzacamino	3
Stilista	1
Stiratrice	1
Stuccatore	2
Studiante	1
Tappezziere	2
Tassista	2
Tessitore	2
Tintore	2
Tipografo	2
Titolare di armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, Birreria	2
Titolare e addetto negozio prodotti per animali, animali (compresa tolettatura)	2
Titolare negozio articoli da regalo, Bazar, Souvenir	1
Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici e ottica	1
Titolare negozio articoli igienico - sanitari	2
Titolare negozio articoli in pelle, calzature	1
Titolare negozio articoli sportivi	1
Titolare negozio bar, caffè	1
Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Titolare negozio casalinghi	1
Titolare negozio colori e vernici	2
Titolare negozio di abiti, confezioni	1
Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi accessori	2
Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali ed apparecchiature elettroniche	1
Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa antenne)	2
Titolare negozio ferramenta	2
Titolare negozio fiori e piante	2
Titolare negozio frutta e verdura	1
Titolare negozio generi alimentari	1

Condizioni di Assicurazione

Descrizione	Classe di rischio
Titolare negozio giocattoli	1
Titolare negozio macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare negozio merceria, tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
Tornitore	2
Tranviere	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
Verniciatore	2
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	3
Vigile urbano	2
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi con posa in opera	3
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi senza posa in opera	2
Benzinaio con manutenzione e lavaggio	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione	3
Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)	2
Chimico	3
Commerciante ambulante	2
Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Docente universitario	1
Fonditore	2
Fresatore	3
Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	3
Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Installatore di stand per fiere, arredamento negozi	2
Installatore e manutenzione di impianti antincendio	3
Marinai con uso di macchine	3
Marinai senza uso di macchine	2
Ministro del culto/clero (appartenenti al)	1
Necroforo	2
Operatore forestale	2
Pescatore (pesca marittima costiera)	2
Politico	2

**ALLEGATO 3.
ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI**

(Valido per la Garanzia Interventi chirurgici)

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CARDIOCHIRURGIA	
Angioplastica coronarica singola	IV
Bypass aorto coronarico singolo o multiplo	VI
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti	VI
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V
Cisti del cuore o del pericardio	V
Commisurotomia per stenosi mitralica	V
Contropulsazione aortica mediante incanalamento arterioso	V
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	II
Embolectomia con Fogarty	III
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI
Pericardiectomia parziale	IV
Pericardiectomia totale	V
Pericardiocentesi	I
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	VI
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VII
Trapianto cardiaco	VII
Valvuloplastica chirurgica	VI
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	
Ablazione transcateretere	IV
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent	IV
Biopsia endomiocardica	II
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	III
Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro. Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti degli elettrocateretri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker)	IV
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento)	II
Sostituzione generatore pace maker definitivo	II
Studio elettrofisiologico endocavitario	II
Valvuloplastica cardiaca	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA	
Ascesso mammario, incisione del	I
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfadenectomie associate	V
Mastectomia semplice con eventuale linfadenectomia	V
Mastectomia sottocutanea	IV
Noduli e/o cisti benigne, asportazione di	II
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	I
Quadrantectomia con linfadenectomie associate	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Quadrantectomia senza linfadenectomie associate	IV
CHIRURGIA DELLA MANO	
Amputazioni carpalì	II
Amputazioni falangee	II
Amputazioni metacarpali	II
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	III
Artrodesi carpale	III
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	IV
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	III
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	IV
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	I
Lesioni tendinee, intervento per	II
Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	III
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	III
Osteotomie (come unico intervento)	III
Pseudoartrosi delle ossa lunghe	III
Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III
Retrazioni ischemiche	V
Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia	VI
Rigidità delle dita	III
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	III
Sinovialectomia (come unico intervento)	III
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale	VI
CHIRURGIA DEL COLLO	
Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	I
Biopsia prescalenica	I
Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	III
Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
Linfadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	IV
Linfadenectomia sopraclaveare	III
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	I
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	III
Tiroide, lobectomie	IV
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia	V
Tiroidectomia subtotale	IV
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	VI
Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Tracheotomia, chiusura e plastica	II
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza	II

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
che di elezione	III	maligne	VI
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del	IV	By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	V
Tumore maligno del collo, asportazione di	IV	Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	III
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO		Colectomia segmentaria	V
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	IV	Colectomia segmentaria, con linfadenectomia ed eventuale colostomia	V
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V	Colectomia totale	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfadenectomia	VI	Colectomia totale con linfadenectomia	VI
Esofago, resezione parziale dell'	VI	Colectomia con colorafia (come unico intervento)	IV
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfadenectomia	VI	Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	III
Esofagogastroduodenoscopia operativa	II	Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	IV
Esofagogastroplastica-esofogodigiunoplastica-esogagogoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V	Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	I
Esofagostomia	III	Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di	IV
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	IV	Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	II
Protesi endo-esofagee, collocazione di	II	Digiunostomia (come unico intervento)	III
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V	Diverticoli di Meckel, resezione di	III
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	I	Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	III
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica	II	Emicolectomia destra con linfadenectomia	V
Varici esofagee: intervento trans toracico o addominale	V	Emicolectomia sinistra con linfadenectomia ed eventuale colostomia	VI
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI		Emorroidi e/o ragadi, crio-chirurgia (trattamento completo)	II
Agobiopsia/agoaspirato	I	Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	III
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava	VI	Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Biopsia epatica (come unico intervento)	II	Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III
Calcolosi intraepatica, intervento per	V	Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	II
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia	V	Enterostomia (come unico intervento)	IV
Colecistectomia	IV	Fistola anale extrasfinterica	III
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	IV	Fistola anale intrasfinterica	II
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	IV	Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia	V	Hartmann, intervento di	VI
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	V	Ileostomia (come unico intervento)	IV
Dearterializzazione epatica con o senza chemioterapia	IV	Incontinenza anale, intervento per	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V	Intestino, resezione per dell'	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV	Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	IV
Incanalazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	II	Megacolon: colostomia	III
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V	Mikulicz, estrinsecazione sec.	III
Papilla di Vater, exeresi	IV	Pan-colonscopia operativa	II
Papillostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	IV	Polipectomia per via laparoscopica	III
Papillotomia, per via endoscopica	III	Polipo rettale, asportazione di	II
Resezioni epatiche maggiori	VI	Procto-colectomia totale con pouch ileale	VI
Resezioni epatiche minori	V	Prolasso rettale, intervento transanale per	III
Trapianto di fegato	VII	Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	IV
Vie biliari, interventi palliativi	V	Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	III
CHIRURGIA DELL'INTESTINO		Resezione anteriore retto-colica compresa linfadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione continuità	IV	Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfadenectomia inguinale bilaterale	VI
Appendicectomia con peritonite diffusa	IV	Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfadenectomia, del	VI
Appendicectomia semplice	III	Rettosigmoidoscopia operativa	I
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	III	Sfinterotomia (come unico intervento)	I
Ascesso perianale, intervento per	III		
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie			

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Sigma, miotomia del	V
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	V
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	V
CHIRURGIA DEL PANCREAS	
Agobiopsia/agoaspirato pancreas	I
Ascessi pancreatici, drenaggio di	III
Biopsia (come unico intervento)	II
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	V
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	V
Duodeno cefalo pancreatemia compresa eventuale linfadenectomia	VI
Fistola pancreatica, intervento per	VI
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, resezioni spleniche)	V
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per	VI
Pancreatemia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfadenectomia	VI
Pancreatemia totale (compresa eventuale linfadenectomia)	VI
Pancreatite acuta, interventi conservativi	V
Pancreatite acuta, interventi demolitivi	VI
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	V
Splenectomia	V
Trapianto del pancreas	VII
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE	
Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	I
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	III
Ernia crurale semplice o recidiva	II
Ernia crurale strozzata	III
Ernia diaframmatica	V
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia inguinale con ectopia testicolare	III
Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia ombelicale semplice o recidiva	III
Ernie rare (ischiatrica, otturatoria, lombare, perianale)	IV
Laparocela, intervento per	IV
Linfadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	III
Puntura esplorativa addominale	I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	III
CHIRURGIA DEL PERITONEO	
Ascesso del Douglas, drenaggio	III
Ascesso sub-frenico, drenaggio	IV
Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa	II
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi	V
Laparotomia con resezione intestinale	V
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	IV
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni	IV
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali che richiedono exeresi	V
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
richiedono sutura	V
Laparotomia per peritonite diffusa	IV
Laparotomia per peritonite saccata	IV
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	IV
Lavaggio peritoneale diagnostico	I
Occlusione intestinale con resezione	V
Occlusione intestinale senza resezione	IV
Paracentesi	I
Tumore retroperitoneale, exeresi di	V
CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	
Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	I
Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti	I
Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di	I
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	I
Cisti sinoviale, asportazione radicale di	I
Cisti tronco/arti, asportazione di	I
Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di	I
Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	I
Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di	I
Espianto di catetere peritoneale	I
Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di	I
Ferita superficiale o profonda, sutura di	I
Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	I
Impianto chirurgico di catetere peritoneale	I
Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per	II
Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	I
Tumore profondo extracavitario, asportazione di	II
Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	II
Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di	I
Unghia incarnata, asportazione o cura radicale di	I
CHIRURGIA DELLO STOMACO	
Dumping syndrome, interventi di riconversione per	V
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	IV
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per	VI
Gastrectomia totale con linfadenectomia	VI
Gastrectomia totale per patologia benigna	V
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	IV
Gastrostomia (PEG)	III
Piloroplastica (come unico intervento)	IV
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica	V
Vagotomia selettiva, troncular con piloroplastica	V
Vagotomia superselettiva	V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	
Calcolo salivare, asportazione di	II
Cisti del mascellare, operazione per	II
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della	

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	I
Condilectomia (come unico intervento)	III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, bilaterale	V
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare, monolaterale	IV
Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	II
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	I
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	II
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	I
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	III
Formazioni cistiche endoparotidiche, enucleoresezione di	IV
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della	VI
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	IV
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	IV
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	II
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	II
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale	VI
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	III
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	V
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	V
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario	VI
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	III
Neoformazione endossea di grandi dimensioni, exeresi di	III
Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di	II
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	V
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	III
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	II
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	V
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	IV
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	II
Ranula, asportazione di	II
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
o con protesi dei mascellari	V
Scappucciamento osteo-mucoso dente semincluso	I
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	II
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di	I
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	I
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva	VI
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	I
Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	II
Retto, prolasso con operazione addominale del	V
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	
Allestimento di lembo pedunculato	II
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4), intervento per	III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm 4), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm 7), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm 7), intervento per	I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	I
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi dimensione, correzione di	II
Innesti composti	II
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	II
Innesto di fascia lata	II
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo	III
Intervento di push-back e faringoplastica	IV
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	III
Modellamento di lembo in situ	II
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	III
Plastica a Z del volto o altra sede	II
Plastica V/Y, Y/V	II
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	III
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	V
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	IV
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	III

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	II
Riparazione di P.S.C. con lembo fascio cutaneo	III
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo	IV
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	III
Toilette di ustioni di grandi dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Toilette di ustioni di piccole dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Trasferimento di lembo libero micro vascolare	V
Trasferimento di lembo peduncolato	II
Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	III
Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	II
Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE	
Agobiopsia pleurica/apleurica puntura esplorativa	I
Ascessi, interventi per	IV
Bilobectomie, intervento di	VI
Biopsia laterocervicale	I
Biopsia sopraclavare	I
Broncoinstillazione endoscopica	II
Cisti (echinococco od altre), asportazione di	V
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di	V
Drenaggi di mediastinici acute o croniche o di ascessi	II
Drenaggio cavità empi ematiche	II
Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	II
Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	I
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	IV
Ernie diaframmatiche traumatiche	V
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	V
Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	III
Ferite con lesioni viscerali del torace	V
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per	VI
Fistole esofago bronchiali, interventi di	VI
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	III
Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	I
Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	I
Lavaggio bronco-alveolare endoscopico	I
Lavaggio pleurico	I
Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	V
Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	III
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	IV
Mediastinoscopia diagnostica o operativa	II
Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico	II
Neoformazioni costali localizzate	II
Neoformazioni del diaframma	IV
Neoformazioni della trachea	III
Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
Pleurectomie	V
Pleuropneumonectomia	VI
Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	III
Pneumonectomia, intervento di	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Pneumotorace terapeutico	I
Puntato sternale o midollare	I
Puntura esplorativa del polmone	I
Relaxatio diaframmatica	V
Resezione bronchiale con reimpianto	VI
Resezione di costa soprannumeraria	V
Resezione segmentaria o lobectomia	V
Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Sindromi stretto toracico superiore	V
Timectomia	V
Toracentesi	I
Toracoplastica, primo tempo	V
Toracoplastica, secondo tempo	III
Toracoscopia	II
Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	IV
Tracheo-broncoscopia esplorativa	II
Tracheo-broncoscopia operativa	III
Trapianto di polmone	VII
CHIRURGIA VASCOLARE	
Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto	VI
Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e tronco sovraortici	V
Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento)	V
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlativa	V
By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-popliteo	V
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene profonde o cava	V
Fasciotomia decompressiva	IV
Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	I
Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	II
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide-verrebrale-succlavia-anonima	IV
Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali-arcate palmari/pedie	II
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	III
Tromboendoartectomia aorto-iliaca ed eventuale pastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	V
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER	
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle	

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	I
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	I
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	V
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	V
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	IV
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	III
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	II
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	III
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	IV
Cisti vaginale, asportazione di	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	III
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	II
Conizzazione e tracheloplastica	III
Denervazione vulvare	II
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	I
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	I
Eviscerazione pelvica	VI
Fistole uterale, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per	V
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale	V
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfadenectomia	V
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di	IV
Isteropessi	IV
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come unico esame)	I
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	III
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	I
Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	II
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	II
Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	II
Laparotomia esplorativa con linfadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica	V
Laparomia per ferite e rotture dell'utero	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	I
Linfadenectomia laparoscopica (come unico intervento)	IV
Metroplastica (come unico intervento)	IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero	IV
Miomectomie per via vaginale	III
Neoformazioni della vulva, asportazione	I
Neurectomia semplice	IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	III
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di	IV
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di	III
Polipi cervicali, asportazione di	I
Polipi orifizio uretrale esterno	I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	IV
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	II
Puntura esplorativa del cavo del Douglas	I
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico	II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	IV
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	III
Salpingectomia bilaterale	IV
Salpingectomia monolaterale	IV
Salpingoplastica	V
Setto vaginale, asportazione chirurgica	II
Tracheloplastica (come unico intervento)	II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	V
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tumori maligni vaginali con linfadenectomia, intervento radicale per	V
Tumori maligni vaginali senza linfadenectomia, intervento radicale per	IV
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	I
Vulvectomia parziale	III
Vulvectomia parziale con linfadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	IV
Vulvectomia radicale allargata con linfadenectomia inguinale e pelvica, intervento di	VI
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	IV
Vulvectomia totale	IV

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
OSTETRICIA	
Aborto terapeutico	II
Amniocentesi	II
Amnioscopia	I
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o distico con o senza episiotomia) conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	IV
Biopsia villi coriali	II
Cerchiaggio cervicale	II
Colpoperineorafia per deiscenza sutura, intervento di	I
Cordocentesi	II
Fetoscopia	II
Lacerazione cervicale, sutura di	I
Laparotomia esplorativa	II
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	V
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	I
Revisione delle vie del parto, intervento per	II
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	II
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	IV
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	VI
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per	VI
Carotide endocranica, legatura della	V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni	VI
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di	VI
Cranioplastica	VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale	VI
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali	VII
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per	VI
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Fistola liquorale	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	V
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggrissione diretta	VI
Gangliectomia lombare o splanchnicectomia	V
Ipfisi, intervento per via transfenoidale	VI
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	V
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari	VI
Laminectomia per tumori intramidollari	VI
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di	VII

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo	VI
Neurolisi (come unico intervento)	III
Neurorafia primaria (come unico intervento)	III
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento)	VI
Neurotomia semplice (come unico intervento)	III
Plastica volta cranica	VI
Plesso brachiale, intervento sul	V
Puntura epidurale	I
Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	I
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione intracranica	I
Rizotomie e micro decompressioni radici endocraniche	VI
Scheggetomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica)	VI
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici	V
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	III
Simpatico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	IV
Simpatico lombare: splanchnicetomia, intervento sul	IV
Stenosi vertebrale lombare	V
Stereotassi, intervento di	V
Trappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	III
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari	VII
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici	IV
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	III
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per	VI
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica	VII
Tumori dei nervi periferici, asportazione di	V
Tumori della base cranica, intervento per via trans orale	VII
Tumori orbitali, intervento per	VI
OCULISTICA	
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	III
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	V
Enucleazione con innesto protesi mobile	IV

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento	Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Enucleazione o exenteratio	III	Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	III
Eviscerazione con impianto intraoculare	IV	Strabismo paralitico, intervento per	III
CONGIUNTIVA		INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Corpi estranei, asportazione di	I	Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per	I
Iniezioni sottocongiuntivali	I	Ciclodialisi	III
Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	II	Ciclodiatomia perforante	II
Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	II	Crioapplicazione antiglaucomatosa	I
Piccole cisti, sutura con innesto placentare	I	Goniotomia	III
Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento	II	Idrocicloretrazione	IV
Pterigio o pinguecola	I	Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Sutura di ferita congiuntivale	I	Operazione fistolizzante	IV
CORNEA		Trabeculectomia	IV
Cheratomileusi	III	Trabeculectomia + asportazione cataratta- intervento combinato	IV
Cheratoplastica a tutto spessore	IV	Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale-intervento combinato	V
Cheratoplastica lamellare	III	Trabeculotomia	III
Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche)	II	ORBITA	
Corpi estranei dalla cornea (estrazione di)	I	Biopsia orbitaria	II
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	III	Cavità orbitaria, plastica per	III
Crioapplicazioni corneali	I	Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	III
Epicheratoplastica	IV	Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	II
Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	I	Exenteratio orbitale	IV
Odontocherapotesi (trattamento completo)	IV	Iniezione endoorbitale	I
Paracentesi della camera anteriore	I	Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Sutura corneale (come unico intervento)	I	Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	III
Trapianto corneale a tutto spessore	VI	PALPEBRE	
Trapianto corneale lamellare	V	Ascesso palpebrale, incisione di	I
CRISTALLINO		Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: una palpebra	II
Aspirazione di masse catarattose (come unico intervento)	III	Calazio	II
Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di	III	Cantoplastica	II
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	II	Entropion-ectropion	II
Cataratta molle, intervento per	III	Epicanto-coloboma	II
Cataratta secondaria, discissione di	I	Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse finalità estetiche)	
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III	Ernie palpebrali, correzione di (escluse finalità estetiche)	I
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	II	Piccoli tumori o cisti, asportazione di	I
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	III	Riapertura di anchiloblefaron	I
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	II	Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	I
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	III	Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	I
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	III	Tarsorrafia (come unico intervento)	I
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	III	Tumori, asportazione con plastica per innesto	III
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III	Tumori, asportazione con plastica per scorrimento	II
IRIDE		RETINA	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	II	Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati durante l'intervento di distacco	II
Iridectomia	II	Criotrattamento (come unico intervento)	III
Irido-dialisi, intervento per	II	Diatermocoagulazione retinica per distacco	III
Iridoplastica	II	Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi	IV
Iridotomia	II	Vitrectomia anteriore e posteriore	V
Prolasso irideo, riduzione	II	SCLERA	
Sinechiotomia	II	Sclerectomia (come unico intervento)	IV
Sutura dell'iride	II	Sutura sclerale	II
MUSCOLI		SOPRACCIGLIO	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di	II	Cisti o corpi estranei, asportazione di	I
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di	III		

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Elevazione del sopracciglio, intervento per	II
Plastica per innesto o per scorrimento	II
Sutura ferite	I
TRATTAMENTI LASER	
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	II
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovasicoorneali	I
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	I
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	I
Laserterapia iridea	I
Laserterapia lesioni retiniche	I
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	I
Trattamenti laser per cataratta secondaria	I
VIE LACRIMALI	
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi)	I
Dicriocistorinostomia o intubazione	III
Fistola, asportazione	I
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	I
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali	II
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	II
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	I
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	I
Stricturotomia (come unico intervento)	I
Vie lacrimali, ricostruzione	III
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI	
Acromioplastica anteriore	IV
Agoaspirato osseo	I
Alluce valgo, correzione di	III
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	V
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	IV
Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	III
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	II
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	VI
Artrodesi: grandi articolazioni	IV
Artrodesi: medie articolazioni	II
Artrodesi: piccole articolazioni	II
Artrodesi: grandi	III
Artrodesi: medie	II
Artrodesi: piccole	II
Artroplastiche con materiale biologico: grandi	V
Artroplastiche con materiale biologico: medie	III
Artroplastiche con materiale biologico: piccole	II
Artroprotesi polso	V
Artroprotesi spalla, parziale	VI
Artroprotesi spalla, totale	VI
Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: anca totale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: ginocchio	VI
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	II
Ascesso freddo: drenaggio di	I
Biopsia articolare o ossea	I
Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	III
Biopsia vertebrale a cielo aperto	II
Borsectomia	II
Calcaneo stop	III
Chemoneucleosi per ernia discale	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cisti meniscale, asportazione di	III
Condrectomia	I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	III
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	V
Costruzione di monconi cinematici	IV
Disarticolazione interscapolo toracica	VI
Disarticolazioni, grandi	VI
Disarticolazioni, medie	V
Disarticolazioni, piccole	III
Elsmie-Trillat, intervento di	III
Empipectomia	VI
Empipectomie "interne" con salvataggio dell'arto	VI
Epifisiodesi	IV
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via transtoracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Esostosi semplice, asportazione di	II
Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
Lateral release	I
Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia)	IV
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	IV
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	III
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	III
Midollo osseo, espianto di	II
Neurinomi, trattamento chirurgico di	III
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo), intervento per	IV
Osteosintesi vertebrale	VI
Osteosintesi: grandi segmenti	V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	III
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, etc.)	III
Perforazione alla Boeck	I
Prelievo di trapianto osseo con innesto	III
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	V
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	IV
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	III
Puntato tibiale o iliaco	I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio	V
Riempimenti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	IV
Resezione delta sacro	V

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Riallineamento metatarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale	VI
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni	II
Rimozione mezzi di sintesi	III
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	IV
Scapulopessi	IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	VI
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	II
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg	VI
Stenosi vertebrale lombare	V
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento	V
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	V
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di	VI
Uncoforaminotomia o vertebrotonomia (trattamento completo)	VI
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di	V
ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE	
Biopsia muscolare	I
Deformità ad asola	IV
Dito a martello	II
Ganagli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di	II
Tenolisi (come unico intervento)	II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	III
Tenorrafia complessa	III
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	III
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE E GHIANDOLE SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o laterofaringeo, incisione di	I
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	I
Fibroma rinofaringeo	IV
Leucoplachia, asportazione	I
Neoplasie parafaringee	V
Tonsillectomia	III
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	II
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	IV
Ugilotomia	I
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI	
Adenoidectomia	II
Adenotonsillectomia	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	I
Corpi estranei, asportazione di	I
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di	I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	IV
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	III
Fistole oro-antrali	I
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	I
Ozena, cura chirurgica dell'	II
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	I
Rinofima, intervento	II
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	V
Rino-settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche) compresa turbinotomia	III
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucocele	IV
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale	V
Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna	II
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	III
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	II
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazione di	I
Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento)	I
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	III
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di	VI
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	I
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	I
Turbinotomia (come unico intervento)	II
Varici del setto, trattamento di	I
ORECCHIO	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea	VI
Ascesso del condotto, incisione di	I
Ascesso extra durale, apertura per via transmastoidea	IV
Corpi estranei del condotto, asportazione per via naturale o strumentale con lavaggio	I
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	I
Drenaggio transtimpanico	I
Ematoma del padiglione, incisione di	I
Fistole congenite, asportazione di	II
Mastoidectomia	IV
Mastoidectomia radicale	V
Miringoplastica per via endoaurale	III
Miringoplastica per via retroauricolare	IV
Miringotomia (come unico intervento)	I
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Neoplasie del condotto, exeresi di	II
Nervo vestibolare, sezione del	VI
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazione di	VI
Osteomi del condotto, asportazione di	II
Petrosectomia	VI
Petrositi suppurate, trattamento delle	V
Polipi o cisti del padiglione o retro auricolari, asportazione di	I
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	V
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V
Stapedectomia	V
Stapedotomia	V
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia	V
Timpanoplastica secondo tempo di	III
Timpanoplastica esplorativa	II
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	V
LARINGE E IPOFARINGE	
Adduttori, intervento per paralisi degli	V
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I
Biopsia in laringoscopia	I
Biopsia in microlaringoscopia	I
Cauterizzazione endolaringea	I
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	III
Cordectomia (anche laser)	V
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	I
Diaphragma laringeo, e scissione con ricostruzione plastica	IV
Laringectomia parziale	V
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale	VI
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale	VI
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Laringocele	IV
Laringofaringectomia totale	VI
Neoplasie benigne, asportazione in laringoscopia	II
Neoplasie benigne asportate in microlaringoscopia	II
Neoplasie benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	II
Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	II
Papilloma laringeo	II
Pericondrite ed ascesso perifaringeo	II
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	II
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocitoscopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale	I
Cromocitoscopia e valutazione funzionale	I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	I
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	III
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del	IV
Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	II
Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica di	II
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta	I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	III
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolaterale	II
Neoplasie ureterali, resezione endoscopica di	III
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	IV
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP)	IV
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	III
Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	II
Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	I
Ureterocele, intervento endoscopico per	III
Uretrotomia endoscopica	II
Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	II
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrotomia	V
Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	II
PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA	
Cambio tubo cistostomico	I
Cambio tubo pielostomico	I
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	I
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	VI
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	IV
RENE	
Agobiopsia renale percutanea	I
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	III
Cisti renale per via percutanea, puntura di	I
Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	I
Cisti renale, resezione	III
Eminectomia	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	IV
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lobotomia per ascessi pararenali	IV
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)	VI
Nefrectomia polare	V
Nefrectomia semplice	V
Nefropessi	IV
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	IV
Nefroureterectomia radicale con linfadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di	VI
Nefroureterectomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia)	VI
Pielocalicolitomia (come unico intervento)	IV
Pielocentesi (come unico intervento)	I
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di	V
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto	V
Surrenectomia (trattamento completo)	VI
Trapianto del rene	VII
URETERE	

Condizioni di Assicurazione

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Transuretero-uretero-anastomosi	IV
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale	V
Ureterocistoneostomia bilaterale	V
Ureterocistoneostomia monolaterale	III
Ureterocutaneostomia bilaterale	V
Ureterocutaneostomia monolaterale	IV
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterali), intervento di cutaneostomia	VI
Ureteroileocutaneostomia non continente	V
Uterolisi più omento plastica	III
Ureterolitotomia lombo-iliaca	IV
Ureterolitotomia pelvica	V
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale	V
Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di	I
Caruncola uretrale	I
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	II
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	III
Fistole uretrali	V
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	IV
Meatotomia e meato plastica	II
Polipi del meato, coagulazione di	I
Prolasso muscolo uretrale	II
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	IV
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa	V
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Uretrectomia totale	IV
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di	IV
Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo	V
Uretrostomia perineale	III
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	III
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice	IV
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesiculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder	VI
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesiculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfadenectomia e prostatovesiculectomia o utero annessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia	VI
Cistolitotomia (come unico intervento)	II
Cistopessi	III
Cistorrafia per rottura traumatica	III
Cistomania sopra pubica	II
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sopra pubica, intervento per (come unico intervento)	III
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
cistoplastica, intervento per	VI
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per	V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	V
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	I
Biopsia testicolare mono o bilaterale	I
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	II
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	II
Deferenti, ricanalizzazione dei	IV
Emasculatio totale ed eventuale linfadenectomia	V
Epididimectomia	III
Fimosi con frenulo plastica, circoncisione per	II
Fistole scrotali o inguinali	III
Frenulotomia e frenulo plastica	I
Funicolo, detorsione del	III
Idrocele, intervento per	II
Idrocele, puntura di	I
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	IV
Orchidopessi mono o bilaterale	III
Orchiectomia allargata con linfadenectomia addominale	V
Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	III
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	IV
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi	III
Parafimosi, intervento per	II
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfadenectomia	V
Pene amputazione totale del	IV
Posizionamento di protesi peniena	V
Priapismo (percutanea), intervento per	II
Priapismo (shunt), intervento per	III
Scroto, resezione dello	II
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	II
Tumori del testicolo con eventuale linfadenectomia, interventi per	V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

ALLEGATO 4. TABELLA DEGLI INDENNIZZI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Grado di Invalidità Permanente da Malattia accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino al 24 compreso	Nessun indennizzo	43	36
25	5	44	38
26	6	45	40
27	7	46	42
28	8	47	44
29	9	48	46
30	10	49	48
31	12	50	50
32	14	51	53
33	16	52	56
34	18	53	59
35	20	54	62
36	22	55	65
37	24	56	68
38	26	57	71
39	28	58	74
40	30	59	77
41	32	dal 60 al 100	100
42	34		

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche "AMAD", il "Titolare" o la "Compagnia").



Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer – 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpd.it



Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre è previsto un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.



Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/intermediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali a cui vengono affidati compiti di natura tecnica od

organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)




Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it



axa-mps.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 21 luglio 2023.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n.9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n.266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.